Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

368ª seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 28 aprile 2010

Presidenza del vice presidente Nania,
indi della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-50

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 51-77

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 79-134

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(601) ***GIULIANO. –Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria***

(711) ***CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense***

(1171) ***BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare***

(1198) ***MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato:***

CARUSO *(PdL)* 2

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL PARLAMENTO ROMENO

PRESIDENTE 4

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198:

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)* 4
PERDUCA *(PD)* . . . . . 5, 11, 14 e *passim*
CENTARO *(PdL)* 7
PASTORE *(PdL)* 7
BETTAMIO *(PdL)* 8
SACCOMANNO *(PdL)* 9, 29
VALDITARA *(PdL)* 9, 16, 29
VALENTINO *(PdL), relatore* . . . . . 10, 21, 32 e *passim*
ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 10, 37
CARUSO *(PdL)* 12
PORETTI *(PD)* . . . . . 12, 20, 27 e *passim*
D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)* . . . . 15, 24, 26 e *passim*
MORANDO *(PD)* . . . . . 15, 16, 21 e *passim*
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . *Pag.* 15, 16
GERMONTANI *(PdL)* 17, 38
BUGNANO *(IdV)* 19
* ICHINO *(PD)* 20, 21
LONGO *(PdL)* . . . . . 20, 21, 25 e *passim*
LEGNINI *(PD)* 22
RUTELLI *(Misto-ApI)* 23
FINOCCHIARO *(PD)* 23
LI GOTTI *(IdV)* 25, 35
QUAGLIARIELLO *(PdL)* 26
BONFRISCO *(PdL)* 29, 37
D'AMBROSIO *(PD)* 34
LEDDI *(PD)* 37
DELLA MONICA *(PD)* 38

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 11, 13, 14 e *passim*

Discussione e approvazione, con modificazioni:

(1933) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008*** *(Relazione orale):*

DINI *(PdL), relatore* 39
PERDUCA *(PD)* 40, 41
FILIPPI Alberto *(LNP)* 40
PALMIZIO *(PdL)* 41

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 40

Discussione e approvazione:

(2024) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007*** *(Relazione orale):*

DINI *(PdL), relatore* 42
PALMIZIO *(PdL)* 43
FILIPPI Alberto *(LNP)* 43

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Discussione e approvazione:

(2062)*Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PALMIZIO *(PdL), relatore* 44, 45
ESPOSITO *(PdL), relatore* 44
MARINARO *(PD)* 44
CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 45
CAFORIO *(IdV)* 46
GALIOTO *(PdL)* 46
FILIPPI Alberto *(LNP)* 46
PERDUCA *(PD)* 47

SU ALCUNE DICHIARAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO BERTOLASO

ARMATO *(PD)* 47

PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUI RESPINGIMENTI COLLETTIVI DI MIGRANTI VERSO LA LIBIA

PERDUCA *(PD)* 48

SULLA CRISI DELL'ITALTEL

GARRAFFA *(PD)* 49

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 29 APRILE 2010 50

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 601-711-1171-1198

Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno 51

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

Disegno di legge n. 1933 70
Articoli da 1 a 4 70

Disegno di legge n. 2024

Articoli da 1 a 4 71

Disegno di legge n. 2062

Ordine del giorno 73
Articoli da 1 a 5 76

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale della relazione orale del senatore Dini sul disegno di legge n. 1933 . . . . *Pag.* 79
Dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto sul disegno di legge n. 1933 81
Integrazione alla relazione orale del senatore Dini sul disegno di legge n. 2024 83
Dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto sul disegno di legge n. 2024 85
Testo integrale della relazione orale del senatore Palmizio sul disegno di legge n. 2062 . . 88
Integrazione alla relazione orale del senatore Esposito sul disegno di legge n. 2062 90
Integrazione all'intervento della senatrice Marinaro nella discussione generale sul disegno di legge n. 2062 93
Dichiarazione di voto del senatore Caforio sul disegno di legge n. 2062 95
Dichiarazione di voto del senatore Galioto sul disegno di legge n. 2062 97
Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto sul disegno di legge n. 2062 98

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 100

CONGEDI E MISSIONI 109

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 109
Assegnazione 110

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 112

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 50
Apposizione di nuove firme a mozioni 112
Interpellanze 113
Interrogazioni 117
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 134

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,37.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,39 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) ***GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria***

(711) ***CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense***

(1171) ***BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare***

(1198) ***MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato***

PRESIDENTE. Prosegue l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana è

stato accantonato l'emendamento 1.208 ed il relativo articolo 1 ed ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2 *(Disciplina della professione di avvocato)*. Ricorda che sugli emendamenti 2.215, 2.218, 2.219 e 2.220 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CARUSO *(PdL)*. Gli emendamenti 2.203 e 2.206 mirano a rendere più sobrio, meno retorico il testo dell'articolo 2 sulla professione di avvocato. Senza modificare l'impianto normativo proposto, l'emendamento 2.217 dispone che, dopo tre anni dall'entrata in vigore della legge, gli avvocati dovranno rimuovere le condizioni di incompatibilità eventualmente presenti. L'emendamento 2.229, affrontando un tema molto delicato, aggiunge alle attività esclusive dell'avvocato anche l'assistenza nei procedimenti di mediazione e di conciliazione. La proposta 2.251 estende al giurista d'impresa la possibilità di esercitare la propria consulenza legale anche in tutte le imprese controllati, controllate, collegate o facenti parte del medesimo gruppo dell'azienda presso cui esercita la propria professione. Quella contenuta nell'emendamento 2.253 è una proposta cautelativa e stabilisce che la consulenza legale e di assistenza stragiudiziale non può essere oggetto di cessione a terzi.

Saluto ad una delegazionedella Commissione agricoltura del Parlamento romeno

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, una delegazione della Commissione agricoltura del Parlamento romeno, presente nelle tribune. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Gli emendamenti del Gruppo Misto-Movimento per l'Autonomia-Alleati per il Sud sono volti a contrastare l'estensione delle attività esclusivamente riservate all'avvocato e ad estendere l'obbligo di assistenza dell'avvocato anche ad attività non strettamente giurisdizionali. L'obiettivo del testo proposto dalla Commissione è quello di ridurre drasticamente il numero degli avvocati presenti nel Paese e di garantire ai rimanenti introiti sempre maggiori, col pretesto che una formazione inadeguata e un accesso indiscriminato possono determinare un abbassamento della tecnica del diritto; al contrario, è auspicabile la liberalizzazione dell'accesso a tale professione. *(Applausi dei senatori Burgaretta Aparo, Poretti e Perduca)*.

PERDUCA *(PD)*. Aggiunge la propria firma agli emendamenti a prima firma del senatore Ichino. Gli emendamenti presentati dalla delega-

zione radicale all'articolo 2 tentano di contrastare l'estensione degli ambiti di esclusività dell'attività forense, perché tale previsione rappresenta una grave della restrizione della concorrenza. Essa, infatti, pone un limite alle libertà economiche degli operatori, riduce le possibilità di scelta degli utenti del servizio, determina un aggravio dei costi e pone un freno al miglioramento del servizio. Inoltre, la necessaria presenza di un avvocato anche nelle procedure extragiudiziali e conciliative rischia di pregiudicare del tutto il loro concreto funzionamento e quindi di vanificare gli effetti deflattivi sul contenzioso ordinario dei recenti interventi legislativi di riforma del processo civile. *(Applausi della senatrice Poretti).*

CENTARO *(PdL)*. Illustra l'emendamento 2.245 che presenta somiglianze con le proposte del senatore Ichino in materia di consulenza e assistenza legale stragiudiziale da parte di soggetti non iscritti all'albo.

PASTORE *(PdL)*. Illustra l'emendamento 2.226, il cui obiettivo è dissipare talune ambiguità che potrebbero legittimare interpretazioni errate. L'emendamento riformula perciò i commi 5 e 6 dell'articolo 2, prevedendo che all'avvocato siano riservate in via esclusiva l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti agli organi giurisdizionali e che compete agli avvocati l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, non precludendo così l'attività di consulenza in campi specifici da parte di soggetti particolarmente qualificati e non iscritti all'albo. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Massimo Garavaglia).*

BETTAMIO *(PdL)*. È disponibile a ritirare l'emendamento 2.233, che sopprime il comma 6, qualora sia accolto l'emendamento 2.245, cui aggiunge la firma.

SACCOMANNO *(PdL)*. Illustrando l'emendamento 2.234, che sopprime il comma 6, insiste sulla necessità di consentire per esempio ai docenti universitari l'esercizio dell'attività occasionale di consulenza legale e assistenza stragiudiziale. *(Applausi dal gruppo PdL e dei senatori Morando e Mariapia Garavaglia).*

VALDITARA *(PdL)*. Avendo sottoscritto l'emendamento 2.233, si riserva di decidere in una fase successiva, alla luce della valutazione del relatore sull'emendamento 2.245, se ritiralo o mantenerlo in votazione.

VALENTINO, *relatore*. Esprime parere favorevole agli emendamenti 2.2 (identico agli emendamenti 2.200 e 2.201), 2.214 e 2.223. Il parere è favorevole anche all'emendamento 2.245 a condizione che sia accettata una riformulazione *(v. Resoconto stenografico)*. Invita a ritirare l'emendamento 2.240; esprime parere contrario sui restanti emendamenti che non risultino assorbiti né ritirati.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condivide il parere del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 2.2, identico agli emendamenti 2.200 e 2.201. Sono invece respinti gli emendamenti 2.202 e 2.203 (identico agli emendamenti 2.204 e 2.205).

PERDUCA *(PD)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.207 che sostituisce il comma 2 con il seguente: «L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti».

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.207, sostanzialmente identico al 2.208.

CARUSO *(PdL)*. Al contrario di quanto asserito dal relatore, non ha ritirato gli emendamenti 2.206, 2.216 e 2.217.

VALENTINO, *relatore*. Invita a ritirare gli emendamenti, diversamente il parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si associa all'invito del relatore.

CARUSO *(PdL)*. Per disciplina di Gruppo accetta l'invito a ritirare gli emendamenti 2.206, 2.216 e 2.217.

PORETTI *(PD)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.210, che intende sopprimere le parole «in ogni sede». Tale specificazione, infatti, che appare di per sé illogica, potrebbe avere il significato di imporre al cittadino che voglia tutelare in qualunque modo i propri diritti il ricorso all'avvocato iscritto all'albo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.209, identico al 2.210. È quindi respinto l'emendamento 2.211.

PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione bilancio, accantona l'emendamento 2.5 (testo 2).

PERDUCA *(PD)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.213 che sostituisce, quale requisito per l'esercizio della professione forense, l'iscrizione all'albo circondariale con il superamento dell'esame di Stato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), è respinto l'emendamento 2.212, identico all'emendamento 2.213.

Il Senato approva l'emendamento 2.214.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Ha proposto una riformulazione dell'emendamento 2.215 *(v. testo 2 nell'Allegato A)* sul quale la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 2.215 *(testo 2)*, in attesa del nuovo parere della Commissione bilancio.

VALDITARA *(PdL)*. In attesa della riformulazione dell'emendamento 2.215, cu cui il voto potrebbe essere positivo, annuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento 2.6, illustrando le ragioni per cui ritiene opportuno il mantenimento dell'attuale normativa, che prevede la possibilità per i docenti universitari in materie giuridiche di essere iscritti di diritto all'albo forense, senza sottoporsi ad un esame.

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), Il Senato respinge l'emendamento 2.6. (Vivaci proteste dai gruppi PD e IdV sulla regolarità delle operazioni di voto).

LEGNINI *(PD)*. Chiede che la regolarità delle votazioni venga controllata da almeno due senatori Segretari.

GERMONTANI *(PdL)*. L'emendamento 2.218, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma sul cui merito il relatore si era espresso positivamente, propone che alla donna avvocato venga riconosciuto il diritto di ottenere il rinvio delle udienze, nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto, ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale. Annuncia pertanto la presentazione di un ordine del giorno che impegna il Governo a prevedere il riconoscimento di tale importante diritto, coerente con i principi costituzionali e con la normativa comunitaria in materia di tutela della maternità e di pari opportunità. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Astore).*

BUGNANO *(IdV)*. Chiede se il parere negativo della 5ª Commissione riguarda tutti e tre gli emendamenti, 2.218, 2.219 e 2.220, riguardanti tale tematica.

PRESIDENTE. Il parere riguarda tutti e tre gli emendamenti, ma ricorda la possibilità di trasformarli in ordini del giorno.

PORETTI *(PD)*. Non condivide il parere negativo della Commissione bilancio sugli emendamenti 2.218, 2.219 e 2.220, in quanto occorre considerare l'obbligo della Cassa nazionale forense di stanziare le risorse necessarie alla tutela della maternità. Annuncia comunque la presentazione di un ordine del giorno che impegna il Governo ad intervenire su tale importante tematica, come richiesto dalle donne avvocato.

PRESIDENTE. In attesa della formalizzazione dell'ordine del giorno preannunciato dalle senatrici Germontani e Poretti, passa all'emendamento 2.221.

ICHINO *(PD)*. L'emendamento 2.221 propone di sopprimere il comma 4, con cui viene stabilito che l'avvocato è soggetto soltanto alla legge. Tale enunciazione appare meramente retorica dal momento che, nell'esercitare le sue funzioni, l'avvocato è tenuto a rispettare anche gli obblighi contrattuali con il proprio cliente e il codice deontologico.

LONGO *(PdL)*. Dopo aver ricordato che l'emendamento 2.223 propone una formulazione tecnicamente più appropriata della norma, evidenzia che rispettare il codice deontologico e gli oneri contrattuali significa assolvere agli obblighi di legge.

VALENTINO, *relatore*. La norma contenuta nel comma 4 intende mettere in evidenza la peculiare autonomia dell'avvocato nello svolgimento delle sue funzioni.

ICHINO *(PD)*. Dal momento che tutti i cittadini sono soggetti alla legge, chiede quale sia la particolare soggezione da cui la norma intende emancipare gli avvocati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elettronico chiesta dal senatore MORANDO (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.221.

LEGNINI *(PD)*. Chiede alla Presidenza di ordinare senza indugio la chiusura delle porte dopo la richiesta della controprova, come previsto dal Regolamento. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL)*.

RUTELLI *(Misto-ApI)*. Il suo voto favorevole non è stato registrato dal dispositivo elettronico.

Il Senato respinge l'emendamento 2.222.

LEGNINI *(PD)*. La prima parte dell'emendamento 2.222 è identica all'emendamento 2.223 e pertanto la sua reiezione dovrebbe precludere la votazione dell'emendamento successivo.

PRESIDENTE. Ricorda che la votazione non è stata effettuata per parti separate e che pertanto, secondo una prassi consolidata, è da escludersi la preclusione.

FINOCCHIARO *(PD)*. Ragioni di economicità dei lavori dovrebbero comunque escludere la possibilità di votare due volte sullo stesso oggetto. Il comma 4 dell'articolo 2, replicando in tono minore e con legge ordinaria la previsione costituzionale secondo cui i magistrati sono soggetti sol-

tanto alla legge, appare inadeguato al valore e alla dignità sociale della professione forense. Mentre la previsione costituzionale deriva dal principio della separazione dei poteri, la norma proposta dal disegno di legge appare priva di senso e non se ne comprendono le finalità. *(Applausi dal Gruppo PD).*

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut).* In base ad una possibile interpretazione della norma in esame, l'attività forense potrà essere disciplinata soltanto con legge ordinaria, sottraendo al potere normativo del Governo materie come quelle relative alle sanzioni disciplinari o all'organizzazione degli organi professionali: se così fosse però le parti del disegno di legge che rinviano a fonti di natura regolamentare andrebbero abrogate. *(Applausi del senatore Fosson).*

LONGO *(PdL).* Essendo stato respinto l'emendamento interamente soppressivo del comma 4, la reiezione dell'emendamento 2.223 comporta il mantenimento del testo originale del disegno di legge.

CARUSO *(PdL).* Per quanto il comma 4 contenga una poco utile parafrasi di una norma costituzionale riguardante i magistrati, invita ad approvare l'emendamento 2.223, che propone comunque una formulazione migliore.

LI GOTTI *(IdV).* Giudica la norma contenuta nel comma 4 una specificazione superflua, per quanto la formulazione prevista dall'emendamento 2.223 sia comunque preferibile al testo originale, perché il riferimento all'ordine professionale contenuto nel disegno di legge è tecnicamente errato.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut).* Voterà contro l'emendamento 2.223, che ribadendo la sottoposizione dell'avvocato alla legge ed espungendo il riferimento all'ordine professionale forense, sembra attribuire implicitamente a tale ordine una peculiare autonomia normativa.

Presidenza della vice presidente BONINO

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore QUAGLIARIELLO (PdL), il Senato approva l'emendamento 2.223.

PORETTI *(PD).* Invita l'Aula ad approvare l'emendamento 2.225, che prevede la soppressione del comma 5 dell'articolo 2. Non appare infatti condivisibile che il comma 5 definisca come attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi, visto

l'ampio spettro di casi nei quali l'ordinamento già prevede ad una parte di stare in giudizio senza difesa tecnica.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.224, identico all'emendamento 2.225. Il Senato respinge gli emendamenti 2.226, 2.227 (identico all'emendamento 2.228), 2.229, 2.230 (sostanzialmente identico all'emendamento 2.231) e 2.232.

BETTAMIO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 2.233 e sottoscrive l'emendamento 2.245.

VALDITARA *(PdL)*. Ritira l'emendamento 2.233 e chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 2.245.

SACCOMANNO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 2.234 e chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 2.245.

BONFRISCO *(PdL)*. Chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 2.245.

PORETTI *(PD)*. Auspica l'approvazione dell'emendamento 2.235 e, conseguentemente, la soppressione del comma 6, non ritenendo soddisfacente la riformulazione di tale comma operata dall'emendamento 2.245. L'impostazione del comma 6, che riserva agli avvocati l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, appare del tutto inaccettabile ed è in contrasto con la legislazione di molti altri Paesi, in particolare quelli membri dell'Unione europea. Tale norma, il cui unico fine è quello di tutelare in maniera corporativa gli interessi degli avvocati, rischia di essere oggetto di una procedura di infrazione in sede comunitaria, in quanto introduce dei limiti alla libera concorrenza; stupisce il silenzio in merito da parte di molte associazioni dei consumatori.

MORANDO *(PD)*. Chiede di poter conoscere con esattezza la riformulazione dell'emendamento 2.245 proposta dal relatore, in quanto da tale riformulazione, se verrà accolta, dipenderanno le decisioni di voto sugli altri emendamenti riferiti al comma 6. *(Applausi del senatore Ichino)*.

VALENTINO, *relatore*. Specifica la riformulazione dell'emendamento 2.245 proposta in precedenza.

PRESIDENTE. I presentatori hanno accolto la riformulazione dell'emendamento 2.245 proposta dal relatore *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.245 (testo 2), affinché la nuova formulazione venga sottoposta al parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. In accordo con il relatore, dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti al comma 6 dell'articolo 2.

PORETTI *(PD)*. Sollecita l'approvazione da parte dell'Aula dell'emendamento 2.254, che dispone la soppressione del comma 7. Tale comma prevede che anche per l'uso del termine di avvocato sia necessario essere iscritti o essere stati iscritti ad un albo circondariale.

D'AMBROSIO *(PD)*. Ritira gli emendamenti 2.256 e 2.258.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PORETTI (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.254, identico all'emendamento 2.255.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Annuncia voto favorevole sull'emendamento 2.257, ritenendo corretto che chi non esercita più la professione non possa fregiarsi del titolo di avvocato. Appare peraltro contraddittorio che un disegno di legge volto a limitare al massimo le possibilità di accesso alla professione forense consenta l'uso del titolo di avvocato anche a chi non è più iscritto all'albo.

LI GOTTI *(IdV)*. Annuncia il voto contrario sull'emendamento 2.257. La norma di cui al comma 7 deve essere letta nel contesto dell'articolo 20 del disegno di legge, che disciplina l'iscrizione agli albi e la loro revisione.

PERDUCA *(PD)*. Sottolinea la contraddizione tra le limitazioni introdotte dal disegno di legge per l'accesso alla professione forense e la possibilità di utilizzare il titolo di avvocato anche se non si è più iscritti all'albo.

LONGO *(PdL)*. La norma in questione è semplicemente volta a consentire l'uso del titolo di avvocato anche a chi ha cessato l'attività. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.257.

VALENTINO, *relatore*. Si rimette all'Assemblea sull'ordine del giorno G2.100.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Accoglie l'ordine del giorno G2.100, a condizione che vengano apportate alcune modifiche al dispositivo *(v. Resoconto stenografico)*.

LEDDI *(PD)*. Accetta le modifiche proposte dalla rappresentante del Governo all'ordine del giorno G2.100 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*, sottolineando come l'obiettivo dell'ordine del giorno sia di fare in modo che, per

le donne avvocato e per tutte le professioniste nelle medesime condizioni, si tenga in adeguata considerazione il periodo della gravidanza nella redazione degli studi di settore. Su tale materia è stato anche presentato uno specifico disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BONFRISCO *(PdL)*. Si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Leddi nell'accettare le modifiche proposte dalla rappresentante del Governo.

DELLA MONICA *(PD)*. Chiede di poter aggiungere la propria firma e quella della senatrice Incostante all'ordine del giorno G2.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

GERMONTANI *(PdL)*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.218, che sarà trasformato in un ordine del giorno di cui ancora non è stato redatto il testo.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli identici emendamenti 2.218, 2,219 e 2.220 e dell'articolo 2.

Non facendosi osservazioni, rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1933) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008* *(Relazione orale)*

DINI, *relatore*. Rileva preliminarmente come, grazie allo spirito di leale collaborazione tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, la Commissione esteri sia riuscita ad esaminare e definire i disegni di legge di ratifica di numerosi accordi internazionali, consentendo così all'Italia di recuperare i ritardi nell'adempimento di fondamentali obblighi internazionali. Le finalità dell'Accordo in esame, che rappresenta lo strumento principale del processo avviato dall'Unione europea di stabilizzazione e di associazione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali, sono lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale, nonché lo sviluppo della cooperazione in numerosi settori, compreso quello della giustizia e degli affari interni. L'Accordo prevede, tra l'altro, che l'erogazione dell'aiuto comunitario sia subordinato al conformarsi della Bosnia-Erzegovina ai criteri politici di Copenaghen e all'impegno per l'attuazione di ri-

forme democratiche. Consegna il testo alla Presidenza affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il Governo rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato approva l'articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica). *Il Senato approva l'articolo 2* (Ordine di esecuzione)*, l'articolo 3* (Copertura finanziaria) *e l'articolo 4* (Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

FILIPPI Alberto *(LNP)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania e consegna il testo alla Presidenza affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

PERDUCA *(PD)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. L'Accordo di stabilizzazione e di associazione è l'ultimo stipulato dalle Comunità europee con i Paesi dei Balcani occidentali ed accelererà il processo di inclusione della Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea. La ratifica di questo accordo avviene alla vigilia delle elezioni in Bosnia-Erzegovina, che sono molto importanti anche perché la Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiesto la modifica della Costituzione el'avvio un processo di de-etnicizzazione. *(Applausi della senatrice Poretti).*

PALMIZIO *(PdL)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo Il Popolo della Libertà. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Il Senato approva il disegno di legge n. 1933.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2024) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007* *(Relazione orale)*

DINI, *relatore*. Sottolineando che la Convenzione in esame contribuirà a incrementare le opportunità di investimento per gli operatori economici italiani, in condizioni di maggiore competitività con le imprese

concorrenti degli altri Paesi industrializzati, consegna il testo alla Presidenza affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B). (Applausi del senatore Alberto Filippi).*

DI NARDO, *segretario*. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il rappresentante del Governo rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva l'articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica)*, l'articolo 2* (Ordine di esecuzione)*, l'articolo 3* (Copertura finanziaria) *e l'articolo 4* (Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PALMIZIO *(PdL)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo Il Popolo della Libertà.

FILIPPI Alberto *(LNP)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania e consegna il testo alla Presidenza affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B).*

Il Senato approva il disegno di legge n. 2024.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2062) ***Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PALMIZIO, *relatore*. Il provvedimento in esame è finalizzato ad istituire un sistema di difesa e sicurezza europea e sancisce l'impegno dei Paesi firmatari, che per la prima volta cooperano tra di loro sui temi della difesa al di fuori della cornice della NATO. Consegna il testo della relazione alla Presidenza affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B).*

ESPOSITO, *relatore*. La dichiarazione d'intenti e il Trattato per l'istituzione di una Forza di gendarmeria europea sono stati sottoscritti dai Ministri della difesa dei due precedenti Governi, pertanto la loro storia,

disponendo il rafforzamento della politica europea di difesa, anticipa il trattato di Lisbona. L'Arma dei carabinieri è la forza che rappresenta l'Italia in questo dispositivo di sicurezza e la sede centrale dell'EUROGENDFOR è ubicata a Vicenza. Allega il testo del suo intervento ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MARINARO *(PD)*. L'ordine del giorno G100 è finalizzato a rafforzare il significato politico della Convenzione e di raccordarla alle previsioni del Trattato di Lisbona; si chiede inoltre al Governo di favorire la partecipazione ed il controllo democratico da parte dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo e di provvedere al riordino dei fondi di bilancio per consentire una partecipazione efficace dell'Italia alla politica europea di difesa e sicurezza. Allega ai Resoconti della seduta il testo dell'intervento *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PALMIZIO, *relatore*. Se riformulato secondo la proposta consegnata alla senatrice Marinaro, invita ad accogliere l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. La senatrice Marinaro ha modificato l'ordine del giorno G100 nel senso indicato dal relatore *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accoglie l'ordine del giorno G100 (testo 2).

DI NARDO, *segretario*. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva l'articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica)*, l'articolo 2* (Ordine di esecuzione)*, l'articolo 3* (Partecipazione italiana alla Forza di gendarmeria europea) *l'articolo 4* (Copertura finanziaria) *e l'articolo 5* (Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CAFORIO *(IdV)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori e consegna il testo del suo intervento alla Presidenza, affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B)*.

GALIOTO *(PdL)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo Il Popolo della Libertà e consegna il testo del suo intervento alla Presidenza, affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. *(v. Allegato B)*

FILIPPI Alberto *(LNP)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania, sottolineando che costituisce un onore il fatto che sia stata scelta la città di Vicenza come sede della Forza di gendarmeria europea. Consegna il testo del suo intervento alla Presidenza, affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta. *(v. Allegato B)*

PERDUCA *(PD)*. Anche se il Gruppo Partito Democratico voterà a favore del provvedimento in esame, annuncia la propria astensione perché ogni volta che si afferma la cooperazione intergovernativa si contraddice allo spirito dell'Unione europea. Inoltre, per finanziare tale misura si distraggono fondi precedentemente destinati alla lotta contro la desertificazione.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2062.

Su alcune dichiarazioni del sottosegretario Bertolaso

ARMATO *(PD)*. Le improvvide dichiarazioni del sottosegretario Bertolaso, peraltro smentite da diversi esperti in vulcanologia, circa il pericolo di eruzioni sul monte Epomeo sull'isola di Ischia sono irresponsabili ed hanno generato un comprensibile allarme nei cittadini e nelle amministrazioni locali di Ischia. È opportuno un approfondimento anche dal punto di vista scientifico di tali affermazioni, in considerazione delle loro conseguenze sull'economia dell'isola, incentrata sul turismo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Per comunicazioni del Governo sui respingimenti collettivi di migranti verso la Libia

PERDUCA *(PD)*. Chiede che il Governo venga a riferire sulle operazioni di respingimento collettivo dei migranti verso la Libia e l'Algeria. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e la Corte europea dei diritti umani hanno segnalato, infatti, che durante queste operazioni, di cui il Governo italiano deve chiarire le basi giuridiche, sono violati elementari diritti di assistenza umanitaria e di cura. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sulla crisi dell'Italtel

GARRAFFA *(PD)*. Richiama l'attenzione dell'Assemblea e del Governo sulle gravi ripercussioni in Sicilia, in particolare nella provincia di Palermo, della crisi dell'Italtel, un'azienda che ha rappresentato a lungo un polo di eccellenza della ricerca e delle telecomunicazioni.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 29 aprile.

La seduta termina alle ore 19,18.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,37).*
Si dia lettura del processo verbale.

DI NARDO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,39).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) ***GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria***

(711) ***CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense***

(1171) ***BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare***

(1198) ***MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*** **(ore 16,39)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato accantonato l'emendamento 1.208 e, conseguentemente, l'articolo 1 ed ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2, che ora riprendiamo.

CARUSO *(PdL)*. Signor Presidente, gli emendamenti 2.203 e 2.206 mirano a rendere più sobrio il testo sottoposto al nostro voto. Nella maniera in cui è stato scritto a me sembra francamente forse pletorico, forse retorico, senz'altro esorbitante. Dice il comma 2 dell'articolo 2: «L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società (...)». Credo sia davvero troppo. Manca solo la giustizia divina e poi credo sarebbe esaurito l'intero catalogo. Continua il comma 2: «(...) ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede». Ha semplicemente una funzione stabilita dalla legge di tutelare il cittadino nella giurisdizione. Entrambi gli emendamenti, il primo in maniera più radicale, il secondo in guisa di riscrittura, mirano, come dicevo, a rendere più sobrio il testo.

L'emendamento 2.216 sarà valutato dal relatore e dal Governo. Asciuga il testo, ma in fin dei conti è quasi del tutto privo di portata normativa. Per questa ragione, me lo dico da solo, è al limite dell'inammissibilità.

Invece, l'emendamento 2.217, senza modificare l'impianto stabilito dalla proposta che perviene dalla Commissione, propone di riordinare il testo, collocando nell'articolo 65, destinato ad essere articolo contenitore di tutte le norme transitorie, quel che succede con riferimento agli avvocati che si iscrivono agli albi dopo che sarà entrata in vigore questa legge e agli avvocati che già sono iscritti. Tuttavia, contiene una prescrizione che a me sembra opportuna, che si legge nel secondo periodo della proposta. Mi riferisco a quella in cui si dice che per un periodo di tre anni gli avvocati già iscritti all'albo possono continuare la loro attività, così come finora l'hanno svolta, ma che dopo i tre anni dovranno rimuovere le eventuali incompatibilità, comprese quelle previste da questa nuova legge di riforma.

L'emendamento 2.222 svolge una doppia operazione. Il testo del comma 4 si riferisce all'avvocato nell'esercizio della sua attività e delle sue funzioni asserendo che per entrambe deve essere sottoposto alla legge.

Non trovo assolutamente opportuna la parafrasi che il testo svolge rispetto alla norma costituzionale che riguarda i magistrati. Pur tuttavia, se la stessa si vuole mantenere, credo si debba farlo con il doppio intervento proposto dall'emendamento: all'articolo 2, quando si parla dell'attività dell'avvocato; all'articolo 23, comma 3, quando si parla delle funzioni del Consiglio dell'ordine.

L'emendamento 2.229 apre un tema assai complicato, su cui credo che il relatore e il Governo debbano soffermarsi anche per controllare l'armonicità dell'eventuale testo risultante con altre disposizioni di legge. L'emendamento propone di aggiungere i procedimenti di mediazione e di conciliazione alle attività esclusive dell'avvocato. Credo fermamente che il futuro dei 230.000 avvocati che oggi praticano la professione nel nostro Paese implichi per le future generazioni che l'avvocatura nella sua prospettiva sia articolata su un modello diverso dall'attuale, sotto pena di veder sempre più crescere il contenzioso civile e penale, senza vedere una fine a quella che è ritenuta, e giustamente è detta, la crisi della giustizia nel nostro Paese. Uno dei modelli possibili, il cosiddetto modello francese, vede un numero ristretto di avvocati patrocinatori davanti alle corti e un numero assai più ampio di quelli che i francesi chiamano i consulenti giuridici, cioè tutti coloro che assistono i cittadini dando le loro prestazioni sia nella materia stragiudiziale sia nella sede della conciliazione e della mediazione che, come sappiamo, sono istituti da tempo conosciuti negli altri ordinamenti.

Pur tuttavia, non è possibile introdurre un diverso modello di questo tipo, almeno a mio modo di vedere, senza misure di accompagnamento. Pertanto questa proposta, nella problematicità di cui mi rendo conto, è comunque destinata ad essere una misura provvisoria, superata da una riconsiderazione più ampia del modello di sistema.

L'emendamento 2.249 si limita ad introdurre nella previsione di cui alla proposta del disegno di legge anche l'avvocato stabilito. Una volta che lo stesso esiste, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, deve essere ricompreso nelle specificazioni previste da questa norma.

Infine, il comma 6 dell'articolo 2 si riferisce alla consulenza legale. Il testo presentato all'Assemblea è già un testo su cui la Commissione aveva accolto l'emendamento da me proposto durante l'esame in quella sede. L'emendamento 2.251 è una proposta di perfezionamento che vuole estendere al giurista d'impresa che lavora per un gruppo collegato di imprese la possibilità di svolgere il lavoro di consulenza per il proprio datore di lavoro o, meglio, per tutte quelle società raccolte nell'unico contenitore del suo sostanziale datore di lavoro. Quindi, è un ampliamento di possibilità.

L'emendamento 2.253 è una proposta di cautela che fissa il principio che l'attività di consulenza legale non svolta dall'avvocato non può essere oggetto di cessione a terzi. Stabilisce quindi che non possano essere svolti servizi di consulenza legale che, ancorché abbiano origine da un avvocato, siano poi in concreto distribuiti da un soggetto diverso dall'avvocato e che non possa dunque esservi aggiramento della norma che impedisce che so-

cietà non di avvocati possano svolgere surrettiziamente la professione legale.

Saluto ad una delegazione della Commissione agricoltura del Parlamento romeno

PRESIDENTE. Colleghi, è presente nelle tribune una delegazione dei componenti della Commissione agricoltura del Parlamento romeno, alla quale va il saluto dell'Aula. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198 (ore 16,48)

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Signor Presidente, intervenendo per illustrare gli emendamenti da noi presentati all'articolo 2, vorrei cogliere l'occasione anche per dare una garbata risposta alla sollecitazione intelligente e cortese, com'è nel suo stile, della collega Poretti che questa mattina, notando la mia assenza – della quale mi dolgo, anche se dovuta ad impegni politici esterni – si rammaricava per il mancato sostegno a tante iniziative comuni, come attestato dagli emendamenti molto simili.

Vorrei però in qualche modo contestarle una cosa, senatrice Poretti: la fonte dalla quale secondo lei io e i miei colleghi del Movimento per le Autonomie avremmo attinto non sono i siti Internet, *Facebook* o quant'altro; si tratta, piuttosto, di una fonte assolutamente trasparente, quale quella dell'ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), cui si aggiungono le notazioni che ci sono giunte dall'Unione giovani avvocati italiani, dalla Federazione italiana giovani avvocati e dall'*Antitrust*, che abbiamo raccolto, sempre attraverso Internet, e che abbiamo ritenuto di condividere.

Ho letto bene sul sito che l'ADUC aveva individuato in lei, nel senatore Ichino, nel collega Perduca e nella presidente Bonino gli interlocutori privilegiati di questa attività; ma il fatto che queste istanze fossero così ben rappresentate, non impedisce che altri, pieni di buona volontà ed intenzionati a far bene questo lavoro, vogliano condividere tale sforzo. *(Applausi dei senatori Perduca e Poretti).*

Per questa ragione, condividendo l'impostazione di queste associazioni dei consumatori, confermiamo per intero la bontà dei nostri emendamenti all'articolo 2, soprattutto per la parte volta ad escludere le esclusive e ad estendere l'obbligo dell'avvocato per attività non strettamente giurisdizionali. Infatti, se c'è una filosofia che io contesto nel provvedimento del Governo, che ha sancito un patto evidente con la «corporazione» rispettabilissima e nobilissima dell'avvocatura italiana, è che, sul presupposto di una formazione inadeguata e di un accesso indiscriminato che determina la moltiplicazione del numero degli avvocati, si abbia un abbassa-

mento della tecnica del diritto nel nostro Paese, con una scarsa qualità della professione.

L'obiettivo però è molto diverso ed emerge da tutto il contesto del disegno di legge: si tratta di ridurre, infatti, in modo drastico il numero degli avvocati e garantire ai sopravvissuti, perlopiù anziani, di grande forza anche contrattuale nel rapporto con le giovani generazioni, introiti sempre più cospicui, che rafforzino la condizione di privilegio dei vertici professionali.

Noi riteniamo invece che, in sintonia con le prescrizioni dell'Unione europea – alle cui autorevoli raccomandazioni dovremmo attenerci, visto che tante volte ci vantiamo con convinzione di essere in Europa – e in armonia con le aspirazioni tipiche di un Paese che vuole liberalizzare – ed il partito di maggioranza relativa evoca tanto spesso la libertà ed il tema delle liberalizzazioni – si dovrebbe cominciare a liberalizzare anche l'accesso a questa categoria.

Non si capisce inoltre perché debba essere stralciata la riforma della professione forense dal tema più ampio della riforma degli ordini professionali, considerato che, mentre in quel contesto si fa la scelta di una vasta liberalità e di una grande apertura, in questo caso invece, forse per la forza della «corporazione», che è un'antica tradizione italica che non viene mai meno, si impone al Parlamento di legiferare solo su questa materia per garantire il privilegio della «casta sacerdotale» degli avvocati. *(Applausi dei senatori Burgaretta Aparo, Perduca e Poretti).*

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento 2.207, vorrei aggiungere la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Ichino, e magari, anche in virtù di questa aggiunta, prendere un minuto in più nell'illustrazione dell'unico emendamento a mia prima firma all'articolo 2. Ci tengo anche a sottolineare che l'appello formulato poc'anzi dalla senatrice Poretti circa la presenza in Aula del senatore Pistorio era in virtù delle capacità di convinzione che il senatore Pistorio ha manifestato nell'esprimere il motivo della sua adesione a determinati tipi di suggerimenti. La delegazione radicale non ha assolutamente alcun tipo di problema; anzi, lavora da sempre come tradizione politica a fonte aperta, ritenendo come si possa valorizzare, e persino migliorare, il proprio lavoro (tant'è vero che prima un emendamento è stato in parte modificato), sapendo che chi farà proprio un emendamento, riuscirà, anche in virtù della qualità del lavoro svolto, a motivarlo. L'assenza era stata notata per la mancanza di sostegno a questo processo emendativo.

L'articolo 2, in aggiunta alle attività già riservate, prevede di estendere l'esclusività della professione alle seguenti attività: l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di conciliazione e mediazione (in particolare al comma 5 dell'articolo 2); l'assistenza, la rappresentanza e la difesa, salve le specifiche competenze di altri professionisti, in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare (in particolare al

comma 6 dell'articolo 2); l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve specifiche competenze di altri professionisti espressamente individuati nel comma 7. I nostri emendamenti vogliono inserirsi in tutte queste specifiche competenze esclusive, cercando di riaprire, anche ad altri soggetti, la possibilità di prenderne parte.

L'attribuzione di ambiti di esclusiva in capo a determinati soggetti costituisce una restrizione grave, secondo noi, della concorrenza (più volte stigmatizzata dall'*Antitrust)*, in quanto riserva solo a questi ultimi la possibilità di operare nei relativi mercati, offrendo loro una protezione legale dalla concorrenza di altri soggetti che potrebbero offrire gli stessi servizi. L'esclusiva, dunque, pone un limite alle libertà economiche degli operatori e contestualmente restringe le possibilità di scelta degli utenti del servizio che sono costretti a rivolgersi solo ai soggetti individuati dalla legge.

La restrizione, da un lato, comporta l'attenuarsi degli stimoli al miglioramento delle prestazioni offerte e, dall'altro, aggrava i costi in capo agli utenti dei servizi che si trovano esposti al potere economico della categoria titolare della riserva.

L'ordinamento comunitario, però, pone esplicitamente come regola la libertà di concorrenza e come eccezione l'attribuzione legale di esclusive, che comunque devono essere giustificate dal perseguimento di interessi generali. La severa giurisprudenza della Corte di giustizia presidia l'osservanza di questi princìpi, applicando un penetrante controllo delle legislazioni degli Stati membri, secondo il criterio della proporzionalità.

Nel nostro ordinamento, in senso analogo, la Corte costituzionale, con la sentenza del 12 luglio 1995, n. 345, ha chiarito che l'attribuzione di esclusive deve rispondere alle esigenze della società nel suo complesso e non dei singoli ordini, come invece questo disegno di legge prevede.

Riteniamo che, se per le attività tipiche e peculiari della professione forense, ossia la rappresentanza, l'assistenza e la difesa in giudizio, può apparire legittima l'imposizione di un'esclusiva, per tutte le altre attività, che il disegno di legge in questione intende escludere dal regime di libertà di accesso, la giustificazione manca del tutto. L'iscrizione all'albo degli avvocati – come abbiamo detto anche in fase di discussione generale – non è certo in grado di garantire, di per sé, la reale ed effettiva conoscenza di tutte le nozioni rilevanti in tutti quegli ambiti nei quali si vorrebbe imporre l'esclusiva.

La necessaria presenza di un avvocato nella veste del difensore, anche nelle procedure extragiudiziali e conciliative, a nostro modo di vedere, rischia di pregiudicare del tutto il concreto funzionamento delle stesse e perciò dì vanificare gli effetti deflattivi sul contenzioso ordinario dei recenti interventi legislativi di riforma del processo civile.

In conclusione, il legislatore dovrà valutare molto attentamente, secondo noi, le conseguenze negative dell'eventuale approvazione del disegno di legge qualora non dovesse venire emendato nella direzione in cui molti Gruppi dell'opposizione hanno presentato degli emendamenti. L'estensione degli ambiti di esclusiva non comporta un effettivo accresci-

mento della tutela degli assistiti, ma determina altresì una restrizione della concorrenza tra professionisti attivi nel settore legale.

Ringrazio per l'attenzione e rinnovo ancora una volta l'invito alla partecipazione attiva alla difesa degli emendamenti perché mi par di capire che in alcune circostanze, poc'anzi, la partecipazione stessa ha contribuito a far mutare in corso d'opera alcuni dei pareri del relatore e del Governo. *(Applausi della senatrice Poretti).*

CENTARO *(PdL)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.245 viene incontro ad alcuni rilievi svolti nel corso della discussione dal collega Ichino con riferimento alla possibilità che uffici legali di associazioni di categoria e sindacati svolgano attività di consulenza. Tutto questo è contemplato nell'emendamento 2.245, ma non condivido la possibilità, che lui adombrava, che ex dipendenti di queste associazioni ed enti possano, una volta concluso il rapporto di lavoro, continuare a svolgere attività di consulenza legale, perché sarebbe un modo surrettizio anche per dribblare quelle procedure di approdo all'attività di avvocato attraverso una serie di scuole di specializzazione, concorso, abilitazione e così via. Quindi, chiaramente, si potrebbe costituire una seconda via che darebbe anche meno certezze di qualificazione.

PASTORE *(PdL)*. Signor Presidente, ho presentato il solo emendamento 2.226, che riguarda i commi 5 e 6 dell'articolo 2. La parte che riguarda il comma 5 sposa in pieno la tesi dell'esclusività della funzione della rappresentanza in giudizio della difesa agli avvocati. Se il relatore ha la bontà di ascoltarmi....

PRESIDENTE. Senatore Valentino, il senatore Pastore sta richiamando la sua attenzione.

PASTORE *(PdL)*. La ringrazio.

Condivido pienamente il comma 5, perché non mi appartiene la visione romantica prospettata da qualche collega dell'opposizione degli «avvocati fai da te», improvvisati, che assumono una difesa in giudizio con scarsa o nulla esperienza e che quindi incappano sicuramente nei trabocchetti non solo delle norme sostanziali ma in quelle di procedura, che sono altrettanto delicate quanto le norme sostanziali. Invece ho una visione assolutamente conforme a quella del disegno di legge tant'è che il comma 5, che io riscrivo, tende ad evitare un equivoco, cioè che la deroga all'esclusiva degli avvocati nell'esercizio della difesa possa riguardare la stessa funzione dell'avvocato.

Se il relatore legge il comma 5, così com'è stato scritto nel testo del disegno di legge, «sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge (...)», può trarre dalla lettura che l'avvocato potrebbe essere privato non solo dell'esclusiva ma della stessa facoltà di difendere in determinati giudizi.

La mia riformulazione tende invece a confermare che comunque all'avvocato compete il diritto di difesa in via esclusiva salvo che l'esclusiva sia modificata dalla norma di legge.

Ma quello che più mi interessa è la riscrittura del comma 6, che riguarda la consulenza legale e l'assistenza stragiudiziale. Così com'è formulata, la norma può indurre a ritenere che solo in caso di espresse previsioni di legge questa consulenza non possa essere formulata da altri soggetti, sia professionisti, sia titolari di funzioni alle quali si riconosce una certa autorevolezza in materia giuridica. Faccio l'esempio, che è stato fatto anche nel corso del dibattito, dei professori universitari in materia giuridica, i quali magari non sono iscritti all'albo degli avvocati e che sono chiamati spesso a formulare e sottoscrivere pareri *pro veritate* che sono vere e proprie forme di consulenza legale.

Mi riferisco anche ad altre figure professionali che svolgono consulenza legale nel proprio ambito, ma i cui ordinamenti professionali, che chiaramente sono anteriori all'entrata in vigore di questo testo, non contengono magari, nel corpo della legge, una previsione di tal fatta. Credo che si tratti di una questione estremamente delicata. Non ritengo che il diritto comunitario abbia liberalizzato tutto, né che le professioni siano equiparabili all'attività di impresa, né che il sistema ordinistico sia ripudiato o sia lontano dai modelli europei: anzi, è accettato ed è ben presente non solo in Italia. Però mi preoccupano certe formule legislative che possono, nell'ambito di categorie che svolgono attività di questo tipo, apparire troppo radicali, e quindi mi permetto di formulare questo emendamento, naturalmente augurandomi che il relatore e il Governo possano trovare una soluzione a questo che è uno dei problemi più acuti e più specifici dell'elencazione delle attribuzioni all'avvocatura.

È chiaro che l'avvocato ha competenza ampia ed illimitata proprio per la formazione che ha, ma è altrettanto vero che in altri settori vi sono professioni o comunque soggetti che in altri campi specifici possono fornire autorevolmente consulenze allo stesso livello. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Garavaglia Massimo).*

BETTAMIO *(PdL)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.233 da me presentato, che tende a sopprimere il comma 6 dell'articolo 2, si giustifica con il timore che imprese, associazioni e altri enti o istituzioni, in virtù dell'articolato attuale, non possano più continuare a prestare assistenza e consulenza legale a beneficio dei propri associati, ed è per questo che il comma 6 è probabilmente dannoso per queste categorie.

Credo tuttavia, benché sia una formula per così dire all'italiana, che l'emendamento 2.245, presentato dai senatori Centaro, Mugnai e Amato, possa ovviare al timore che avevo espresso e che avevo sostanziato con la richiesta di sopprimere il comma 6. A questo punto, se il relatore mi conferma quanto ho appena detto, ritiro l'emendamento 2.233 e, se i colleghi sono d'accordo, aggiungo la mia firma all'emendamento 2.245.

SACCOMANNO *(PdL)*. Signor Presidente, con l'emendamento 2.234 mi sono approcciato al disegno di legge in esame certamente non come giurista né come cultore della materia, ma come semplice parlamentare, che tra l'altro si trova frequentemente, anche per la propria professione, a doversi interessare di argomenti attinenti consulenze varie od altro.

Ritengo che l'ipotesi della soppressione del comma sia probabilmente esagerata e che, come diceva poc'anzi il senatore Bettamio, si possa ricercare una giusta mediazione, ma con il comma 6 dell'articolo 2, in una materia che indubbiamente va riorganizzata e rivista, come proponeva in modo suggestivo il senatore Caruso, con delle proposizioni concrete, i relatori in questo frangente hanno utilizzato la mannaia, intervenendo in un modo pesante in una materia da rivedere.

Quali sono le attenzioni che mi premuro invece di sottolineare in questa Aula? Probabilmente, è una norma da armonizzare con molte altre. L'ultimo decreto legislativo sulla mediazione e conciliazione e ciò che in quel decreto legislativo viene previsto e consentito in termini di conciliazione, con la possibilità a diverse altre figure di potere accedere a tali difese ed a questi dati, non mi sembra sia in armonia con quanto si prevede in questo articolo. Oltretutto, mi sembra che si intervenga in modo pesantissimo in un mercato culturale di qualità, quale quello delle consulenze altamente professionali. Una consulenza altamente professionale, pur rimanendo consulenza e pur rimanendo occasionale, secondo tutte le statistiche è di qualità nella misura in cui essa viene richiesta da molti. Anche quella prestazione occasionale deve essere allora concessa perché tale non rimarrà, ma diverrà di largo utilizzo. Sono molte le amministrazioni che si rivolgono con supporti importanti ai pareri *pro veritate* di illustri docenti e consulenti.

Ritengo che in questo ambito ed alla luce di tali possibilità vada rivista tale organizzazione. Quindi, nel presentare l'emendamento 2.234 chiedo al relatore di voler valutare come armonizzare la norma generale dell'articolo 2 anche con queste attività e con questi interessi preminenti nell'attività pubblica e sociale. *(Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Morando e Garavaglia Mariapia).*

VALDITARA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA *(PdL)*. Signor Presidente, avevo aggiunto la mia firma all'emendamento 2.233 del senatore Bettamio e quindi a questo punto, avendolo egli ritirato, lo faccio mio. Chiedo al relatore, ma di questo ne parleremo magari in sede di votazione, una riformulazione dell'emendamento 2.245 dei senatori Centaro, Mugnai e Amato; dopodiché deciderò se mantenere l'emendamento 2.233.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.2, identico agli emendamenti 2.200 e 2.201.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 2.202, 2.203, 2.204 e 2.205.

L'emendamento 2.206 è stato ritirato.

Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.5 (su cui comunque la 5ª Commissione ha espresso parere contrario), 2.212 e 2.213.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 2.214 e contrario agli emendamenti 2.215 e 2.6.

Gli emendamenti 2.216 e 2.217 sono stati ritirati.

Sull'emendamento 2.218 c'è un parere contrario della 5ª Commissione, altrimenti il relatore avrebbe espresso parere favorevole.

Esprimo inoltre parere contrario agli emendamenti 2.219, 2.220, 2.221 e 2.222.

Esprimo quindi parere favorevole agli emendamenti 2.223 e contrario agli emendamenti 2.224, 2.225, 2.226, 2.227, 2.228, 2.229, 2.230, 2.231, 2.232, 2.233, identico agli emendamenti 2.234, 2.235, 2.236 e 2.237, 2.238 e 2.239.

Mentre formulo un invito al ritiro dell'emendamento 2.240, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.241, 2.242, 2.243 e 2.444, mentre il parere sull'emendamento 2.245 è favorevole se si aggiunge, in fine, la seguente formulazione: «È fatta salva la possibilità di svolgere consulenza legale per i professori universitari di materie giuridiche laureati in giurisprudenza».

Gli emendamenti 2.246, 2.247, 2.248 e 2.249 sono assorbiti.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.250, 2.251 e 2.252.

L'emendamento 2.253 è assorbito.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.254, 2.255, 2.256, 2.257 e 2.258.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.200, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, e 2.201, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.202, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.203, presentato dal senatore Caruso, identico agli emendamenti 2.204, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, e 2.205, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.206 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.207, sostanzialmente identico all'emendamento 2.208.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, l'intento dell'emendamento 2.207 è quello di snellire il comma 2 dell'articolo 2, sostituendo l'attuale formulazione con la seguente: «L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti».

Tutta la parte iniziale, ossia «L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione», a nostro parere procede nella direzione opposta rispetto a quella che abbiamo cercato di seguire nella preparazione e presentazione di tutti i nostri emendamenti, secondo i quali non si vuole affidare in maniera esclusiva all'avvocato, per come viene descritto da tale disegno di legge, la possibilità di garantire, difendere e tutelare i diritti degli individui.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.207, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.208, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

CARUSO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO *(PdL)*. Signor Presidente, stavo cercando di attirare la sua attenzione perché forse c'è un malinteso. A me non sembra di aver ritirato – ma posso sempre farlo – gli emendamenti 2.206, 2.216 e 2.217, di cui precedentemente – le ripeto che sto cercando di attirare la sua attenzione da parecchio tempo – il relatore ha comunicato il ritiro. Io non ricordo di averlo fatto.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti non risultano ritirati dal proponente, invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi su di essi.

VALENTINO, *relatore*. Invito il senatore Caruso a ritirare gli emendamenti 2.206, 2.216 e 2. 217, altrimenti il parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, accetta l'invito al ritiro?

CARUSO *(PdL)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti.

Dopo aver accolto l'emendamento 2.2 e gli altri identici, abbiamo stabilito che in futuro sarà possibile avere – perché questo è un provvedimento che apre la pista alla riforma delle professioni – un dentista occasionale o un ingegnere per *hobby* e, forse, anche un avvocato che versi in una situazione di incompatibilità. Ritiro, comunque, gli emendamenti per disciplina di Gruppo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.209, identico all'emendamento 2.210.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signor Presidente, gli emendamenti identici 2.209 e 2. 210 iniziano a sollecitare l'attenzione su questa riserva dell'attività dell'avvocato.

Il comma 2 dell'articolo 2, che andiamo ad emendare, recita così: «L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione,»

– tanto di cappello al compito tanto arduo dell'avvocato di fare giustizia nella società – «ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede». Forse sarebbe il caso di sopprimere le parole «in ogni sede», innanzitutto perché non hanno alcun significato: in ogni sede, infatti, significa dappertutto e, siccome si parla di giustizia nella società, mi chiedo cosa dovranno fare gli avvocati di domani per essere una sorta di paladini di un mondo più giusto in cui tutto va bene. Altrimenti, «in ogni sede» va interpretato nel senso di restrizione e, in questo modo, si iniziano a colpire anche quelle sedi che venivano citate poco fa e che interessano leggi approvate da poco. In particolar modo, ci si riferisce a tutte quelle attività di conciliazione, di mediazione, che servono molto a snellire l'apparato della giustizia, ma inserendo le parole «in ogni sede» in realtà si mette un'ipoteca su quelli che saranno invece compiti solo ed esclusivamente dell'avvocato.

In realtà, in particolare nel comma 6, il disegno di legge fa ulteriori specificazioni, però credo che sarebbe opportuno eliminare la dizione «in ogni sede» al comma 2, perché non ha senso da un punto di vista logico ed interpretativo. Ha infatti un significato di restrizione che è limitativo per gli utenti e per chiunque ha bisogno di avere un qualsiasi tipo di consulenza: chi ha bisogno di conciliare o pattuire deve assolutamente rivolgersi ad un avvocato.

Di citazioni ne abbiamo già fatte altre in merito a direttive europee. In questo caso, cito una sentenza di maggio 2006 della Cassazione che riprendo dal *dossier* del Servizio studi del Senato, in cui testualmente si dice: «La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio, comunque di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo. Al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali».

Praticamente con la norma in esame si va invece ad inficiare questo principio perché si dice che «in ogni sede» c'è bisogno dell'avvocato, ovviamente iscritto all'albo.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.209, presen-

tato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 2.210, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.211, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.5 (testo 2) è accantonato, in attesa che la 5ª Commissione esprima il proprio parere.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.212, identico all'emendamento 2.213.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, gli emendamenti 2.212 e 2.213 sono relativi a ciò che secondo noi deve essere necessario per l'esercizio della professione dell'avvocato, ossia non «l'iscrizione ad un albo circondariale», bensì «il superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 46». Questo, secondo noi, va ancora una volta a tutelare chi entra e non chi è già all'interno dell'ordine stesso, fermo restando che saremmo anche dell'opinione di abolire l'ordine, ma di questo magari parleremo un'altra volta.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.212, presen-

tato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 2.213, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Mi scusi, Presidente, ma ci siamo per un attimo distratti e, quindi, vorrei chiederle di ripetere la votazione. *(Commenti dal Gruppo PdL)*. Chiedo scusa all'Aula. *(Commenti del senatore Asciutti).*

PRESIDENTE. Non saprei dirle di no, senatrice, e quindi intendiamo ritirata la sua richiesta.

Metto ai voti l'emendamento 2.214, presentato dal senatore Centaro.

È approvato.

Informo che dell'emendamento 2.215 è stata presentata una riformulazione e, quindi, esso viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Poiché ho appreso che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario in merito alla prima stesura dell'emendamento 2.215, l'ho riformulato. Non consentire ai magistrati o ai docenti universitari di materie giuridiche di accedere all'albo professionale se non attraverso un esame mi sembra in qualche modo surreale.

MORANDO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(PD)*. Presidente, vorrei capire se sono state presentate altre riformulazioni agli emendamenti che stiamo esaminando, perché ricordo che su di essi la Commissione bilancio ha espresso regolarmente il proprio parere.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.215 è stato riformulato dal presidente D'Alia e quindi verrà trasmesso, per il parere, alla Commissione bilancio, la quale deve riunirsi.

MORANDO *(PD)*. Mi scusi, Presidente, ma sono intervenuto in quanto nessuno ha accennato ad una riformulazione, ed è stato testé detto che la Commissione bilancio non ha espresso il proprio parere. Questo non risponde a verità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

VALDITARA *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei fare solo una rapida dichiarazione di voto su questo emendamento in attesa peraltro di esaminare la riformulazione dell'emendamento 2.215, sul quale eventualmente potrei esprimere voto favorevole.

Desidero sottoporre all'Aula il seguente problema. Si tratta, in sostanza, della possibilità per i professori universitari in materie giuridiche di essere iscritti di diritto nell'albo degli avvocati. Credo che ben cinque argomentazioni depongano in favore di questa normativa, che è quella vigente e che il disegno di legge chiede invece di abrogare.

Un professore universitario in materie giuridiche contribuisce ad esaminare il futuro avvocato e fa parte della commissione di abilitazione per l'avvocatura. L'avvocato, nell'esercizio della sua professione, si rifà alla dottrina e alla giurisprudenza, ossia si rifà in buona parte agli scritti dei professori universitari. Gli avvocati sono talvolta chiamati ad insegnare nelle università come professori a contratto. Esiste una tradizione particolarmente illustre e cito soltanto come esempi Emilio Betti e Santoro Passarelli.

Di fronte a poche decine di persone che andrebbero ad inserirsi nell'albo degli avvocati, reputo una norma di questo tipo assolutamente incongruente e incomprensibile.

Quindi, in attesa di esaminare il nuovo testo dell'emendamento 2.215, mi astengo sulla votazione dell'emendamento 2.6 e premetto che esprimerò un voto favorevole sull'emendamento 2.215, laddove la riformulazione fosse congruente con le argomentazioni appena svolte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. *(Vivaci commenti dai Gruppi PD e IdV).*

Colleghi, vi invito a sedervi. Se ognuno si siede al proprio posto, agevoliamo il lavoro del senatore Segretario.*(Vivaci commenti dai Gruppi PD e IdV).*

Il senatore segretario Di Nardo deve girare per tutti i banchi o c'è un'indicazione specifica?

Ho capito che c'è un ostruzionismo di maggioranza e di minoranza.

GARRAFFA *(PD)*. Collega Di Nardo, guarda vicino alla senatrice Colli. *(Commenti dei senatori Ferrara e Vizzini).*

BAIO *(PD)*. Guardi in prima fila, vicino ai senatori Gramazio e Ciarrapico.

LEGNINI *(PD)*. Ci sono altre schede da controllare.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, deve indicare nominativamente.

LEGNINI *(PD)*. Vicino al senatore Castro – per esempio – c'è una luce accesa e vogliamo sapere a chi corrisponde la scheda.

PRESIDENTE. Abbiamo già fatto questo controllo.

LEGNINI *(PD)*. In secondo luogo, Presidente, non capisco perché l'attività di controllo debba essere svolta da un solo senatore Segretario e non da due, al fine di rendere il tutto più efficiente.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, vorrei pregarvi di sedere ciascuno al proprio posto, perché è davvero impossibile per un solo senatore Segretario controllare tutti i banchi.

Ricordo che gli emendamenti 2.216 e 2.217 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 2.218, identico agli emendamenti 2.219 e 2.220, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

GERMONTANI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMONTANI *(PdL)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.218, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, è in realtà di grande importanza. Esso prevede che l'iscrizione ad un albo circondariale comporti per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi prece-

denti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione.

Questo è un tema che negli ultimi tempi è stato particolarmente sentito e analizzato da più parti dell'avvocatura e dalle varie anime associative, sia in sede penale che in sede civile. Per questo motivo molti ordini forensi, per esempio i comitati pari opportunità, hanno avvertito la necessità e l'esigenza di giungere alla sottoscrizione di protocolli d'intesa che fossero utili strumenti per l'attuazione del principio di parità di genere e per la rimozione di disparità di trattamento in ambito legale. Questi documenti, recepite le esigenze che si sono manifestate nelle varie componenti dell'avvocatura, si sono dimostrati idonei per promuovere tra tutti gli operatori di giustizia (avvocati, magistrati) ogni iniziativa necessaria per la sensibilizzazione sui temi dell'astensione dell'avvocato donna per il periodo corrispondente al congedo di maternità.

Bisogna ricordare che la donna avvocato, come libera professionista, non vede assolutamente garantito e tutelato il diritto alla maternità, come avviene invece per le lavoratrici dipendenti e per le stesse donne magistrato. È quindi un tema importante. La stessa commissione pari opportunità del Consiglio nazionale forense ci ha sollecitato in questo senso, perché evidentemente si tratta di tutelare il diritto dell'avvocato donna all'esercizio della professione, nel rispetto ed in attuazione degli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione.

Vorrei soltanto ricordare che si tratta di un'azione positiva importante e che la norma di cui si chiede con questo emendamento l'approvazione costituirebbe – visto e considerato che c'è il parere negativo solo della Commissione bilancio, perché so che era condiviso nel merito dal relatore – un avanzamento sociale ed etico, nonché un adeguamento: agli articoli della Costituzione; al Trattato CEE, come modificato dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona; a numerose direttive che riguardano l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione e la promozione; alla legge 8 marzo 2000, n. 53, per la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare i tempi di vita e di lavoro; alla sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005; alla direttiva n. 73 del 2002 in materia di parità di trattamento tra uomini e donne; al decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità); alla legge 24 febbraio 2006, n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti; allo stesso codice deontologico forense.

Ha citato alcuni degli atti legislativi che toccano il tema della rimozione delle situazioni di discriminazione tra tutte quelle di genere, obiettivo primario che l'Unione europea si è data in questi ultimi anni. Quindi, un'azione positiva atta e finalizzata alla realizzazione della parità tra i generi.

Nella professione forense si è sentita e si sente fortemente la necessità di recepire queste disposizioni per attuare misure di parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, dando in

questo modo il via alla costituzione dei comitati pari opportunità presso gli ordini forensi, organismi paritetici con funzioni consultive e di promozione delle politiche di azioni positive.

Concludo dicendo che, sulla base delle problematiche emerse da un recente progetto del Censis, dal titolo «Dopo le buone teorie, le proposte. Programma di ricerca-intervento per le donne avvocato», ultimato nel febbraio 2010, che ha tenuto conto del ruolo di cura e del necessario bilanciamento di questo ruolo con le esigenze di una professione sempre più competitiva, uno dei principali compiti che la commissione pari opportunità del Consiglio forense ha ritenuto di avere è stato proprio quello di suggerire la produzione di questo emendamento, con un testo in linea con la normativa nazionale e sovranazionale indicata.

Il tema quindi è di particolare importanza e non può essere sottovalutato. Lo stesso relatore ne ha convenuto per quanto riguarda il merito dell'emendamento 2.218. Nonostante il parere negativo della Commissione bilancio, chiedo che su questo tema vi sia una forte attenzione e al riguardo formulo un ordine del giorno impegnativo per il Governo affinché alla prima occasione utile si possa rendere giustizia ad un mondo importante, superiore a quello degli uomini avvocati in termini di presenze. Le donne che vincono i concorsi sono più numerose degli uomini, e ottengono anche risultati migliori.

Considerato ciò, chiedo al relatore se è possibile accogliere un ordine del giorno in cui si preveda un impegno forte per il Governo a trattare il tema alla prossima occasione. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Astore).*

PRESIDENTE. Senatrice Germontani, la invito a presentare un ordine del giorno sul quale poi sentiremo il parere del relatore.

BUGNANO *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO *(IdV)*. Signor Presidente, volevo capire se solo l'emendamento a firma della senatrice Germontani non ha il parere favorevole della 5ª Commissione o anche gli altri, perché se così fosse non ne voteremmo nessuno.

PRESIDENTE. Senatrice Bugnano, anche gli altri identici emendamenti hanno il parere contrario della 5ª Commissione; potrebbe presentare pertanto un ordine del giorno sullo stesso argomento, che tra l'altro mi sembra molto interessante.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signor Presidente, faccio mie le osservazioni della senatrice Germontani. Sull'emendamento 2.218 vi è un parere negativo della Commissione bilancio che in realtà, visto il parere del relatore, potrebbe anche essere superato con la richiesta di votazione da parte di un certo numero di colleghi, richiesta che peraltro non intendo avanzare avendo presentato un emendamento successivo, il 2.219, identico a quello della senatrice Germontani.

Comunque, considerata anche l'attenzione della senatrice Bugnano dell'Italia dei Valori, credo che potremmo presentare insieme un ordine del giorno, anche se l'osservazione della Commissione bilancio sarebbe a mio avviso da sviscerare, visto che la tutela della maternità in realtà dovrebbe essere coperta dalla Cassa nazionale forense e considerato tra l'altro che questo emendamento viene sollecitato soprattutto dalle donne avvocato.

Credo pertanto sia utile, con il consenso del relatore, presentare un ordine del giorno che raccolga le indicazioni provenienti da questi due emendamenti.

PRESIDENTE. In attesa che pervenga alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno, passiamo alla votazione dell'emendamento 2.221.

* ICHINO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, chiedo al relatore che cosa significa il comma 4 dell'articolo 2, che recita: «Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge». Finché si tratta dell'ordine forense il concetto è chiaro, ma nel caso dell'avvocato, che è un lavoratore autonomo come tutti gli altri liberi professionisti, non vogliamo certo dire che non è soggetto al codice deontologico o che non è soggetto alle disposizioni contrattuali pattuite con il cliente.

Allora, se non si tratta di questo, mi chiedo quale sia la funzione della disposizione che stiamo esaminando, se non un'enunciazione puramente retorica. Ma questo non mi sembra abbia senso in un provvedimento legislativo che dovrebbe essere formulato in modo rigoroso e quindi usare espressioni cui corrisponda sempre un senso univoco.

Se il relatore vuole specificare da che cosa si intende esentare l'avvocato con questo comma, potremmo valutare il senso della norma; se, invece, non c'è risposta su questo punto, mi sembra francamente che sia il caso di sopprimere il comma 4. Per questo motivo abbiamo presentato l'emendamento soppressivo 2.221.

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. Signor Presidente, le osservazioni sempre molto acute del professore senatore Ichino nel caso di specie non sono convincenti. Mi riferisco, in particolare, all'esempio fatto dal collega Ichino secondo cui, essendo scritto al comma 4 che l'avvocato e l'Ordine forense sono soggetti soltanto alla legge, essi non sarebbero soggetti al contratto; in proposito posso soltanto ricordare che il contratto è disciplinato secondo la legge, per cui è sempre la legge che disciplina il contratto.

Parimenti, il codice deontologico è fissato per legge o per norma secondaria, per cui l'espressione contenuta all'articolo 2, comma 4, ha una sua ragion d'essere, perché rispetto della legge significa rispetto anche dei contratti da essa disciplinati, nonché rispetto della deontologia, che è disciplinata dalla legge o da norma secondaria. Tutto ciò a prescindere dal fatto che l'emendamento 2.223, su cui è stato già preannunciato il parere favorevole del relatore e del Governo, riscriva la norma in maniera più acconcia.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO *(PdL)*. Signor Presidente, il senatore Longo ha anticipato buona parte dei temi. Intervengo solo per precisare che la formulazione della norma va intesa come una sottolineatura dell'autonomia dell'avvocato, il quale, nell'espletamento del suo mandato, può assumere ogni determinazione ed è soggetto esclusivamente alla legge, in modo da essere con essa coerente.

* ICHINO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Mi scusi, signor Presidente, ma alla mia domanda non ho avuto risposta né dal relatore, né dal collega Longo. Quello che vorrei sapere è qual è la soggezione dell'avvocato che si vuole eliminare o evitare con la previsione contenuta al comma 4 dell'articolo 2. Che cosa temiamo? Non si capisce da quale potere si voglia emancipare l'avvocato, dal momento che è assolutamente ovvio che egli è soggetto alla legge come tutti gli altri cittadini.

Se non siete in grado di rispondere a questa domanda, il comma 4, nel migliore dei casi, è privo di significato. Quindi va soppresso. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.221, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Non è approvato.

MORANDO *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Colleghi, invito ciascuno a rimanere al proprio posto.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, mi dispiace dover rilevare che, allorquando da parte nostra viene richiesta la controprova, lei sistematicamente indugia, aspetta. Il Regolamento, però, da questo punto di vista è chiarissimo, prevedendo che, nel momento in cui si chiede la controprova, immediatamente deve essere ordinata la chiusura delle porte e deve disporsi il voto.

La invito dunque, Presidente, ad attenersi al Regolamento. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.222, presentato dal senatore Caruso.

Non è approvato.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, abbiamo appena votato l'emendamento 2.222 che letteralmente recita: «L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge». Questo emendamento è stato respinto. L'emendamento 2.223, sul quale invece – contrariamente all'emendamento precedente – è stato espresso parere favorevole, dice la stessa cosa.

PRESIDENTE. Nell'emendamento 2.222 c'è una seconda parte.

LEGNINI *(PD)*. Ho capito, ma questa norma, cioè che l'avvocato nell'esercizio della sua attività è soggetto solo alla legge, in quanto ricompresa nell'emendamento precedente, è già stata oggetto di votazione. Quindi, l'emendamento 2.223 è precluso: non c'è alcun dubbio.

PRESIDENTE. Non abbiamo votato l'emendamento 2.222 per parti separate, abbiamo votato l'intero emendamento. Gli Uffici mi dicono così, senatore Legnini: vi è una prassi costante su questo tema.

LEGNINI *(PD)*. Non dipende dalla modalità di votazione, ma dall'oggetto.

FINOCCHIARO *(PD)*. È una prassi costante che si voti due volte sullo stesso oggetto?

PRESIDENTE. Nell'emendamento 2.222 vi sono una prima ed una seconda parte: è stato votato l'intero emendamento. Gli Uffici mi dicono che su questo punto vige una prassi costante.

FINOCCHIARO *(PD)*. Mi pare che sia contraria ai criteri di economicità e di comprensibilità delle votazioni, ma non voglio obiettare.

RUTELLI *(Misto-ApI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI *(Misto-ApI)*. Signor Presidente, vorrei che risultasse agli atti che nella precedente votazione con il sistema elettronico ho espresso un voto favorevole, ma il dispositivo non ha funzionato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.223.

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, abbiamo nel nostro ordinamento – credo – un unico precedente di una disposizione che indica la soggezione di una categoria soltanto alla legge. Questo precedente è l'articolo 101 della Costituzione, che per la sua collocazione sistematica ha un significato: «La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge». È un'affermazione di grande significato in un sistema – quello costituzionale italiano – che adotta la separazione dei poteri e il sistema complesso di controlli incrociati e di reciproche autonomie come una delle caratteristiche fondamentali dell'ordinamento repubblicano democratico.

Il fatto di ribadire in una legge ordinaria che gli avvocati sono soggetti soltanto alla legge non ha nessun significato, se non quello di una replica in tono minore. Mi lasci dire che è anche alquanto inadeguato al valore, alla funzione e alla dignità sociale della professione di avvocato introdurre questo principio a tutti i costi, magari sperando che un giorno o l'altro se ne possa avere, grazie ad un legislatore distratto, anche una versione di natura costituzionale. Messa così, questa previsione non ha assolutamente alcun senso.

Ho ascoltato con molta attenzione l'argomentare del senatore Longo e mi è sembrato un ragionamento tautologico che non portava da nessuna parte. Ho ascoltato con altrettanta attenzione l'intervento del professor Ichino e mi sono pienamente convinta, a questo punto, della ragionevo-

lezza dell'emendamento che avevamo presentato e che l'Aula ha invece respinto. La ragione è semplice: qual è questo potere di fronte al quale, peraltro con legge ordinaria, bisognerebbe ribadire la soggezione dell'avvocato soltanto alla legge? È davvero un *nonsense* e – lo ripeto – è un *nonsense* che, trattando gli avvocati come «figli di un Dio minore» (se l'ispirazione nasce dall'articolo 101 della Costituzione), non è degno della qualità, del valore e dell'onorabilità sociale della professione dell'avvocato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Signor Presidente, con tutto il rispetto per il collega Caruso, a cui chiedo un chiarimento sul significato di questa disposizione, non attribuisco una funzione così alta a questo testo. Attribuisco un'altra interpretazione, e per questo chiedo al collega se può preliminarmente dare un chiarimento: o questo comma – e quindi la circostanza che si dica che nell'esercizio della propria attività l'avvocato è soggetto solo alla legge – è una cosa ovvia, tautologica (chiamiamola come vogliamo: mi sembra anche questa estremamente surreale) oppure la fonte esclusiva dell'attività dell'avvocato, ivi comprese la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari, l'organizzazione del funzionamento degli organi professionali e quant'altro, non è soggetta all'esercizio del potere normativo secondario regolamentare, e quindi la si sottrae, da questo punto di vista – ciò che riterrei «cosa buona e giusta» – al potere normativo dell'Esecutivo, che lo esercita in condominio con il Consiglio nazionale forense.

Se la logica dell'emendamento suggerisce di riportare il testo dell'articolo alla circostanza per cui l'esercizio di tutta l'attività forense deve essere disciplinato esclusivamente dalla fonte primaria normativa, che è la legge e non altro, ciò comporta però una serie di conseguenze, insieme a un problema legato all'ammissibilità dell'emendamento, cioè la mancanza di emendamenti conseguentemente soppressivi, perché ogni parte del testo in cui si attribuisce alla fonte normativa secondaria (regolamento) di disciplinare alcune attività connesse all'esercizio della professione forense deve essere espunta, altrimenti non si comprende quale sia la logica del testo e di questo emendamento.

Prima di pronunciarsi sul voto, chiederei cortesemente al collega Caruso, proponente di questo emendamento, se è possibile, di chiarire il senso della sua iniziativa per farci comprendere anche come andremo avanti in caso di approvazione dell'emendamento stesso. *(Applausi del senatore Fosson).*

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. Signor Presidente, continuerò ad essere tautologico, così non sbaglio. Sono certo che l'emendamento soppressivo del comma 4 non è passato in Aula: quindi adesso il testo è quello originale, che recita: «Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'Ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge».

Se viene respinto l'emendamento Caruso, tautologicamente, rimane in vita l'attuale comma 4 dell'articolo 2. Non vi è dubbio: sarà banale, ma è così. Non comprendo (ma forse non lo devo comprendere) se la minoranza preferisce il vecchio testo, che è stato tanto criticato dal senatore Ichino, o il nuovo testo proposto dal senatore Caruso.

CARUSO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO *(PdL)*. Signor Presidente, mi spiace che il senatore D'Alia non abbia ascoltato l'intervento in cui ho illustrato questi emendamenti. Ho sommessamente detto che anche a me il comma 4 dell'articolo 2 sembrava una non utile parafrasi della norma costituzionale che riguarda i magistrati. Ma il senatore D'Alia sa, come so io, che, come si usa dire, «piuttosto che niente meglio piuttosto». Di qui l'emendamento a esito non fortunato che precede questo, che voleva distinguere tra coloro che svolgono funzioni nel contesto della professione – quindi, gli ordini ed il Consiglio nazionale – e l'avvocato nella sua attività, mentre quello in esame è la subordinata della subordinata sul piano logico e sul piano sostanziale, in quanto si limita all'avvocato e alla sua attività.

Per il resto, rimando a quello che dice il senatore Longo: se è preferibile il testo nella sua ipertrofia originaria, basta respingere l'emendamento ed il risultato è conseguito.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, il comma 4 dell'articolo 2 introduce una specificazione superflua. Stiamo approvando una legge che organizza e disciplina l'esercizio dell'attività forense e, quindi, il riferimento alla soggezione soltanto alla legge deve intendersi alla legge dell'ordinamento professionale, o è un riferimento generico alla legge? Il riferimento generico alla legge non è necessario, mentre il riferimento alla legge professionale, se è questa la legge professionale che disciplina l'attività, diventa inutile.

Il problema è che nel testo attuale è inserito, con una collocazione impropria (è un errore tecnico), anche l'ordine professionale, che invece è disciplinato all'articolo 23. Obiettivamente, tra il testo proposto dalla Commissione e il testo dell'emendamento è preferibile quest'ultimo, che quantomeno si limita all'avvocato (cioè ai soggetti) e non all'Ordine fo-

rense, che ha un'altra collocazione sistematica nel disegno di legge. Ha quindi più senso l'emendamento sostitutivo. Il comma 4 non avrebbe alcun senso ma, piuttosto che rischiare di mantenerlo nella sua attuale formulazione, è meglio approvare l'emendamento sostitutivo.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Signor Presidente, ringrazio molto il senatore Caruso per la sua precisazione, e mi scuso perché in realtà non avevo ascoltato la sua illustrazione. Tuttavia, devo dire che è stato ancora più illuminante e decisivo per il nostro voto contrario su questo emendamento l'intervento del senatore Longo, molto preciso e puntuale nella sua spiegazione, che porta al seguente risultato: non alla circostanza, senatore Li Gotti, che l'avvocato resti sottoposto alla legge nella sua attività quanto alla circostanza che si riconosce, con l'esclusione degli ordini dal comma 4, una autonomia normativa e organizzativa agli ordini professionali forensi a prescindere dalla legge.

È così, senatore Longo, perché nel momento in cui il testo finale prevede che l'Ordine forense non è più sottoposto alla legge nella sua attività, salvo tutto ciò che viene fatto e che è ricompreso nell'ambito delle fonti previste, per il resto valgono i principi costituzionali e la disciplina in materia di autonomia degli enti. In tal modo, si riconosce all'Ordine, per implicito, la possibilità di produrre disposizioni e norme che non siano in conflitto con la legge e quindi con le competenze che sono riservate dalla legge anche alla potestà normativa, e si prevede che vi sia una fonte ulteriore di produzione normativa per quanto riguarda l'attività forense.

Questo è il risultato finale che, secondo me, all'esito dell'eventuale accoglimento dell'emendamento del senatore Caruso, ci troveremo di fronte. Per queste ragioni, il voto del mio Gruppo sarà contrario.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,06)

QUAGLIARIELLO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(PdL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Quaglia-

riello, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.223, presentato dal senatore Caruso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.224, identico all'emendamento 2.225.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto e poi chiedere la votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Con l'emendamento 2.225 si chiede la soppressione del comma 5 dell'articolo 2, che testualmente prevede l'esclusività dell'avvocato per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali (e ovviamente non sarebbe questo il problema), ma anche nelle procedure arbitrali rituali (sul punto poi interverremo anche con un altro emendamento).

Il problema più in generale riguarda questo continuo riconoscere soltanto all'avvocato la possibilità di assistere la persona che ne ha bisogno e difenderla nei vari giudizi. In realtà, ricordo che l'ordinamento italiano conosce e regola fattispecie rilevanti di deroga a tale riserva di attività; persino nell'ambito della difesa e della rappresentanza in giudizio, in tutte le ipotesi che poi elencherò, le parti, siano esse privati o pubbliche amministrazioni, possono stare in giudizio senza difesa tecnica. A mero titolo esemplificativo, basti ricordare le sanzioni amministrative, il contenzioso tributario, le cause civili ordinarie dinanzi al giudice di pace in materia di contenzioso del lavoro delle amministrazioni pubbliche. Insomma, c'è uno spettro ampio di deroghe che la riforma lascia impregiudicato. Continuare ad affermare ad ogni piè sospinto questo principio di esclusività

della professione forense e dell'attività dell'avvocato ci sembra inopportuno.

Ribadisco per tale emendamento la richiesta di voto a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.224, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 2.225, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.226, presentato dal senatore Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.227, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 2.228, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.229, presentato dal senatore Caruso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.230, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.231, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.232, presentato dalla senatrice Vicari.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.233, identico agli emendamenti 2.234, 2.235, 2.236, e 2.237.

BETTAMIO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO *(PdL)*. Signora Presidente, confermo il ritiro dell'emendamento 2.233 e la richiesta ai colleghi Centaro, Mugnai e Amato di poter apporre la mia firma all'emendamento 2.245 (testo 2).

VALDITARA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA *(PdL)*. Signora Presidente, avendo aggiunto in precedenza la mia firma all'emendamento 2.233, dopo la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.245, suggerita dal relatore e accolta dal senatore Centaro, concordo nel ritiro dell'emendamento 2.233 e chiedo al senatore ai senatori Centaro, Mugnai e Amato di poter apporre anche la mia firma all'emendamento 2.245, come riformulato.

SACCOMANNO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCOMANNO *(PdL)*. Signora Presidente, con le medesime motivazioni, avendo accolto il relatore una parta delle nostre osservazioni, ritiro l'emendamento 2.234 e chiedo anch'io ai colleghi Centaro, Mugnai e Amato di poter apporre la mia firma all'emendamento 2.245 (testo 2).

BONFRISCO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(PdL)*. Signora Presidente, chiedo anch'io di poter apporre la mia firma all'emendamento 2.245 (testo 2).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 2.233 e 2.234, restano da votare gli emendamenti identici 2.235, 2.236 e 2.237.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, ritengo utile lasciare in votazione l'emendamento 2.235 perché non mi accontento assolutamente della proposta di riduzione del danno prevista dall'emendamento 2.245, presentato dai senatori Centaro, Mugnai e Amato. Quest'ultimo emendamento dà sostanzialmente un contentino a sindacati, associazioni di consumatori e patronati, consentendo loro di continuare a fornire assistenza stragiudiziale ai propri iscritti ed associati. La pesantezza del comma 6 dell'articolo 2 resta tutta, così come l'impostazione di vietare a chi non è iscritto all'Ordine degli avvocati l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. È questa la gravità di un principio che si cerca di attenuare lasciando piccole briciole a chi ve le ha chieste.

Ringrazio il senatore Pistorio, che ha dichiarato di aver presentato gli emendamenti riprendendoli dal sito dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori-ADUC, ma vorrei sapere cosa pensano le altre associazioni di consumatori. A tale proposito mi permetto di sollecitare l'intervento del senatore Lannutti, che so essere sempre molto sensibile a queste materie. Non credo che ci dobbiamo accontentare di tutelare le piccole corporazioni di associazioni, di sindacati, di patronati e quant'altro affinché possano fornire assistenza ai loro iscritti ed associati. Il problema è più ampio ed è di principio. Nel mondo e soprattutto nell'ambito dell'Unione europea non esiste un Paese che decida di vietare la consulenza legale e l'assistenza stragiudiziale, riservandole unicamente agli avvocati.

C'è una torta, che è il mercato della consulenza legale e dell'assistenza stragiudiziale: riducendo il numero dei commensali la fetta aumenta per chi è rimasto a tavola, ovvero gli avvocati iscritti all'Ordine. Ciò può avere un senso dal punto di vista economico di chi rimane seduto a tavola, ma non tiene assolutamente conto di tutto il resto, e qui si inserisce la critica di base all'impianto di questa legge che è solo ed esclusivamente a favore delle corporazioni.

Mi fanno cenno che non è così. Immagino che interverranno il relatore, i presentatori dell'emendamento e il Governo per smentirmi, e ne sarei lieta. Resta però il comma 6, anche se emendato dall'emendamento 2.245, in cui si specifica che la consulenza legale e l'assistenza stragiudiziale sono riservate agli avvocati. Ciò è in palese contrasto con il principio di libertà e di concorrenza consacrato dal Trattato dell'Unione europea e, quand'anche dovesse essere approvata così, la norma non potrà che dare adito a interpretazioni e, quindi, a possibili procedure d'infrazione e a tutto un *iter* complicatissimo che sicuramente non garantirà la certezza del diritto.

Il legislatore ha facoltà di esigere qualsiasi titolo o condizione legale per l'esercizio di qualsiasi attività, ma gli è vietato introdurre dei limiti alla libertà di concorrenza e, poiché in altri Paesi europei non esiste (lo abbiamo citato prima) la riserva di assistenza stragiudiziale all'ordine forense, è ragionevole sostenere che questa riserva, anche ad ammettere l'idea di inserirla in una legge, non può essere assoluta e inderogabile. La

riserva di attività non può avere la funzione di proteggere una categoria professionale dalla concorrenza (in questo caso la norma si porrebbe in contrasto con il Trattato e con l'Unione europea), ma solo quella di aumentare il tasso di professionalità esigibile da chi deve svolgere attività a favore del pubblico, di consumatori e utenti, a maggiore garanzia di questi ultimi. L'esistenza degli ordini viene ammessa dalle leggi laddove questi ordini tutelino il pubblico interesse e non meramente gli iscritti all'ordine. Voi, con il comma 6, invece, fate esattamente questo: tutelate soltanto le cause e le parcelle che saranno chieste anche a chi ha bisogno di una semplice consulenza legale. Ribadisco che siamo nell'Unione europea e che è vietato dalle direttive pensare una cosa del genere.

Ho citato poco fa una sentenza della Cassazione e ho ribadito che con l'emendamento 2.245 in realtà date qualche briciola e permettete a qualcuno la sopravvivenza, ma non è distribuendo un po' di piaceri a qualcuno che si fanno le leggi. Vi faccio un esempio: se un'associazione di consumatori o un sindacato darà un parere gratuito su Internet a chi lo chiede, questo è esercizio abusivo della professione? È fuori dalla legge perché lo deve dare solo ai propri iscritti e associati? Ci sono dichiarazioni raccapriccianti di presidenti di associazioni di consumatori che affermano di avere tutte le tessere false; anche sindacati di vario tipo si sono vantati di avere tesserati falsi e, quindi, anche i sindacati e i patronati che daranno consulenza legale ai loro iscritti in effetti a chi la daranno? È il principio di base che è sbagliato e va contro il principio della concorrenza e della tutela dei consumatori che è tutelato dall'Unione europea.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, degli emendamenti in titolo.

MORANDO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(PD)*. Signora Presidente, prima di passare al voto le chiedo di poter disporre del testo scritto della riformulazione dell'emendamento 2.245, proposta dal relatore, in quanto per decidere consapevolmente su tutti gli emendamenti che vanno da quello soppressivo del comma 6 in poi bisogna avere consapevolezza piena, secondo me, di come il relatore propone di riformulare l'emendamento 2.245. Io, per esempio, sono un sostenitore convinto dell'emendamento 2.238, che preferirei addirittura alla mera soppressione del comma 6.

Se però, come mi pare di aver inteso durante la lettura (ma una lettura è sempre approssimativa) del relatore, l'emendamento 2.245 viene sostanzialmente privato della sua forza nella riformulazione, mi comporterò di conseguenza anche sull'emendamento interamente soppressivo, che non voterei se invece l'emendamento 2.245 venisse accolto sostanzialmente nella sua attuale forma. Quindi, se i senatori non hanno in mano la riformulazione del relatore, secondo me, rischiano di decidere in modo inconsapevole. *(Applausi del senatore Ichino).*

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, la riformulazione dell'emendamento 2.245 è la seguente: dopo l'ultima proposizione, bisogna aggiungere la frase: «È fatta salva la facoltà di svolgere consulenza legale per i professori universitari in materie giuridiche laureati in giurisprudenza».

PRESIDENTE. Scusi, signor relatore, faccia capire alla Presidenza, quella che lei ha letto è un'aggiunta all'emendamento 2.245?

VALENTINO, *relatore*. È una riformulazione che chiedo al senatore Centaro di accettare. Si aggiunge all'emendamento.

PRESIDENTE. Colleghi, se mi prestate un po' d'attenzione forse abbiamo capito; non è un gran modo di procedere.

La frase che il relatore ha testé letto si aggiunge all'emendamento 2.245, così come stampato, ovviamente se il presentatore è d'accordo, e mi sta facendo cenno di esserlo.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Signora Presidente, mi pare di aver capito che si tratta di una riformulazione che ingloberebbe anche un precedente emendamento riformulato, per il quale siamo in attesa del parere della Commissione bilancio. Pertanto, per capire esattamente qual è la portata di questo testo, prima di votarlo, chiederei la cortesia, non solo a nome mio, ma anche degli altri colleghi, di poter leggere il testo e valutare se non debba anch'esso essere sottoposto al parere preventivo della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza fa una proposta. Dopo aver innanzitutto confermato al senatore D'Alia che la Presidenza ritiene che la nuova formulazione vada comunque sottoposta alla Commissione bilancio, la proposta che intendevo fare, per provare a procedere in modo più ordinato, è di accantonare tutti gli emendamenti relativi al comma 6 dell'articolo 2. *(Brusìo)*.

Signor relatore, sto facendo una proposta per consentire uno svolgimento più ordinato dei lavori, in attesa anche dei pareri della Commissione bilancio. La proposta è quella di accantonare tutti gli emendamenti relativi al comma 6 dell'articolo 2, in modo da consentire alla Commissione bilancio di esprimersi, e passare ad esaminare gli emendamenti relativi al comma 7.

VALENTINO, *relatore*. Sono d'accordo con la sua proposta.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 2.235 a 2.253 sono pertanto accantonati.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 2.254, identico agli emendamenti 2.255 e 2.256.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, per la gioia dei colleghi, interverrò sull'emendamento 2.254. Dal momento che abbiamo presentato emendamenti, credo sia utile cercare di convincere l'Aula a votarli. *(Commenti del senatore Lusi).*

Senatore Lusi, può intervenire anche lei e spiegare in modo migliore i suoi emendamenti, se ne ha presentati. Se non la convincono quelli da noi presentati, può votare contro, come del resto ha fatto finora, perché evidentemente ha da tutelare altri interessi.

L'emendamento in questione – tra l'altro non è solo mio e quindi non solo a me si devono chiedere spiegazioni, ma anche agli altri presentatori – intende sopprimere il comma 7 dell'articolo 2, che è talmente breve che si può leggere in modo da capire che cosa si sta votando. Il comma 7 dell'articolo 2 recita come segue: «L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato». Secondo me, esiste al riguardo un problema di fondo e più interessante relativo all'Ordine degli avvocati. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, mi scusi, ma la devo interrompere per un attimo.

Onorevoli Capigruppo, questo non è solo un brusìo. Il rumore in Aula è veramente arrivato ad un livello insostenibile.

Senatrice Poretti, può continuare il suo intervento.

PORETTI *(PD)*. In circostanze simili si inviterebbero i senatori che non sono interessati all'argomento ad uscire dall'Aula; visto però che poi saranno interessati a votare, sono costretti a rimanere, altrimenti non potranno poi votare.

Secondo il comma 3 dello stesso articolo 2, per esercitare la professione di avvocato, non bastava aver superato l'esame di Stato: la condizione prioritaria era quella di essere iscritti ad un albo circondariale. Con il comma 7 si va oltre e si specifica che perfino l'uso del titolo dipende non tanto dalla laurea, dal tirocinio o dall'avere superato l'esame di Stato, bensì dall'essere iscritti all'albo circondariale con l'incredibile ulteriore aggiunta perfino del «siano stati».

In sostanza, il titolo di avvocato resta a vita e questo può andare bene quando si parla di onorevole o di dottore. L'uso del titolo, però, vuol dire appunto che lo si può usare e quindi, in base a quello, averne delle conseguenze; lo si può mettere sulla targhetta di un qualsiasi studio e utilizzarlo. Fa specie che lo si possa conservare anche quando non si è più iscritti all'albo, che è la condizione per esercitare la professione.

Ci sono fior fiore di articoli e di saggi che ci potrebbero fare uscire bene da questa *empasse* sostenendo che gli Ordini, in realtà, non devono essere degli enti pubblici obbligatori, ma appunto quello che in realtà sono, vale a dire dei soggetti privati che tutelano gli iscritti e quindi non dovrebbe discenderne la possibilità che soltanto se si sia risultati almeno una volta iscritti poi si possa continuare a usare il titolo di avvocato. A questo punto si potrebbe parlare della possibilità di creare ordini professionali anche in competizione tra loro, cosicché potrebbe risultare maggiormente accattivante essere iscritti ad un ordine piuttosto che ad un altro e per un cliente rivolgersi agli avvocati di quell'ordine piuttosto che a quelli dell'altro. Ma appunto parliamo di concorrenza, che è decisamente al di fuori dalle Aule di questo Senato.

Chiediamo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

D'AMBROSIO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO *(PD)*. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 2.256 e 2.258.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.254, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 2.255, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.257.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Signora Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 2.257 perché credo sia corretto che chi non eserciti la professione non si possa fregiare del titolo, salvo che non si pensi di essere incoerenti. Il senso dell'emendamento – se ho ben capito – è di dire che chi è stato avvocato – quindi non lo è più – non può avere il titolo onorifico. A parte il fatto che il titolo non dovrebbe valere neanche per i parlamentari a fine carriera, non capisco la ragione per la quale stiamo facendo tutta questa discussione su come chiudere – e non su come selezionare – l'accesso alla professione per poi dire che chi, ad esempio, è cancellato dall'albo perché non ha la continuità dell'esercizio professionale comunque può continuare a utilizzare il titolo di avvocato. Credo che questa sia una fuga dalla realtà. Per queste ragioni voteremo a favore dell'emendamento.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signora Presidente, penso che la norma prevista e di cui si chiede la soppressione debba essere letta nel contesto e unitamente all'articolo 20 del disegno di legge. Se si pone attenzione a detto articolo, si trova la spiegazione dell'esistenza di questa norma, ossia della persistenza del titolo, vale a dire della possibilità di utilizzo del titolo di avvocato anche quando si sia stati iscritti. Essere stati iscritti ad un Albo è un qualcosa di concreto, di specifico e di articolato, che è disciplinato dall'articolo 20. Se si parte da tale articolo si capisce anche questa norma. Sicché ritengo che la previsione del comma 7 sia corretta e voterò contro l'emendamento.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, anch'io volevo far notare la contraddizione, anche perché poc'anzi si riteneva che le consulenze avrebbero potuto essere date solo agli iscritti o agli associati di una determinata organizzazione che si ritiene siano parte di quell'associazione nel mo-

mento in cui viene fornita la consulenza. Qui addirittura si vuole iscrivere nella casta – perché si sta veramente creando una casta – degli avvocati coloro i quali sono stati iscritti, ma oggi potrebbero non esserlo più.

In conclusione, non soltanto dichiaro il voto favorevole, ma chiedo anche la votazione con il sistema elettronico.

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. Signora Presidente, ma veramente il senatore D'Alia pensa che quando avrà 97 anni e sarà cancellato dall'albo non potrà adoperare la carta intestata «Avvocato D'Alia»? E davvero il senatore D'Alia pensa che a 105 anni, quando qualcuno gli dirà: «Buongiorno avvocato», lui dovrà rispondere: «Non più, figliolo: non più.»? *(Applausi dal Gruppo PdL).*

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Sì, lo credo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.257, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. L'emendamento 2.258 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G2.100, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, sono lieta di accogliere un ordine del giorno che, anche attraverso lo strumento degli studi di settore, propone di offrire un aiuto concreto alle donne nell'espletamento della loro attività professionale. Tutti sanno che le donne spesso si trovano nella difficoltà di dover svolgere un doppio ruolo, quello che riguarda l'attività domestico-familiare e quello che riguarda l'attività professionale. Quindi, sarebbe assolutamente penalizzante ed ingiusto che a questa difficoltà si aggiungesse poi anche una valutazione sotto il profilo dei redditi, quindi sotto il profilo fiscale, e non si tenesse conto di questa peculiare condizione.

Chiedo però che venga modificata la parte in cui si impegna il Governo, sostituendo le parole «a emanare disposizioni esplicite al fine di valutare gli», con le altre «a valutare la possibilità di adottare provvedimenti al fine di tener conto degli effetti della gravidanza e del puerperio e delle situazioni ad esse assimilabili sugli studi di settore...».

PRESIDENTE. Senatrice Leddi, il relatore si è rimesso all'Aula e il Governo ha espresso un parere favorevole, proponendo la riformulazione che lei ha testé ascoltato.

LEDDI *(PD)*. Signora Presidente, ritengo che la riformulazione possa essere accolta. L'obiettivo è precisamente quello di ottenere, per le avvocate che svolgono individualmente la libera professione e per tutte le professioniste nelle stesse condizioni, che l'anno in cui c'è stata gravidanza o una situazione ad essa assimilata sia, al fine degli studi di settore, adeguatamente considerato perché è ovvio che in quell'anno il reddito è assolutamente diverso. Riteniamo quindi che questo impegno del Governo sia sufficiente.

Specifico al riguardo che su questa materia con la senatrice Bonfrisco abbiamo presentato uno specifico disegno di legge pur nella consapevolezza che la questione non necessiti di un aggravio legislativo; è importante l'impegno del Governo affinché con procedura amministrativa si ponga soluzione ad un problema di comune buon senso. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BONFRISCO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(PdL)*. Signora Presidente, sottosegretario Alberti Casellati, l'intervento della senatrice Leddi ha ben inquadrato il tema in discussione. Accogliamo quindi ben volentieri la proposta avanzata in Aula dalla collega, sottosegretario Alberti Casellati, ricordando appunto che si tratta semplicemente di indicare all'Agenzia delle entrate il fatto che attraverso un atto amministrativo si può, e secondo noi si deve, tenere conto di questo *status* particolare nei confronti delle professioniste.

DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, insieme alla senatrice Incostante, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G2.100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Onorevoli colleghi, abbiamo così esaurito l'esame degli emendamenti all'articolo 2, salvo quelli accantonati, stanti i quali non è possibile procedere alla votazione dell'articolo stesso.

GERMONTANI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMONTANI *(PdL)*. Signora Presidente, con riguardo al provvedimento in esame, stiamo ancora concordando il testo dell'ordine del giorno riferito all'emendamento 2.218, a mia firma, e pertanto chiedo di accantonare tale emendamento.

PRESIDENTE. Senatrice Germontani, la proposta della Presidenza andava già in questa direzione: gli emendamenti 2.218, 2.219 e 2.220 sono accantonati.

La Presidenza ha ricevuto da vari Gruppi il suggerimento di passare all'esame delle ratifiche internazionali, per poi togliere la seduta.

Poiché non si fanno osservazioni, procediamo nel senso indicato.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1933) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008*** *(Relazione orale)* **(ore 18,47)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1933.

Il relatore, senatore Dini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. *(Brusìo)*.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, ammesso che i colleghi consentano al senatore Dini di svolgere la sua relazione.

DINI, *relatore*. Signora Presidente, vorrei cogliere l'occasione dell'esame di questo Trattato per osservare come la Commissione esteri sia riuscita negli ultimi tempi ad esaminare e definire, anche congiuntamente ad altre Commissioni, un gran numero di accordi internazionali, il che ha permesso di recuperare i ritardi nell'adempimento di fondamentali obblighi internazionali assunti negli anni dal nostro Paese. Ciò è stato possibile grazie allo spirito di leale collaborazione tra le forze politiche, tra maggioranza ed opposizione, di cui voglio qui dare atto ai colleghi. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente Dini.

Onorevoli colleghi, vi invito davvero a fare silenzio, perché con questo brusìo il presidente Dini neppure urlando riuscirebbe ad essere ascoltato dalla Presidenza, e ciò francamente non è accettabile.

DINI, *relatore*. Grazie, Presidente.

In più di un'occasione, peraltro, la Commissione ha esaminato i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica promossi da singoli parlamentari, anche dell'opposizione, sui quali si è registrato un ampio consenso e che hanno costituito un utile stimolo all'attività del Governo.

Per quanto riguarda specificamente l'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, esso rappresenta lo strumento principale del processo di stabilizzazione e di associazione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali.

Le finalità del Trattato sono la stabilizzazione della situazione politica, economica ed istituzionale della Regione, attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, e l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica. Esso prevede, inoltre, il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale e lo sviluppo della cooperazione in numerosi settori, compreso quello della giustizia e degli affari interni. L'obiettivo di fondo del processo è quello di porre le condizioni per l'adesione all'Unione europea dei Paesi in questione, stante anche la situazione più avanzata della Croazia.

Con l'Accordo con la Bosnia-Erzegovina, tutti i Paesi dei Balcani occidentali sono ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione europea.

Il Trattato prevede che l'erogazione dell'aiuto comunitario sia subordinato al conformarsi ai criteri politici di Copenaghen ed all'impegno per l'attuazione delle riforme democratiche.

Signora Presidente, invitando l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole sul disegno di legge in esame, se mi consente, consegno il testo della relazione agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

PERDUCA *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1933

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato

Passiamo alla votazione finale.

FILIPPI Alberto *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto *(LNP)*. Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo e consegno il testo del mio intervento affinché sia allegato agli atti della seduta odierna. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questo Accordo di stabilizzazione, che è l'ultimo che le Comunità europee stipulano con i Paesi dei cosiddetti Balcani occidentali.

La Bosnia-Erzegovina è un Paese che è stato tenuto sotto tutela internazionale fin dalla Conferenza di Dayton del 1995, sulla quale più volte ci siamo soffermati circa gli esiti non necessariamente positivi. Tra quelli sicuramente negativi c'era il fatto di aver convocato Slobodan Milosevic al tavolo di coloro i quali avrebbero dovuto assicurare la pace in quella parte del mondo, pace che lo stesso Slobodan Milosevic ha continuato a calpestare fino a tutto il 1999. La Commissione europea nel 1999 aveva, in effetti, avviato i negoziati di questo patto di stabilità e credo che nessuno più di lei, signora Presidente, fosse coinvolto in quel tipo di iniziativa, vista e considerata la sua sensibilità nei confronti della pace da perseguirsi attraverso l'affermazione della giustizia internazionale in tutti i Balcani.

La ratifica di questo Accordo di stabilità avviene anche alla vigilia delle elezioni in Bosnia-Erzegovina, che sono molto importanti per quel Paese. Infatti, la Corte europea ha chiesto che venga modificata la sua Costituzione (me lo ricordava stamattina il presidente Marcenaro che è in missione all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa) perché si avvii un processo di de-etnicizzazione del Paese: è una questione fondamentale, visto e considerato che la ratifica dell'Accordo che ci apprestiamo a votare tra poco accelererà il futuro processo di inclusione della Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea, che – ci tengo a ricordarlo – riconosce i diritti individuali e non i diritti dei popoli.

Per questo, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore del disegno di legge in esame. *(Applausi della senatrice Poretti).*

PALMIZIO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMIZIO *(PdL)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole al disegno di legge in esame del Gruppo del PdL. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2024) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007*** *(Relazione orale)* **(ore 18,56)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2024.

Il relatore, senatore Dini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DINI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto della relazione. Sottolineo soltanto che questo è uno strumento che mira ad incrementare le opportunità di investimento per gli operatori economici italiani in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati. Il contenuto della Convenzione ricalca le norme stabilite dall'OCSE di Parigi, e quindi non ho bisogno di entrare nei dettagli. *(Applausi del senatore Alberto Filippi).*

PRESIDENTE. Senatore Dini, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo della relazione.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, invito il senatore Segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

DI NARDO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: la Commissione, secondo quanto già rilevato con riferimento ad altri provvedimenti di ratifica di accordi internazionali, evidenzia che la modalità di copertura impiegata nel provvedimento non debba essere reiterata per la copertura di futuri accordi internazionali ed invita il Ministero dell'economia e delle finanze ad individuare preventivamente modalità di copertura alternative più conformi alla legge n. 196 del 2009 per le altre ratifiche, recanti identica copertura, già presentate alle Camere e non ancora discusse.».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PALMIZIO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMIZIO *(PdL)*. Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo PdL.

FILIPPI Alberto *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto *(LNP)*. Signora Presidente, annuncio il voto favorevole della Lega Nord. Nel consegnare l'intervento affinché sia allegato ai Resoconti, ricordo la missione di qualche mese fa compiuta dal presidente Dini, dal senatore Pedica e dal sottoscritto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2062) ***Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria***

europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007 *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 19)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2062, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Palmizio ed Esposito, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Palmizio.

PALMIZIO, *relatore*. Signora Presidente, il provvedimento in oggetto, già approvato in prima lettura senza modifiche dalla Camera dei deputati, delinea un processo finalizzato ad istituire un sistema di sicurezza e difesa europea, nell'ambito della nuova architettura comunitaria istituita dal Trattato di Lisbona. Rappresenta uno degli strumenti legislativi volti a realizzare tale obiettivo, sancendo l'impegno da parte dei Paesi firmatari, che per la prima volta cooperano tra di loro sui temi della difesa al di fuori della cornice della NATO. Per il resto, mi rifaccio alla relazione scritta che consegno agli Uffici preposti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Esposito.

ESPOSITO, *relatore*. Signora Presidente, nell'anticipare la richiesta di depositare l'intervento agli atti della seduta, vorrei porre due questioni su questo Trattato. Il primo è che questa Dichiarazione di intenti è stata firmata dal ministro Martino nel 2004 e nel 2007 dal ministro Parisi. Quindi, è un trattato che parte da lontano; anticipa in effetti il Trattato di Lisbona ed inizia a mettere insieme un rafforzamento della politica europea di sicurezza e di difesa.

La seconda valutazione che vorrei sottoporre ai colleghi è riferita al fatto che l'Arma dei carabinieri è la forza che rappresenta l'Italia in questo dispositivo di sicurezza e in particolare che in Italia, a Vicenza, è ubicata la sede centrale dell'EUROGENDFOR.

Ringraziando tutti i membri delle Commissioni per il lavoro che è stato svolto in questi giorni, consegno il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Marinaro, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

MARINARO *(PD)*. Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico ha voluto presentare l'ordine del giorno G100 anche per rafforzare il significato di questa convenzione che, proprio perché viene da lontano e perché ha avuto tempi lunghi, abbiamo ritenuto, anche con la disponibilità

in particolar modo del sottosegretario Crosetto, di dotare di un quadro giuridico istituzionale a livello europeo, anche in considerazione del contesto politico del tutto diverso dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il secondo punto oggetto dell'ordine del giorno è la questione della garanzia per quanto riguarda la partecipazione ed il controllo democratico da parte dei Parlamenti nazionali, dal momento che la UEO ha esaurito la sua missione ed i suoi compiti; pertanto tale materia rientra nelle competenze dell'Unione europea e quindi si pone il problema del controllo dei Parlamenti nazionali e anche del Parlamento europeo. Il terzo impegno che chiediamo al Governo è quello di provvedere ad un riordino delle voci di bilancio proprio per garantire questa partecipazione forte ed efficace dell'Italia alla costruzione della politica europea di sicurezza e difesa comune.

Chiedo di consegnare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno, già illustrato nel corso della discussione generale, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PALMIZIO, *relatore*. Il parere sull'ordine del giorno è favorevole, a condizione che sia accolta la proposta di riformulazione, di cui la senatrice Marinaro è già in possesso e su cui concorda.

CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G100 (testo 2).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Invito il senatore Segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

DI NARDO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CAFORIO *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAFORIO *(IdV)*. Annuncio il voto favorevole a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, e chiedo di consegnare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

GALIOTO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIOTO *(PdL)*. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà, e chiedo di consegnare il testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

FILIPPI Alberto *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto *(LNP)*. Anch'io annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord; del resto, la positività del contenuto di questo provvedimento era emersa anche in sede di Commissione, dove ha trovato parere fortemente e convintamente favorevole da parte di tutti i Gruppi.

Vorrei poi solamente aggiungere che è un onore per me far presente che è stato scelto come quartiere generale la caserma Chinotto, attuale Scuola allievi dei brigadieri dell'Arma, di Vicenza, la mia città, e quindi ricordare anche che il comando spetterà ai Carabinieri.

L'istituzione di questa nuova forza testimonia che le Forze armate italiane possono essere evidentemente protagoniste in ambito europeo e tutto ciò si colloca appieno nel progetto di riforma delle Forze armate. Ciò evidentemente dimostra anche quanto grande sia la stima a livello europeo, e non solo, nei confronti dei nostri uomini.

Signora Presidente, chiedendole l'autorizzazione a lasciare agli atti il mio intervento scritto, ribadisco il voto favorevole al disegno di legge da parte della Lega Nord.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, mentre il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore, io mi asterrò non partecipando al voto per alcuni motivi.

Il primo è quello in parte accennato nell'ordine del giorno della senatrice Marinaro e cioè che qui si sta facendo l'economia di quella che è diventata l'Unione europea. Credo in modo particolare che tutte le volte che si va a creare una cooperazione intergovernativa si diminuisca lo spirito che invece dovrebbe essere al centro dell'Unione stessa, cioè quello di far diventare quanto più europeo possibile tutto ciò che coinvolge Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di specie, essendo da sempre il Partito radicale a favore della smilitarizzazione della polizia credo ci sia un ulteriore argomento.

L'altro motivo per cui non parteciperò al voto è il terzo impegno che ha preso il Governo oggi, cioè il finanziamento di tale provvedimento. Si vanno a distrarre fondi da ciò che era stato accantonato per la lotta alla desertificazione. Se si deve per forza entrare a pieno titolo nella materia anche finanziando un'iniziativa del genere e distraendo dei soldi che comunque plausibili iniziative internazionali avevano a tutt'altri fini indirizzato, comunque fondamentali per il mantenimento anche della pace e della sicurezza in buona parte del mondo, credo non si possa partecipare ad un voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Su alcune dichiarazioni del sottosegretario Bertolaso

ARMATO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO *(PD)*. Signora Presidente, i giornali di oggi davano grande rilievo a una conferenza stampa tenuta ieri dal sottosegretario Bertolaso, nonché capo della Protezione civile, sull'emergenza vulcani in Italia. La conferenza stampa probabilmente era collegata all'allarme, e anche alla tragedia, derivante dalle eruzioni in Islanda, ma il Sottosegretario ha fatto

il punto sulla questione dei vulcani in Italia e lo ha fatto, lo dico eufemisticamente, con improvvide frasi, anche un po' colorite, che però, riguardando invece situazioni serie come quella del vulcano Vesuvio e del monte Epomeo ad Ischia, hanno suscitato un indicibile allarme.

Il Sottosegretario ha usato una frase molto colorita e cioè che l'isola di Ischia ha il «colpo in canna» da fucile armato. Sono frasi che, tra l'altro, nella giornata di oggi sono state smentite da molti esperti in materia di vulcanologia, ma che tuttavia, signora Presidente, hanno suscitato un giustificatissimo allarme, tanto per cominciare in chi ha il dovere di sovrintendere alle questioni locali, cioè i sei sindaci di Ischia, che giustamente hanno chiesto un immediato incontro – che noi sosteniamo – con il Sottosegretario affinché spieghi, magari in una riunione in cui ci siano anche degli esperti e in cui si possa fare sulla materia un approfondimento scientifico, le frasi, ripeto, improvvide che ha pronunciato.

L'isola di Ischia, come si sa, vive di turismo nazionale e internazionale. Affermare allora quasi al principio di maggio che lì vi è un colpo in canna di fucile (ma che in realtà è molto di più, perché se dovesse esplodere un monte come l'Epomeo si causerebbero tragedie vere e proprie), secondo noi rappresenta un gesto di irresponsabilità. Bene farebbe dunque il Sottosegretario a prendere immediatamente dei provvedimenti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Per comunicazioni del Governo sui respingimenti collettivi di migranti verso la Libia

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signora Presidente, il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa ha denunciato oggi i maltrattamenti subiti dai migranti durante le operazioni di respingimento condotte dalle autorità italiane. Nel testo del rapporto, che oggi è stato reso noto, vengono analizzate sette operazioni condotte fra il 6 maggio e il 31 luglio 2009, con destinazione Libia e Algeria. Ecco la descrizione che viene fatta di alcune di tali operazioni: i migranti sono stati lasciati sul ponte di una nave con poca acqua, senza cibo, né coperte anche per 12 ore, dopo un viaggio durato giorni che li ha lasciati disidradati, in stato confusionale e, alcune volte, in stato comatoso.

Tra loro potenziali richiedenti asilo, o persone che hanno ricevuto documenti temporanei dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ma anche minori e donne in avanzato stato di gravidanza. In alcuni casi, hanno subìto maltrattamenti tali da dover essere ricoverati, oppure si sono visti togliere tutti i loro beni senza che gli fossero mai restituiti.

Jean-Pierre Restellini, membro della delegazione del Comitato per la prevenzione della tortura, ha denunciato che nella maggior parte dei casi le informazioni sono state raccolte in via indiretta, perché non era possibile andare in Libia, però le testimonianze concordano su molti particolari.

Anche a nome del presidente della Commissione speciale per i diritti umani, Pietro Marcenaro, riteniamo che il Governo debba assolutamente riferire in Assemblea su tale argomento, e che si adoperi inoltre a risolvere con la Libia, considerato che il trattato con tale Paese è stato ratificato e che esso è entrato in vigore da ormai 13 mesi, in modo trasparente tutti i problemi riguardanti i diritti umani che nascono dall'applicazione di tale accordo con quel Paese.

La richiesta, avanzata oggi all'Italia dal Comitato per la prevenzione della tortura, è che tutte le persone sotto la sua giurisdizione ricevano le necessarie cure mediche e l'assistenza umanitaria che il loro stato richiede, in modo che abbiano accesso alle procedure in grado di garantire il rispetto del diritto di non respingimento. Alla suddetta richiesta se ne aggiunge anche un'altra, recente, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, affinché si risponda sui respingimenti collettivi dei migranti verso la Libia.

Ricordo altresì che, in risposta a un'interrogazione parlamentare presentata insieme alla senatrice Poretti relativamente agli accordi ulteriori stipulati con il Governo del colonnello Gheddafi, ci è stato risposto che nessuno dei quattro accordi ha a che fare con materie attinenti all'immigrazione. Desideriamo pertanto sapere, attraverso un dibattito in Aula, su quali documenti si basino gli accordi tra il Governo italiano e quello libico in materia di quelli che alcuni chiamano allontanamenti, ma che, con quanto denunciato oggi dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, ritengo siano dei veri e propri respingimenti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Sulla crisi dell'Italtel

GARRAFFA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(PD)*. Signora Presidente, vorrei sollecitare ancora una volta l'attenzione del Parlamento, e soprattutto del Governo, in relazione alla grave crisi del tessuto economico della Sicilia e le gravi ripercussioni per i lavoratori dell'isola, di Palermo e della sua provincia. Domani, qui a Roma, ci sarà finalmente l'incontro tra il ministro Scajola, il vice ministro Romani e le rappresentanze sindacali dell'Italtel, che in modo sorprendente ha disdetto unilateralmente l'accordo relativo ai contratti di solidarietà. Parliamo di un'azienda che rappresenta l'eccellenza nelle comunicazioni, con una struttura di circa 1.970 dipendenti in Italia; a Carini, una

cittadina dell'*hinterland* palermitano dove insiste un'area industriale, i dipendenti sono 225, di cui 170 ricercatori.

Il Governo Prodi aveva stanziato dei fondi per la banda larga, che sono stati gestiti dal Governo Berlusconi, e metà di essi sono stati destinati all'Abruzzo.

Per il resto non si sa nulla. Mi auguro che l'incontro di domani sia foriero di risultanze significative.

Qualora non si dovessero dare risposte adeguate, il Governo sarà ancora una volta agli annunci prima e alle bugie dopo di fronte a un aumento della disoccupazione in Sicilia che, nonostante la crisi psicologica con l'*imprimatur* berlusconiano, perde ogni giorno lavoratori qualificati che non hanno più neanche la speranza del futuro.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 29 aprile 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 29 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Discussione di mozioni sull'aeroporto di Malpensa.

ALLE ORE 16

Interrogazioni a risposta immediata, *ex* articolo 151-*bis* del Regolamento, al Ministro per le pari opportunità sulle problematiche del lavoro femminile, anche con riferimento alla tutela della maternità e sulla presenza delle donne nelle Istituzioni.

La seduta è tolta *(ore 19,18).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,30

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)

Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Accantonato

(Disciplina della professione di avvocato)

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai commi 5 e 6.

2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21. Restano iscritti agli

albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.

7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.2

DELLA MONICA, ICHINO, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARINO Ignazio, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via abituale e prevalente».

2.200

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Id. em. 2.2

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via abituale e prevalente».

2.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 2.2

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via abituale e permanente».

2.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, ICHINO, NEROZZI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui ai commi 5 e 6» *con le seguenti: «di cui al comma 2».*

2.203

CARUSO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 2.203

Sopprimere il comma 2.

2.205

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Id. em. 2.203

Sopprimere il comma 2.

2.206

CARUSO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'avvocato, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, è, in qualsiasi occasione di esercizio della giurisdizione, soggetto necessario e non sostituibile per la tutela effettiva dei diritti e degli interessi della persona.».

2.207

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente: «L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti».

2.208

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sost. id. em. 2.207

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei propri diritti».

2.209

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «in ogni sede».

2.210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 2.209

Al comma 2 sopprimere le parole: «in ogni sede».

2.211

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in attuazione dei principi della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

2.5 (testo 2)

DELLA MONICA, FINOCCHIARO, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, FRANCO Vittoria, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Accantonato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis.* L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5.

2-*ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis,* valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-*quater.*

2-*quater.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2-*quinquies.* Dall'attuazione del comma 2-*quater* devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive

dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.212
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «L'iscrizione ad un albo circondariale» *con le seguenti:* «Il superamento dell'esame di stato di cui all'articolo 46» *e sopprimere le parole:* «Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 46».

2.213
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Id. em. 2.212

Al comma 3 sostituire le parole: «L'iscrizione ad un albo circondariale» *con le seguenti:* «Il superamento dell'esame di stato di cui all'articolo 46». *Sopprimere le parole:* «Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 46».

2.214
CENTARO
Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «l'esame di Stato di cui all'articolo 46» *inserire le seguenti:* «, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge».

2.215
D'ALIA
V. testo 2

Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 46» *inserire le seguenti:* «nonché docenti universitari in materie giuridiche, magistrati e dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in possesso della laurea in Giurisprudenza».

2.215 (testo 2)
D'ALIA
Accantonato

Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 46» *inserire le seguenti:* «nonché docenti universitari in materie giuridiche ».

2.6
DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI
Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 46» *inserire le seguenti:* «, salvo le eccezioni previste dalla legge».

2.216
CARUSO
Ritirato

Al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: «L'avvocato, fermo l'eventuale obbligo di iscrizione all'albo speciale previsto dall'articolo 21, può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica.».

2.217
CARUSO
Ritirato

Al comma 3 sopprimere il quinto periodo.

Conseguentemente, all'articolo 65, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La sussistenza dei nuovi requisiti per l'iscrizione negli albi, come prescritti dalla presente legge, è richiesta solo nel caso in cui la relativa domanda è stata proposta dopo la sua entrata in vigore. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, è cancellato dall'albo l'avvocato che, essendo stato diffidato a provvedervi dal Consiglio dell'ordine di appartenenza, non abbia provveduto entro il termine che gli è assegnato e che non può essere minore di novanta giorni, a rimuovere le condizioni

di incompatibilità eventualmente sussistenti o sopravvenute per effetto delle disposizioni nella stessa contenute.».

2.218
GERMONTANI, ZANETTA
Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense».

2.219
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della giustizia su proposta del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense.»

2.220
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Accantonato

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità

di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense».

2.221

ICHINO, CECCANTI, MARINO Ignazio, MORANDO, PORETTI, TONINI, PERDUCA (*)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.222

CARUSO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge.».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 3, sostituire le parole: «sono soggetti esclusivamente alla» *con le seguenti:* «nell'esercizio delle loro funzioni sono soggetti esclusivamente alla legge, fatta salva la».

2.223

CARUSO

Approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge.».

2.224

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

2.225
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Id. em. 2.224

Sopprimere il comma 5.

2.226
PASTORE
Respinto

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

«5. All'avvocato sono riservate in via esclusiva, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Compete agli avvocati l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

2.227
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «, e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali,» *con le parole:* «e la difesa avanti agli organi giurisdizionali.».

2.228
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Id. em. 2.227

Al comma 5 sostituire le parole: «, e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali,» *con le seguenti:* «e la difesa avanti agli organi giurisdizionali».

2.229
CARUSO
Respinto

Al comma 5 dopo la parola: «giurisdizionali» *aggiungere le seguenti:* «nei procedimenti di mediazione e di conciliazione».

2.230

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Respinto

Al comma 5 sopprimere le parole: «e nelle procedure arbitrali rituali,».

2.231

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sost. id. em. 2.230

Al comma 5 sopprimere le parole: «, nelle procedure arbitrali rituali,».

2.232

VICARI

Respinto

Al comma 5 sopprimere la parola: «rituali» *ed aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Non è necessaria l'assistenza di un avvocato nelle sole procedure il cui valore non ecceda quello fissato dal primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile».

2.233

BETTAMIO, VALDITARA

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

2.234

SACCOMANNO

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

2.235

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Sopprimere il comma 6.

2.236

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Accantonato

Sopprimere il comma 6.

2.237

DELLA MONICA, GIARETTA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

Accantonato

Sopprimere il comma 6.

2.238

ICHINO, DELLA MONICA, GIARETTA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI, PERDUCA (*)

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale può essere svolta anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.239
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.240
CENTARO
Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.241
GIARETTA, DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI
Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. Sono in ogni caso consentite le attività aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera con-

tinuati va e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.242

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.243

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.444
D'ALIA
Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datare di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. È altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di associati ed iscritti».

2.245
CENTARO, MUGNAI, AMATO
V. testo 2

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata avente ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonchè delle società controllate o collegate del gruppo. È, altresì, consentita nelle medesime forme e con gli stessi limiti la prestazione di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle diverse articolazioni, nell'interesse di associati e di iscritti.

2.245 (testo 2)
CENTARO, MUGNAI, AMATO (*)
Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata avente ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonchè delle so-

cietà controllate o collegate del gruppo. È, altresì, consentita nelle medesime forme e con gli stessi limiti la prestazione di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle diverse articolazioni, nell'interesse di associati e di iscritti. È fatta salva la facoltà di svolgere consulenza legale per i professori universitari in materie giuridiche laureati in giurisprudenza.

(*) I senatori Bettamio, Valditara, Saccomanno e Bonfrisco aggiungono la firma in corso di seduta.

2.246
PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI
Accantonato

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».

2.247
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Accantonato

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».

2.248
POLI BORTONE
Accantonato

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: «professionale» *e, in fine, aggiungere le parole:* «se svolta in forma di libera professione».

2.249
CARUSO
Accantonato

Al comma 6 sostituire le parole: «professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso,» *con le seguenti:* «di consulenza legale sul diritto nazionale, comunitario

e internazionale, e di assistenza stragiudiziale è riservata in via esclusiva all'avvocato e, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, all'avvocato stabilito. È tuttavia».

2.250
VICARI
Accantonato

Al comma 6 sopprimere le parole: «o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.251
CARUSO
Accantonato

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il datore di lavoro è costituito in forma di impresa, le attività previste nel presente comma possono essere altresì svolte anche in vantaggio dell'impresa controllante o controllata, o di quelle collegate o, in ogni caso, di quelle facenti parte del medesimo gruppo».

2.252
PINZGER
Accantonato

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì l'attività delle associazioni di categoria avente per oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nei confronti dei loro associati iscritti».

2.253
CARUSO
Accantonato

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Le attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale di cui al comma 6, che non siano svolte dall'avvocato, non possono in nessun caso formare oggetto di cessione a terzi, anche qualora ciò avvenga a titolo gratuito. È nullo ogni patto contrario.».

2.254

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere il comma 7.

2.255

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Id. em. 2.254

Sopprimere il comma 7.

2.256

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, GHEDINI, CECCANTI, ADAMO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, BERTUZZI, NEROZZI

Ritirato

Sopprimere il comma 7.

2.257

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «o siano stati».

2.258

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, ICHINO, GHEDINI, CECCANTI, ADAMO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, BERTUZZI, NEROZZI

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «nonché agli avvocati dello Stato» *aggiungere le seguenti:* «e in tutti gli altri casi previsti dalla legge».

G2.100
LEDDI, BONFRISCO
V. testo 2

Il Senato,

premesso che l'impatto della crisi ha reso ancora più evidente la necessità di proporre correttivi ai parametri degli studi di settore ed una adeguata considerazione delle motivazioni che possono giustificare un risultato inferiore a quello proposto dallo studio integrato con gli interventi correttivi.

In particolare occorre tenere conto che i professionisti donna sono obbligate ad assenze anche prolungate o non prevedibili - e quindi non organizzabili sistematicamente - per le ineludibili esigenze di crescita dei figli nei primi anni di età con diretta e preponderante incidenza rispetto allo svolgimento dell'attività professionale.

Di queste condizioni particolari si deve tenere conto in ordine alla valutazione di risultati di non congruità o incorenza emergenti dagli studi di settore per evitare presunzioni fiscali non rispondenti alla realtà,

impegna il Governo a emanare disposizioni esplicite al fine di valutare gli effetti della gravidanza e del puerperio e delle situazioni ad essa assimilabili sugli studi di settore, per le donne avvocato ed altresì per tutte le donne professioniste che operano a livello individuale cui queste condizioni non possono non indurre riduzioni di ricavi e compensi.

G2.100 (testo 2)
LEDDI, BONFRISCO (*)
Non posto in votazione (**)

Il Senato,

premesso che l'impatto della crisi ha reso ancora più evidente la necessità di proporre correttivi ai parametri degli studi di settore ed una adeguata considerazione delle motivazioni che possono giustificare un risultato inferiore a quello proposto dallo studio integrato con gli interventi correttivi.

In particolare occorre tenere conto che i professionisti donna sono obbligate ad assenze anche prolungate o non prevedibili - e quindi non organizzabili sistematicamente - per le ineludibili esigenze di crescita dei figli nei primi anni di età con diretta e preponderante incidenza rispetto allo svolgimento dell'attività professionale.

Di queste condizioni particolari si deve tenere conto in ordine alla valutazione di risultati di non congruità o incorenza emergenti dagli studi di settore per evitare presunzioni fiscali non rispondenti alla realtà,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare provvedimenti al fine di tenere conto degli effetti della gravidanza e del puerperio e delle situazioni ad essa assimilabili sugli studi di settore, per le donne

avvocato ed altresì per tutte le donne professioniste che operano a livello individuale cui queste condizioni non possono non indurre riduzioni di ricavi e compensi.

(*) Le senatrici Della Monica, Incostante e Bianchi aggiungono la firma in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008 (1933)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 134 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 6.940 annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007 (2024)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a

Roma il 15 ottobre 2002 e il Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 43.000 per l'anno 2010 ed euro 158.000 a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007 (2062)

ORDINE DEL GIORNO

G100
MARINARO, MARCENARO, SCANU, PEGORER, DEL VECCHIO, CAFORIO
V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'EFG è stata istituita per sopperire alle carenze operative constatate nelle operazioni di gestione delle crisi, in parti colar modo quelle che rientrano nel novero delle mansioni tipiche dirette a garantire la pubblica sicurezza e r ordine pubblico e le operazioni di supporto della pace (*Peace support Operation*, PSO), nonché tutte quelle operazioni successive al conflitto e finalizzate alla ricostruzione del tessuto istituzionale degli stati (c.d. *post-conflict peace building*).

il Trattato EUROGENFOR costituisce un ulteriore tappa nella costruzione della Politica europea di sicurezza e difesa (PESD);

considerato:

il ruolo dell'Alto Comitato Interministeriale previsto dall'articolo 7 del Trattato;

che questa disposizione affida a tale organismo, composto dai rappresentanti dei Ministeri interessati degli Stati membri, il controllo politico e, tra l'altro, anche della dichiarazione della Presidenza del Consiglio permanente della UEO del 31 marzo del 2010, che nell'annunciare la cessazione delle attività dell'UEO e dunque anche della Assemblea parlamentare, ha comunque chiarito la necessità di rafforzare la decisione di partecipare alle missioni;

che non sembra essere espressamente prevista una procedura che garantisca il controllo parlamentare sull'invio di missioni che potrebbero avere anche carattere meramente civile;

che non appare compiutamente disciplinata dalle disposizioni del Trattato la questione della giurisdizione sui membri della gendarmeria, potendosi prospettare l'eventualità di conflitti e concorsi di giurisdizione;

che nella definizione delle regole di ingaggio occorre garantire, al di là di quanto espressamente previsto dal trattato, un puntale rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario e delle convenzioni e l'applicazione in particolare della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

preso atto:

della necessità di rafforzare il dialogo interparlamentare per sviluppare una cultura europea sulla sicurezza e la difesa,

che il Ministro Frattini nella seduta delle Commissioni congiunte Affari esteri e Politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera dei deputati del 31 marzo 2010 ha auspicato che vengano promosse conferenze interparlamentari per discutere della politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la politica di sicurezza e difesa comune,

Conviene sulla necessità di definire, esaurita l'esperienza dell'Assemblea parlamentare dell'UEO, un sistema di cooperazioni interparlamentari, che coinvolgano i rappresentati del Parlamento europeo, dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e dei Paesi candidati, per garantire ai Parlamenti dell'Unione di riunirsi regolarmente per discutere insieme delle questioni della difesa europea, inoltre con cadenza almeno semestrale e ogni qualvolta situazioni di crisi o decisioni particolarmente rilevanti, assunte dalle Istituzioni dell'Unione, lo richiedano di avere un pronuncia mento del Parlamento italiano;

impegna il Governo:

a valorizzare il contributo italiano alla gendarmeria europea, segnatamente nell'opera di definizione dei criteri della cooperazione Strutturata permanente di cui all'articolo 46 del Trattato sull'Unione europea; cooperazione strutturata permanente nel cui ambito la positiva esperienza della gendarmeria, istituita dal Trattato in titolo, avviata prima dell'entrata in vigore del nuovo Trattato sull'Unione europea, dovrà necessariamente refluire;

a garantire una puntuale e costante informazione al parlamento sull'attività della gendarmeria, segnatamente prima della decisione di partecipare a missioni che implichino l'invio all'estero di militari italiani;

a provvedere a un riordino delle voci di bilancio per superare l'attuale situazione di precarietà finanziaria al fine di assicurare una piena e attiva partecipazione dell'Italia alla Pesd e alla Psdc.

G100 (testo 2)
MARINARO, MARCENARO, SCANU, PEGORER, DEL VECCHIO, CAFORIO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'EFG è stata istituita per sopperire alle carenze operative constatate nelle operazioni di gestione delle crisi, in parti colar modo quelle che rientrano nel novero delle mansioni tipiche dirette a garantire la pubblica sicurezza e r ordine pubblico e le operazioni di supporto della pace (*Peace support Operation*, PSO), nonché tutte quelle operazioni successive al conflitto e finalizzate alla ricostruzione del tessuto istituzionale degli stati (c.d. *post-conflict peace building*).

il Trattato EUROGENFOR costituisce un ulteriore tappa nella costruzione della Politica europea di sicurezza e difesa (PESD);

considerato:

il ruolo dell'Alto Comitato Interministeriale previsto dall'articolo 7 del Trattato;

che questa disposizione affida a tale organismo, composto dai rappresentanti dei Ministeri interessati degli Stati membri, il controllo politico e, tra l'altro, anche della dichiarazione della Presidenza del Consiglio permanente della UEO del 31 marzo del 2010, che nell'annunciare la cessazione delle attività dell'UEO e dunque anche della Assemblea parlamentare, ha comunque chiarito la necessità di rafforzare la decisione di partecipare alle missioni;

che non sembra essere espressamente prevista una procedura che garantisca il controllo parlamentare sull'invio di missioni che potrebbero avere anche carattere meramente civile;

che non appare compiutamente disciplinata dalle disposizioni del Trattato la questione della giurisdizione sui membri della gendarmeria, potendosi prospettare l'eventualità di conflitti e concorsi di giurisdizione;

che nella definizione delle regole di ingaggio occorre garantire, al di là di quanto espressamente previsto dal trattato, un puntale rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario e delle convenzioni e l'applicazione in particolare della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

preso atto:

della necessità di rafforzare il dialogo interparlamentare per sviluppare una cultura europea sulla sicurezza e la difesa,

che il Ministro Frattini nella seduta delle Commissioni congiunte Affari esteri e Politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera dei deputati del 31 marzo 2010 ha auspicato che vengano promosse conferenze interparlamentari per discutere della politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la politica di sicurezza e difesa comune,

Conviene sulla necessità di definire, esaurita l'esperienza dell'Assemblea parlamentare dell'UEO, un sistema di cooperazioni interparlamentari, che coinvolgano i rappresentati del Parlamento europeo, dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e dei Paesi candidati, per garantire ai Parlamenti dell'Unione di riunirsi regolarmente per discutere insieme delle questioni della difesa europea, inoltre con cadenza almeno semestrale e ogni qualvolta situazioni di crisi o decisioni particolarmente rilevanti, assunte dalle Istituzioni dell'Unione, lo richiedano di avere un pronuncia mento del Parlamento italiano;

impegna il Governo:

a valorizzare il contributo italiano alla gendarmeria europea, segnatamente nell'opera di definizione dei criteri della cooperazione Strutturata permanente di cui all'articolo 46 del Trattato sull'Unione europea; cooperazione strutturata permanente nel cui ambito la gendarmeria, istituita dal Trattato in titolo, avviata prima dell'entrata in vigore del nuovo Trattato sull'Unione europea, dovrà necessariamente refluire;

a garantire, nell'ambito della discussione sul rifinanziamento delle missioni internazionali, una costante e puntuale informazione al Parlamento sull'attività della gendarmeria laddove impegnata in tali operazioni;

a garantire, nell'ambito delle risorse disponibili, un adeguato flusso finanziario per assicurare l'efficacia dell'azione dell'Italia nell'ambito delle iniziative PSDC (Politica di Sicurezza e Difesa Comune).

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e il Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 46 del Trattato di cui al citato articolo 1.

Art. 3.

Approvato

(Partecipazione italiana alla Forza di gendarmeria europea)

1. Ai fini del Trattato di cui all'articolo 1, la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea è l'Arma dei carabinieri.

Art. 4.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 191.200 annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Dini sul disegno di legge n. 1933

L'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, rappresenta lo strumento principale del processo di stabilizzazione e di associazione dei Paesi dei Balcani occidentali. Le finalità sono la stabilizzazione della situazione politica, economica e istituzionale della regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; intensificare la cooperazione commerciale ed economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; lo sviluppo della cooperazione in numerosi settori compreso quello della giustizia e degli affari interni. L'obiettivo di fondo del processo è quello di porre le condizioni per l'adesione all'Unione europea dei Paesi in questione, stante anche la situazione più avanzata della Croazia. Con l'Accordo con la Bosnia-Erzegovina tutti i Paesi dei Balcani occidentali sono ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione europea.

Esso prevede, rispetto agli altri Accordi, che l'erogazione dell'aiuto comunitario sia subordinato al conformarsi ai criteri politici di Copenaghen ed all'impegno per l'attuazione delle riforme democratiche. Inoltre, è prevista l'introduzione del sistema che consente di esportare verso l'Unione beneficiando di un trattamento preferenziale anche se parte della lavorazione delle merci proviene da Stati terzi.

L'Accordo instaura pertanto un'associazione tra le parti che mira a consolidare la democrazia e lo stato di diritto in Bosnia-Erzegovina, a stabilizzare il Paese e la regione a livello politico, economico ed istituzionale, a fornire un contesto adeguato per il dialogo politico e a sostenere la Bosnia-Erzegovina nello sviluppo di una cooperazione internazionale adeguata, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria.

L'Associazione verrà realizzata progressivamente durante un periodo transitorio non superiore ai sei anni. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione, valuterà periodicamente, di norma una volta l'anno, lo stato di attuazione dell'Accordo e l'adozione delle riforme da parte della Bosnia-Erzegovina. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo lo stesso Consiglio procederà ad una revisione completa dello stato della sua applicazione e deciderà sulle fasi successive del processo di associazione.

L'Accordo, concluso a tempo indeterminato, cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica di una delle due Parti all'altra, mentre può essere sospeso con effetto immediato da ciascuna Parte qualora l'altra venga meno a uno dei suoi elementi essenziali. Esso entra in vigore il primo

giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica da parte dei firmatari. In attesa del compimento delle suddette procedure, è prevista la possibilità dell'entrata in vigore delle parti dell'Accordo relative alla libera circolazione delle merci e in materia di trasporti, mediante un Accordo interinale. In concreto, l'Accordo interinale tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina è entrato in vigore il 1º luglio 2008.

È dunque un prioritario interesse dell'Italia sostenere il processo di integrazione europea della Bosnia-Erzegovina e più in generale di tutti i Paesi dei Balcani occidentali.

Ritengo pertanto che la ratifica da parte degli Stati appartenenti all'Unione europea dell'Accordo in esame costituirebbe un importante incentivo nel senso di un progressivo riavvicinamento nel contesto europeo di tale Paese.

La Commissione ha condiviso questa impostazione approvando all'unanimità questo disegno di legge, approvando solo alcune modifiche all'articolo 3, relativo alla clausola di copertura finanziaria, recependo delle condizioni poste dalla Commissione bilancio.In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto sul disegno di legge n. 1933

Come ricordato dal presidente Dini, il 1º luglio 2008 si è compiuto un passo molto importante nel processo di implementazione degli Accordi di Dayton; è infatti entrato in vigore l'Accordo di associazione e stabilizzazione *(Association and Stabilisation Agreement*, ASA), siglato il 16 giugno in Lussemburgo tra i rappresentanti dell'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina.

In questa Convenzione, oggetto del disegno di legge in esame, si prospetta un'implementazione definitiva degli Accordi di Dayton anche in conformità alle disposizioni dei membri dell'Unione espressi durante i vertici di Zagabria (2000) e Salonicco (2003).

L'Accordo di stabilizzazione mira infatti a coadiuvare le istituzioni bosniache e permettere la transizione del Paese verso un'economia di mercato stabilizzata, ma è stato concepito anche per smantellare gradualmente l'impalcatura istituzionale concepita a Dayton, snellendola e modernizzandola.

L'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei legami tra le parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse. Prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproca importanza, compresi gli aspetti regionali, che tenga conto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE.

L'Accordo di associazione e di stabilizzazione favorisce inoltre lo sviluppo del commercio (creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina), degli investimenti e della cooperazione tra le parti in numerosi settori.

L'Accordo sancisce la disponibilità dell'UE ad integrare il più possibile la Bosnia-Erzegovina nel contesto politico ed economico dell'Europa, anche attraverso un ravvicinamento della legislazione locale, nei settori pertinenti, a quella della Comunità. In merito alla cooperazione regionale, l'ASA costituisce la premessa per l'evoluzione futura delle relazioni con la Bosnia-Erzegovina nella prospettiva di una sua progressiva integrazione nelle strutture dell'Unione. L'Accordo riconosce infatti la qualità del Paese come potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del Trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993.

Sicuramente, questo Accordo tra la Bosnia-Erzegovina e l'Unione europea ha il pregio di determinare l'inizio di un rapporto più approfondito tra Bruxelles e Sarajevo e costituisce la volontà di intraprendere finalmente la giusta strada verso una stabilizzazione definitiva.

Bisogna sempre ricordare però che gli ostacoli sono ancora molteplici; infatti, soprattutto la classe politica manifesta ancora una certa resistenza alle necessarie riforme in senso unitario.

L'Ufficio dell'Alto Rappresentante delle Nazioni Unite (OHR) non è stato chiuso nel 2006, ma è ancora l'Alto Rappresentante che continua a mantenere la propria carica di garante della conduzione democratica degli affari politici bosniaci e a sedare le spinte indipendentiste di alcune frange ultranazionaliste che ancora fomentano l'incomprensione interetnica. In effetti, sono ancora numerose le questioni da affrontare prima che il processo di implementazione degli Accordi di Dayton possa dirsi concluso e che quindi l'Ufficio dell'Alto Rappresentante possa definitivamente chiudere.

Rimane qualche motivo di incertezza sul futuro del Paese a causa di questo clima di sfiducia reciproca tra i partiti e tra le tre comunità etniche, in conseguenza non solo del retaggio della guerra ma anche di visioni pressoché opposte su come riorganizzare il Paese.

In questo già delicato contesto si inserisce il dibattito su come ridefinire il ruolo della Comunità internazionale, in una fase in cui l'OHR è avviato a chiusura per essere sostituito, pur senza averne gli stessi poteri esecutivi, da un ufficio rafforzato del Rappresentante Speciale dell'Unione europea (EUSR). E con il futuro dell'OHR si intreccia anche la discussione sulle sorti della missione europea di *peacekeeping* EUFOR ALTHEA. Su tutto incombe la situazione economica del Paese che risulta ancora critica.

Pertanto ritengo necessarie la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo in esame; quindi, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

Integrazione alla relazione orale del senatore Dini sul disegno di legge n. 2024

Il disegno di legge in esame concerne la Convenzione con il Qatar per evitare le doppie imposizioni, che si inserisce nel novero degli accordi di questo tipo sottoscritti dall'Italia.

La Convenzione contribuisce a rafforzare l'insieme dei rapporti finanziari e commerciali intrattenuti dall'Italia con i Paesi del Medio Oriente ed è uno strumento che mira ad incrementare le opportunità d'investimento per gli operatori economici italiani, in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati poiché il Qatar sta ampliando la propria rete di accordi con i Paesi appartenenti all'Unione europea. Inoltre, essa agevolerà i già proficui rapporti bilaterali e la cooperazione economica tra Italia e Qatar e risulta attesa dalle autorità di tale Paese.

A livello contenutistico, la struttura della Convenzione ricalca gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti e tra le «imposte considerate» figurano, per l'Italia, l'IRPEF, l'IRPEG e l'IRAP.

Tutte le restanti disposizioni di dettaglio relative alle singole categorie di redditi immobiliari, da lavoro, d'impresa e di capitale sono conformi al modello OCSE.

Riguardo alla «procedura amichevole» di risoluzione delle controversie (articolo 25), a conferma del nuovo indirizzo inteso a fornire maggiori garanzie per il contribuente, la disposizione è stata adottata in conformità al modello OCSE.

In materia di «scambio di informazioni» (articolo 26), la relativa clausola è stata adottata nella più recente versione prevista dal modello OCSE, la quale estende lo scambio di informazioni ad ogni tipo di imposta, non solo a quelle incluse nella Convenzione, onde rafforzare gli strumenti per la lotta all'evasione fiscale. Si evidenzia, peraltro, l'inserimento di un inciso nel primo paragrafo, in base al quale detto scambio di informazioni deve avere anche la più generale funzione di prevenire l'evasione fiscale.

Il provvedimento di autorizzazione alla ratifica comprende anche un Protocollo di rettifica alla Convenzione firmato a Doha il 19 marzo 2007. Dopo la firma della Convenzione, infatti, il Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato l'esistenza di alcune difformità, sia lessicali che sostanziali, fra il testo in lingua italiana e quello in lingua inglese, peraltro facente fede in caso di divergenze interpretative. Per potere avviare le procedure per la ratifica da parte italiana della Convenzione e del relativo Protocollo addizionale, si è reso pertanto necessario apportare delle modifiche al testo originale in lingua italiana, in modo da correggere le

parti che si presentavano difformi dal testo in lingua inglese che avrebbero potuto creare difficoltà applicative.

Ricordo che il 18-19 gennaio del corrente anno una delegazione della Commissione affari esteri composta da me stesso e dai senatori Alberto Filippi e Pedica si è recata, su invito del locale Parlamento, in Qatar. La relazione della predetta missione è a disposizione dei commissari e nel corso della visita è stata sollecitata la ratifica da parte italiana dell'Accordo in esame.

Evidenzio quindi che lo Stato del Qatar, pur di recente istituzione, ha un'economia di volume consistente legata allo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale e che ha assunto una posizione centrale nel contesto dei Paesi arabi. Sussiste peraltro un collegamento diretto per il trasporto di gas verso l'Italia.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto sul disegno di legge n. 2024

Il disegno di legge in esame riguarda la Convenzione tra il nostro Paese ed il Governo dello Stato del Qatar, che costituisce uno dei numerosi Accordi da noi stipulati per disciplinare gli aspetti fiscali, relativi alle relazioni economiche, con lo scopo di eliminare il fenomeno della doppia imposizione.

La Convenzione riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive ed è basata sul modello OCSE secondo il quale vengono stipulati dal nostro Paese tutti i nuovi accordi di specie.

Vengono cosi disciplinati gli aspetti fiscali riguardanti i beni immobili, gli utili delle imprese, la navigazione marittima ed aerea, le pensioni, i proventi degli artisti e degli sportivi, gli utili derivanti da canoni e la tassazione degli interessi.

Nel dettaglio, la tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione. In base al modello OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio – traffico internazionale, navigazione marittima ed aerea (articolo 8) – sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Con particolare riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10), premesso il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato alla fonte, rispettivamente del 5 per cento per partecipazioni di almeno il 25 per cento e del 15 per cento negli altri casi, percentuali rientranti nelle linee indicate dal modello OCSE. In ordine al trattamento degli interessi (articolo 11), è stata prevista la tassazione della fonte anche nello Stato, ma con un'aliquota che non potrà comunque eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Quanto al trattamento delle *royalties* (articolo 12), è stata accettata una limitata ritenuta alla fonte del 5 per cento. Per quanto concerne il trattamento dei *capital gains* (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è, in linea generale, quello raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità dei redditi in questione: nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni; nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa; esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa,

nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi all'esercizio di tali navi o aeromobili; esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

Quanto ai redditi da lavoro autonomo, si applica il principio generale di imposizione nel Paese di residenza.

Per quanto concerne i redditi da lavoro subordinato (articolo 15), essi sono tassati esclusivamente nel Paese di residenza del percipiente, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato. In tal caso, infatti, si ha imponibilità in detto altro Stato. Tuttavia, la tassazione avverrà nel Paese di residenza qualora ricorrano i seguenti usuali criteri: *a)* della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; *b)* del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente nell'altro Stato; *c)* dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

L'articolo 17 stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili anche nell'altro Stato contraente (articolo 18).

Le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili solo nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato dalla persona fisica ivi residente avente la nazionalità di detto Stato, oppure non sia divenuta residente dell'altro Stato esclusivamente allo scopo di effettuare i servizi. Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono ì redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.

L'articolo 20 (professori, insegnanti e ricercatori) esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione di tale attività per permanenze non superiori ai due anni, mentre la predetta limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di esenzione per somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da parte di studenti (articolo 21). I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 22, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro Stato contraente se connessi ad una stabile organizzazione, o base fissa, situate in detto altro Stato.

La Convenzione in esame è particolarmente importante perché costituisce la base normativa attualmente assente per sviluppare rapporti finanziari e commerciali tra l'Italia e il Qatar, o più in generale tra il nostro

Paese e l'area del Medio Oriente. Ricordo che il Qatar è uno degli attori regionali più attivi anche dal punto di vista diplomatico mediorientale; in particolare, ha portato avanti importanti iniziative per risolvere la crisi libanese. Inoltre è in corso un eccezionale sviluppo di scambi, specie commerciali, tenendo presente che i qatarini, che godono di un reddito *pro capite* tra i più alti al mondo, sono entusiasti consumatori di prodotti italiani e il loro Paese ha un'importanza strategica anche nel settore energetico. Pertanto è fondamentale incrementare le nostre relazioni commerciali e finanziarie con l'area.

Testo integrale della relazione orale del senatore Palmizio sul disegno di legge n. 2062

Il provvedimento in oggetto, già approvato in prima lettura senza modificazioni dalla Camera dei deputati, delinea un processo finalizzato all'istituzione di un sistema di sicurezza e difesa europea, nell'ambito della nuova architettura comunitaria istituita dal Trattato di Lisbona. Esso rappresenta uno degli strumenti legislativi volti a realizzare tale obiettivo, sancendo l'impegno da parte dei Paesi firmatari, che per la prima volta cooperano tra di loro sui temi della difesa al di fuori della tradizionale cornice della NATO.

Quanto ai contenuti, la Dichiarazione di intenti in titolo nasce da un'iniziativa del Ministro della difesa francese e di quello italiano nel 2003 e dalla successiva formalizzazione, nel 2004, dell'EUROGENDFOR (EGF) mediante le sottoscrizioni dei Ministri della difesa dei cinque Paesi comunitari Italia, Francia, Olanda, Portogallo e Spagna. A ciò ha fatto seguito il Trattato del 2007 sottoscritto a Velsen (Olanda), mentre nel 2008 è stato riconosciuto alla Jandarmeria romena lo *status* di nuovo membro e Turchia, Polonia e Lituania partecipano al progetto in qualità, rispettivamente, di osservatore (la Turchia) e partner.

La Forza di gendarmeria europea è un efficace strumento a disposizione delle organizzazioni internazionali nella gestione delle crisi anche in ambienti molto instabili. Attraverso l'EGF l'Unione europea acquisisce infatti uno strumento operativo tendente a qualificarla sempre più come attore politico internazionale in grado di condurre autonome operazioni di *peacekeeping*, ovvero nell'ambito di un'organizzazione capofila.

Per quanto attiene ai profili di competenza della 3ª Commissione, segnalo le disposizioni del Capo I. L'articolo 1 individua lo scopo del Trattato, vale a dire la costituzione di una Forza di gendarmeria europea operativa, di rapido spiegamento, che sarà composta esclusivamente da elementi tratti dalle forze nazionali di polizia a statuto militare, per l'esecuzione di tutti i compiti di polizia nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il Capo II contiene disposizioni relative a missioni, ingaggio e schieramento. L'articolo 5 dispone che l'EGF possa essere messa a disposizione dell'Unione europea, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO o di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche. Il Capo III riunisce le disposizioni concernenti il Comitato interministeriale di alto livello (CIMIN).

Le disposizioni in materia di tutela delle informazioni sono riunite nel Capo V che rinvia ad un accordo specifico la fissazione dei princìpi di base e dei livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati. Il Capo VII detta le disposizioni in materia di privilegi ed immunità del personale dell'EGF. Il Capo VIII prevede disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare, mentre il Capo IX prevede disposizioni in materia di indennizzi e il Capo X contiene le disposizioni finanziarie e diritti patrimoniali. L'articolo 33 prevede l'istituzione di un Con-

siglio finanziario, nel quale siede un esperto finanziario nominato da ciascuna delle parti. L'articolo 34 riguarda le spese connesse alle attività dell'EGF, che vengono distinte in spese comuni, spese dello Stato ospitante per il quartier generale permanente e spese nazionali. Il Capo XI, composto di 10 articoli, riporta le consuete clausole finali, oltre ad alcune ulteriori disposizioni di completamento.

L'entrata in vigore del Trattato è prevista solo dopo il deposito presso il Governo italiano – depositario del Trattato – dell'ultimo degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso reca 5 articoli, dei quali i primi due riportano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione nell'ordinamento interno. L'articolo 3 individua nell'Arma dei carabinieri la specifica forza di polizia a statuto militare dell'Italia, ai fini della partecipazione alla Forza di gendarmeria europea. L'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato in oggetto, pari a 191.200 euro annui a decorrere dal 2010, cifra in cui è inclusa la spesa per l'ospitalità del quartier generale a Vicenza. La copertura avviene mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla legge n. 170 del 1997, recante ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione, come già previsto in altri disegni di legge di ratifica recentemente esaminati dalla Commissione. Ricordo, a tale ultimo proposito, che il Governo ha nelle precedenti occasioni assicurato che il ricorso a tale copertura non pregiudica il conseguimento degli obiettivi della Convenzione contro la desertificazione.

Ricordo infine che, nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha accolto un ordine del giorno recante l'impegno a sostenere, nelle sedi opportune, la necessità che la Gendarmeria europea ispiri le proprie operazioni al rispetto del diritto dell'uomo e del diritto umanitario.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Integrazione alla relazione orale del senatore Esposito sul disegno di legge n. 2062

Presidente, Governo, colleghi, nell'anticipare la richiesta di depositare l'intervento in qualità di relatore per la Commissione difesa vorrei solo esplicare alcune valutazioni cui riteniamo, dopo la discussione nelle Commissioni riunite, dare risalto.

Questo Trattato, che ha inizio nel 2004 con la firma di una dichiarazione di intenti da parte dell'allora ministro Martino, prevedeva e prevede che i cinque Paesi (Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna) insieme costituiscono la prima forza europea di sicurezza e difesa. Vi è in questo Trattato il germe di identità europea di sicurezza e difesa mediante il mirato e specifico rafforzamento della Politica europea di sicurezza e difesa (PESD).

Nel 2007, a Velsen, è stato rinnovato il nostro impegno, con l'apposizione della firma sull'ordinamento EUROGENDFOR da parte del ministro Parisi. Il successivo Trattato di Lisbona ha rafforzato questo concetto.

Con questo Trattato si dà atto alla professionalità ed al lavoro svolto all'estero da parte delle nostre Forze armate con particolare riferimento all'opera dei Carabinieri, forza armata che rappresenterà nell'EUROGENDFOR l'Italia.

Vorrei inoltre ringraziare tutti i componenti delle Commissioni difesa ed esteri per il lavoro e per la sostanziale convergenza sul Trattato, certo con alcune sfumature, ma con una positiva valutazione di tutti i colleghi.

Il Trattato istitutivo della Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR), sottoscritto da cinque Paesi (Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna), il 18 ottobre 2007, segue alla precedente Dichiarazione di intenti del 2004 e costituisce una fondamentale tappa nella realizzazione del concetto di identità europea di sicurezza e difesa mediante, in particolare, il mirato e specifico rafforzamento della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD).

Nel dettaglio, il Trattato oggi in discussione è articolato in undici capi e composto da quarantasette articoli.

Nello specifico il documento oggi in discussione al capo I (articoli da 1 a 3), reca le disposizioni generali, definendo lo scopo del Trattato (avente ad oggetto la creazione di una Forza di gendarmeria europea dispiegabile in tempi rapidi e composta unicamente da elementi delle Forze di polizia a statuto militare delle parti, al fine di eseguire tutti i compiti di polizia previsti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi), la rigorosa applicazione dei princìpi di reciprocità e di ripartizione dei costi e la struttura della forza (il quartier generale permanente, in particolare, avrà sede in Italia presso la Caserma «Generale Chinotto» di Vicenza).

Il capo II (articoli 4, 5 e 6), prevede quindi disposizioni relative a missioni, ingaggio e schieramento. Sotto tale aspetto, rileva in particolare l'articolo 4, in base al quale EUROGENDFOR dovrà essere in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione

o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi, schierandosi autonomamente o congiuntamente ad una forza militare, alle dipendenze dell'autorità civile o del comando militare. EUROGENDFOR potrà pertanto essere utilizzata in missioni di sicurezza e ordine pubblico, guidare e supervisionare le forze di polizia locali, controllare le frontiere e svolgere attività di *intelligence*, svolgere indagini, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie, proteggere le persone e i beni e formare gli operatori di polizia. Gli articoli 5 e 6 precisano, inoltre, che la forza potrà essere messa a disposizione dell'Unione europea, delle Nazioni Unite, dell'OSCE, della NATO o di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche, e che le condizioni di ingaggio e di schieramento saranno fissate di volta in volta da un alto comando interministeriale e regolate da uno specifico mandato, definito mediante accordo tra le parti e l'organizzazione richiedente.

Il capo III (articoli da 7 a 9) concerne gli aspetti giuridici e istituzionali, disciplinando gli aspetti organizzativi dell'organo decisionale della forza (un alto comando interministeriale composto dai rappresentanti dei Ministeri competenti di ciascuna parte), i compiti del comandante del quartier generale e la capacità giuridica internazionale di EUROGENDFOR.

Il capo IV (articoli 10 e 11) reca disposizioni concernenti le infrastrutture del quartier generale permanente. In particolare, l'articolo 10 stabilisce che le infrastrutture necessarie allo svolgimento dei compiti di EUROGENDFOR saranno fornite a titolo gratuito dallo Stato ospitante (l'Italia), che si impegna ad adottare anche tutte le misure che si renderanno necessarie a garantire la disponibilità dei servizi richiesti mentre le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno, viceversa, specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorità delle parti.

Il capo V (composto dal solo articolo 12) concerne quindi le opportune misure a tutela delle informazioni e dei materiali riservati (rimandando a futuri e specifici accordi in materia), mentre il successivo capo VI (articoli da 13 a 18) reca disposizioni in materia di personale, sancendo, in particolare, l'obbligo, per il personale di EUROGENDFOR e per i suoi familiari, di osservare le leggi in vigore nello Stato ospitante o ricevente, la possibilità di indossare la propria uniforme e di poter detenere, portare o trasportare (in base agli ordini ricevuti) armi e munizioni ed altri sistemi d'arma e di esplosivi conformemente alle leggi.

Il capo VII (articoli da 19 a 24) prevede disposizioni in materia di privilegi e immunità, sia in capo alla forza di gendarmeria che di natura individuale, mentre il capo VIII (articoli da 25 a 27) reca disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare.

Il capo IX (articoli da 28 a 32) prende quindi in esame la materia relativa agli indennizzi. Rileva, in particolare, quanto statuito dagli articoli da 30 a 32, che disciplinano, rispettivamente, l'esame del rapporto sulle circostanze e le ipotesi di specifiche esercitazioni e operazioni nonché le missioni d'impiego.

Da notare, per quanto riguarda gli esperti scientifici, che l'articolo 32 non istituisce una nuova figura di «esperto tecnico o scientifico», limitandosi a prevedere che anche a tali figure, ove impiegate, si applicano le disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare e quelle relative agli indennizzi previste per il personale militare e civile delÌEUROGENDFOR.

Infine, i capi X (articoli da 33 a 37) e XI (articoli da 38 a 47) recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e quelle finali (comprendenti le modalità di adesione al Trattato e la possibilità di apportare modifiche allo stesso).

Da ultimo, il disegno di legge di ratifica individua, all'articolo 3, l'Arma dei carabinieri quale forza di polizia ad ordinamento militare partecipante, per l'Italia, alla Forza di gendarmeria europea.

Integrazione all'intervento della senatrice Marinaro nella discussione generale sul disegno di legge n. 2062

Una forza di Gendarmeria europea sarà un efficace strumento sovranazionale per la gestione di crisi internazionali, in cui risulti prioritario l'impegno per la pace e la ricostruzione, solo se riusciremo ad incardinarlo nella nuova dimensione europea.

Infatti il lasso di tempo intercorso tra la Dichiarazione di intenti e la ratifica finale è stato talmente lungo da farci pervenire solo oggi un testo non adeguatamente dentro alle trasformazioni istituzionali che ci sono state in questi anni a livello europeo (non da ultimo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona), un divario che potrebbe non consentire un'autentica dimensione europea, come dimostra l'esigua presenza di Stati membri. E come dimostra la necessità di approfondimento in atto nelle sedi europee per l'inquadramento giuridico di EUROGENDFOR, dibattito che dovrebbe avere una conclusione nelle prossime settimane se non mesi, stando a quanto si sta muovendo in sede europea.

Non a caso, la parte più innovativa del Trattato di Lisbona riguarda proprio la politica estera di difesa e sicurezza comune, una politica che rappresenta la vera novità europea dei nostri giorni, dopo l'introduzione della moneta unica, oggi in affanno per effetto della prevalente strategia nazionalistica di alcuni Stati membri.

Naturalmente è una politica che, a partire dall'articolo 46 del Trattato sull'Unione europea, deve essere tutta costruita attraverso un processo di partecipazione, di impegno e di responsabilità da parte di tutti, in primo luogo degli Stati membri. E, sempre stando al Trattato, voglio ricordare che, oggi, Stati membri significa Governo e Parlamento di ciascun Paese.

Proprio per sottolineare l'importanza dell'atto oggi alla nostra attenzione e l'importante ruolo dell'Arma dei carabinieri, la cui efficienza e capacità è ampiamente riconosciuta, abbiamo voluto presentare un ordine del giorno che richiamasse la necessità di contestualizzare e ancorare il Trattato EUROGENDFOR al nuovo quadro istituzionale: non si tratta di precisazione speciosa e pedante, ma della sostanza politica che ha a che fare soprattutto con il controllo parlamentare, e per controllo parlamentare intendiamo tanto quello europeo quanto quello nazionale.

E poiché non sembra espressamente prevista una procedura che garantisca il controllo parlamentare sull'invio di missioni che potrebbero avere anche carattere meramente civile; così come non appare compiutamente disciplinata dalle disposizioni del Trattato la questione della giurisdizione sui membri della gendarmeria, potendosi prospettare l'eventualità di conflitti e concorsi di giurisdizione; così come nella definizione delle regole di ingaggio occorre garantire, al di là di quanto espressamente previsto dal Trattato, un puntuale rispetto delle norme del diritto internazionale e delle Convenzioni, ed in particolare della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riteniamo necessario definire la nuova fase, che si apre

con l'esaurimento dell'esperienza UEO, un nuovo sistema di cooperazione interparlamentare per assicurare partecipazione democratica e controllo.

Anche il Parlamento italiano deve poter svolgere la sua funzione, ed in tal senso abbiamo apprezzato le dichiarazioni del ministro Frattini nella seduta congiunta delle Commissioni esteri e politiche UE di Camera e Senato del 31 marzo scorso, laddove ha auspicato che vengano promossi appuntamenti interparlamentari per discutere della politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la politica di difesa. Così come abbiamo apprezzato la disponibilità del sottosegretario Crosetto ad approfondire i temi da noi sollevati nell'ordine del giorno. Con il nostro ordine del giorno, infatti, sottolineiamo la necessità di un più forte ancoraggio europeo a partire dall'articolo 46 del Trattato UE, che tratta anche delle cooperazioni rafforzate, e chiediamo, pertanto, una puntuale e preventiva informazione del Parlamento ed il necessario, anzi, imprescindibile, riordino delle voci di bilancio relative.

Si tratta di due punti che tendono a valorizzare il ruolo del Ministero della difesa in una logica di cooperazione e integrazione con la funzione parlamentare, per dare forza e ruolo all'Italia in sede europea, per superare l'attuale stato di precarietà di finanziamento delle missioni all'estero e interrompere la corsa alla copertura finanziaria che si avvale di fondi stanziati per altre finalità, come ad esempio, in questo caso, i fondi stanziati dalla legge di ratifica della Convenzione ONU per la lotta alla desertificazione.

Vedete, cari colleghi, noi non siamo pregiudizialmente ostili ad atti intergovernativi, come questo, che consideriamo un contributo per sviluppare una cultura europea di sicurezza e difesa tale da essere riconosciuta e valorizzata come merita in tutte le aree di crisi in cui si trova ad operare. Siamo, però, altrettanto favorevoli alla ricerca di un giusto equilibrio tra sistema comunitario e sistema intergovernativo.

Perché questo sia possibile, ed è il nostro auspicio, c'è bisogno di aperture per valorizzare il contributo dell'Italia, all'interno di un quadro giuridico e istituzionale che tutti noi abbiamo fortemente voluto, per affrontare le sfide inedite del nuovo secolo.

Dichiarazione di voto del senatore Caforio sul disegno di legge n. 2062

Colleghi, Presidente, a nome dell'Italia dei Valori intendo sottolineare l'importanza che assume, l'atto di ratifica e di esecuzione della Dichiarazione di intenti relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea e del Trattato che istituisce la stessa, non solo per il nostro Paese, ma per l'intera Unione europea.

Con l'approvazione del Trattato EUROGENDFOR l'Italia contribuisce, infatti, all'aggiunta di un altro fondamentale tassello al rafforzamento della Politica europea di sicurezza e di difesa.

Insieme a Francia, Spagna, Paesi Bassi e Portogallo abbiamo avuto fiducia in questo progetto e siamo pronti a conferire all'Unione europea una capacità di proiezione esterna e a conferirle capacità civili e militari in materia di prevenzione dei conflitti internazionali e di gestione delle crisi.

Vogliamo che l'Unione diventi un attore politico internazionale che sappia, in piena autonomia, gestire e portare a termine giuste e necessarie operazioni di *peacekeeping*.

Nonostante tali premesse, però, vorrei mettere in evidenza due punti di criticità, che comunque, lo affermo sin d'ora, non incideranno negativamente sulla nostra posizione di voto favorevole.

Il primo rilievo che vorrei mettere in evidenza, colleghi, riguarda il lato finanziario ed economico di tale atto.

L'articolo 34, nel disciplinare attraverso una formulazione, in verità non chiarissima, le spese per le attività della Gendarmeria, non spiega se nei 191.200 euro di spesa annui, previsti per il nostro Paese, siano incluse alcune importanti voci. Non viene chiarito, ad esempio, se la spesa per assistenza sanitaria, dell'importo annuale di 5.000 euro, prevista nella norma in esame, rientri nella voce «esigenze sanitarie» o sia un ulteriore aggravio a carico del nostro Paese in quanto Stato ospitante.

Altrettanti dubbi emergono circa alcune esenzioni relative ai redditi ed ai beni utilizzati dalla Gendarmeria. Secondo quanto contenuto nella norma, il personale EUROGENDFOR, in servizio permanente presso il Quartiere generale, verrebbe trattato secondo un regime di esenzione particolare. Vorremmo che ci venissero forniti, a tal proposito, dei dati in grado di indicare l'entità della riduzione del gettito, causata dal riconoscimento dì tali agevolazioni ed esenzioni.

Un'ultima considerazione in ambito economico riguarda la scelta di copertura economica che l'Esecutivo ha deciso di intraprendere. La contrarietà del mio Gruppo in merito è stata in più occasioni e da più colleghi rimarcata. Troviamo scellerata la volontà mostrata dall'Esecutivo di provvedere al finanziamento di questo importante progetto attraverso la riduzione di spesa di un altro altrettanto apprezzabile accordo internazionale.

Si è provveduto, infatti, a predisporre la spesa di 191.200 euro a fronte della riduzione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno

1997, n. 170, recante la copertura finanziaria della ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione.

Il secondo punto di criticità che dalla lettura del testo emerge, e che noi dell'Italia dei Valori vogliamo sottolineare, riguarda, invece, la totale assenza, nel Trattato, di disposizioni concernenti la tutela e il rispetto dei diritti umani.

Sarebbe stato opportuno, a nostro giudizio, fare accenno a questa delicata tematica almeno nel preambolo del Trattato. Consideriamo tale aspetto di notevole importanza in quanto riteniamo che anche le regole d'ingaggio della Gendarmeria europea, cioè la traduzione a livello operativo delle istruzioni impartite dall'autorità responsabile dell'operazione, debbano obbedire a parametri aventi come unico criterio ispiratore il rispetto dei diritti umani.

Questo è un punto fondamentale alla luce del fatto che le azioni della Gendarmeria europea nascono come operazioni di supporto alla pace e alle missioni civili. La Forza, infatti, come si legge dal Trattato, non ha compiti di combattimento bensì di sicurezza e ordine pubblico, di collaborazione con le forze di polizia locali e di formazione delle stesse. Operazioni queste, colleghi, che si estendono ad un altro aspetto di notevole importanza: la ricostruzione del tessuto istituzionale di Paesi che sono da molto tempo teatro di drammatiche guerre civili.

Capite bene, dunque, che una Forza come la Gendarmeria europea, che deve tendere alla ricompattazione e alla riedificazione di Paesi socialmente sfibrati ed in preda all'anarchia, non può non avere come linea guida della propria azione il rispetto dei diritti umani, principio basilare di qualsiasi stato libero e democratico.

Ecco perché riteniamo fondamentale che la Gendarmeria europea elabori un «concetto strategico» che sia fortemente ispirato al rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario. Si tratta di un processo necessario affinché tale nuova Forza garantisca maggiore efficacia e flessibilità di fronte alle attuali e future sfide, garantendo la difesa degli interessi europei e contribuendo ad esportare «vera» sicurezza in un mondo che cambia con grande rapidità ed imprevedibilità. A testimonianza dell'importanza che questo problema rappresenta per il mio Gruppo, poco più di un mese fa, alla Camera, l'onorevole Di Stanislao ha presentato un apposito ordine del giorno.

Nel ribadire, comunque, il nostro voto favorevole, esprimiamo l'augurio che questo progetto possa trovare un consenso sempre più ampio e possa giungere a coinvolgere non più solo cinque Paesi ma, piuttosto, tutti i ventisette Stati membri.

Dichiarazione di voto del senatore Galioto sul disegno di legge n. 2062

Signor Presidente, colleghi, questa proposta di ratifica di accordi internazionali riguarda un intento europeo che viene da lontano; infatti, già dal 2004 e successivamente nel 2007, ben cinque Paesi europei si intesero per la creazione di una Forza di Gendarmeria europea che decisero di chiamare EUROGENDFOR.

Questo Corpo di gendarmeria, del tutto inedito, è nato nel 2003 da un'idea dei Ministri degli esteri francese ed italiano (Michèle Alliot-Marie e Antonio Martino, rispettivamente) e prevede la partecipazione dei contingenti delle forze di polizia militare dei Paesi firmatari del trattato (Italia, Francia, Spagna, Olanda e Portogallo) e dei successivi contro-firmatari (Romania, Turchia, Lituania e Polonia). La direzione è affidata, oltre che al comandante stesso, ad uno specifico comando interministeriale, composto dai Ministri competenti di ciascun Paese (esteri e difesa).

L'EGF (EUROGENDFOR) sarà una sorta di esercito d'*élite*, con in testa i Carabinieri italiani (forti dell'esperienza maturata in Kosovo), che potrà «condurre missioni di sicurezza e di ordine pubblico, monitorare e supervisionare le forze di polizia locale, assolvere compiti di sorveglianza pubblica, controllo delle frontiere» e anche «attività di *intelligence*». Potrà intervenire anche in caso di disordini pubblici. Non dipenderà direttamente dalla UE ma potrà essere messo a disposizione dell'Unione così come potrà tornare utile alla NATO, all'ONU, all'OSCE o ad altre organizzazioni internazionali quando ce ne sarà bisogno.

Un grande contributo lo darà il nostro Paese, mettendo a disposizione la caserma Chinotto di Vicenza e sarà quindi motivo di grande vanto.

Per l'Italia, al momento, è previsto l'impiego di cinque ufficiali e sei marescialli.

Nasce così una nuova forza di pronto intervento che, come sancisce il Trattato internazionale, dovrà essere posta «alle dipendenze di una ben definita catena di comando militare», ma anche «civile» e «potrebbe essere schierata da sola o congiuntamente ad altra forza militare».

Si tratta, quindi, di una innovazione storica, una visione europea comune; dopo la moneta unica ci avviamo anche ad una Gendarmeria unica che avvicina sempre di più le popolazioni dell'Europa unita oltre che sul piano politico, sociale ed economico adesso anche su quello inderogabile della sicurezza.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Filippi Alberto sul disegno di legge n. 2062

Il disegno di legge in esame approvato alla Camera dei deputati (A.C. n. 3083) lo scorso 9 marzo contiene la dichiarazione dei Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna, sorta successivamente al vertice informale dei Ministri della difesa dell'Unione europea che si è tenuto a Noordwijk in Olanda, il 17 settembre 2004, siglando un accordo che segna la nascita della Gendarmeria europea.

Si tratta di un primo nucleo di polizia militare, nominato EUROGENDFOR, a cui potranno aderire in seguito tutti gli altri Paesi, nella logica delle «cooperazioni rafforzate» e saranno 800-900 i gendarmi europei (attivi dal 2005), che progressivamente saliranno a 3.100.

Nasce in questo modo una forza di reazione rapida in grado di intervenire in un tempo massimo di 30 giorni in zone di crisi alle dirette dipendenze dell'Unione europea (ma potrà rispondere a chiamate dell'ONU, della NATO o dell'OSCE). Ricordiamo infatti che dal dicembre scorso l'EGF opera anche in Afghanistan, all'interno della *Nato Training Mission* (NTM) per la formazione, l'addestramento e il monitoraggio delle forze di polizia afgane.

Il Trattato si colloca in un quadro, quello della PESD, in continua evoluzione, ma anche nelle varie esperienze precedenti di cooperazione nel settore militare tra alcuni stati dell'Unione europea, come l'EUROCORPS, nato dall'iniziativa italo-francese nel 1992 ed attualmente composto da Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Spagna, che ha sede a Strasburgo.

È un onore per me far presente che è stato scelto come quartier generale la caserma Chinotto, attuale scuola allievi brigadieri dell'Arma nella mia Vicenza, e ricordare anche (per tutto il nostro Paese) che il comando spetterà ai Carabinieri.

L'istituzione di questa nuova forza è fondamentale soprattutto perché testimonia che le Forze armate italiane possono essere protagoniste in ambito europeo, dando loro nello stesso tempo la possibilità di crescere confrontandosi con i vari partner del continente; tutto ciò si colloca appieno nel progetto di riforma delle Forze armate. Ciò dimostra quanto grande sia la stima a livello europeo, ma non solo, nei confronti dei nostri uomini.

È importante ricordare che si tratta per la prima volta di un impegno tra i cinque Paesi firmatari sui temi della difesa al di fuori della tradizionale cornice della NATO ed inoltre è nostro orgoglio fare presente che a partire dal 1° gennaio 2010 l'Italia ha assunto la Presidenza annuale del CIMIN (Comitato interministeriale di alto livello), organo che coordina dal punto di vista politico-militare la Forza di gendarmeria europea.

Nel dettaglio, l'articolo 4 del disegno di legge quantifica gli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato in oggetto, pari a 191.200 euro annui a decorrere dal 2010, cifra in cui è inclusa la spesa per l'ospitalità del quartier generale a Vicenza. La copertura si rinviene mediante corrispondente

riduzione della spesa, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, recante ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione. Naturalmente, il ricorso a tale copertura non pregiudica in alcun modo il conseguimento degli obiettivi della Convenzione, in quanto incide sui fondi residui di natura amministrativa.

Infine concludo sostenendo la necessità di ratificare e rendere esecutiva tale dichiarazione, anche e soprattutto perché attraverso questo forte strumento l'Unione europea acquisisce sempre più le caratteristiche di attore politico internazionale in grado di condurre autonome operazioni di *peacekeeping*, non possibile prima del Trattato di Nizza e del Trattato di Lisbona.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 601-711-1171-1198. Emm. 2.207 e 2.208, Perduca e altri; Pistorio e altri	247	246	000	114	132	124	RESP.
002	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Emm. 2.209 e 2.210, Pistorio e altri; Poretti e altri	253	252	003	110	139	127	RESP.
003	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Emm. 2.212 e 2.213, Pistorio e altri; Poretti e altri	249	247	010	102	135	124	RESP.
004	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 2.223, Caruso	256	255	000	135	120	128	APPR.
005	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Emm. 2.224 e 2.225, Pistorio e altri; Poretti e altri	252	251	002	008	241	126	RESP.
006	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Emm. 2.254 e 2.255, Poretti e altri; Pistorio e altri	238	237	008	004	225	119	RESP.
007	Nom.	DDL n. 601-711-1171-1198. Em. 2.257, Poretti e altri	248	247	006	100	141	124	RESP.
008	Nom.	Disegno di legge n. 1933. Articolo 1	236	235	001	233	001	118	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0368 del 28/04/2010 15.14.37 Pagina 1

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000008							
	001	002	003	004	005	006	007	008
ADAMO MARILENA	F	F	F	C	C	C	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	C	F		C	C	F
ADRAGNA BENEDETTO								
AGOSTINI MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	C	C	F	C	C		
ALICATA BRUNO	C	C	C	F	C	C	C	F
ALLEGRINI LAURA	C	C	C	F	C	C	C	F
AMATI SILVANA	F	F	F	C	C	C	A	F
AMATO PAOLO	C	C	C	F	C	C	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO								
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	C	C	C	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	C	C	C	F	F
ARMATO TERESA		F	F	C	C	C	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	F	C	C	C	F
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	C	C		F	F
AUGELLO ANDREA	M	M	M	F	C		C	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	F
BAIO EMANUELA	F	F	F	C	C	C	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	F	C	C	C	F
BALDASSARRI MARIO	C	C	C	F	C		C	F
BALDINI MASSIMO	C	C	C	F	C	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	C	C	C	F	F
BARELLI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	C	C	C	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	C	C	C	F	F
BATTAGLIA ANTONIO		C	C	F	C	C	C	F
BELISARIO FELICE	F	C	A	C	C	C	C	
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	F	C	C	C	F
BERSELLI FILIPPO	C	C	C	F	C	C	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	C	C	C	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	F	C			
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	F	C	C		
BIANCHI DORINA	F	F	F	C	C	C	F	F
BIANCO ENZO	F	F	C	C	C	C	C	
BIANCONI LAURA	C	C	C	F	C	C	C	F
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	C	C	C	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	C	C	C	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	F	C	C	C	F
BOLDI ROSSANA	M	M	M	M	M	M	M	M
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	F	C	C	C	F
BONINO EMMA				P	P	P	P	P
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	F	C	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 0368 del 28/04/2010 15.14.37 Pagina 2

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000008							
	001	002	003	004	005	006	007	008
BOSONE DANIELE	F	F	A	C	C	C	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	F	C	C	C	F
BRUNO FRANCO	F	F	F	C	C	C	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	C	C	C	F	F
BUGNANO PATRIZIA	F	C	A	C	C	C	C	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	F	F	C	F		F	F
BUTTI ALESSIO	C	C	C	F	C	C	C	F
CABRAS ANTONELLO	F	F	F	C	C	C	F	F
CAFORIO GIUSEPPE	F	C	F	C	C	C		F
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	F	C	C	C	F
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	F	C	C	C	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	F	C	C	C	F
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C				C	F
CAMBER GIULIO	C	C	C	F	C	C	C	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	A	C	F	C	C	C	F
CARLINO GIULIANA	F	C	A	C	C	C	C	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	C	C	C		F
CAROFIGLIO GIOVANNI		F	F	C	C	C	F	F
CARRARA VALERIO	C	C	C	F	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO	C	A	C	F	C	C	C	F
CASELLI ESTEBAN JUAN								
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C	F
CASSON FELICE	F	F	F	C	C	C	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	F	C	C	C	F
CECCANTI STEFANO	F	F	F	C	C	C	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	F	C	C	C	F
CERUTI MAURO	F	F	F	C	C		F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	C	C		F	F
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	C	C	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	C	C	F	C			
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	F	C	C	C	F
COLLI OMBRETTA	C	C	C	F	C	C	A	F
COLOMBO EMILIO								
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	F	C	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M
CONTI RICCARDO		C	C	F	C	C	C	F
CONTINI BARBARA	C	C	C	F	C	C	C	F
CORONELLA GENNARO	M	M	M	M	M	M	M	M
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	C	C	C	F	
COSSIGA FRANCESCO								

Seduta N. 0368 del 28/04/2010 15.14.37 Pagina 3

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000008							
	001	002	003	004	005	006	007	008
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	F	C	C	C	F
CRISAFULLI VLADIMIRO								
CUFFARO SALVATORE								
CURSI CESARE	C			F	C	C	C	
CUTRUFO MAURO	C	C	C	F				F
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	F	C		C	
D'ALIA GIANPIERO	F	F	F	C	C	C	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	C		C	A	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	F	C	C	C	F
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C					C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	F	C	C	C	F
DE FEO DIANA	C	C	C	F	C	C	C	F
DE GREGORIO SERGIO								
DE LILLO STEFANO	C	C	C	F	C	C	C	F
DE LUCA VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SENA LUIGI	F	F	F	C	C	C	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	C	A	C	C	C	C	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	C	C	C	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	C	C	C	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	C	C	C	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	M	M	M	M	M	M	M	M
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	F	C	C	C	
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F			C	F	F
DI NARDO ANIELLO	F	F	C	C	C	C	C	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	F	C	C	C	F
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	F	C	C	C	F
DINI LAMBERTO	C	C				C	C	F
DIVINA SERGIO	C	C	C	F	C	C	C	F
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	C	C	C	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	C	C	C	F	
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	F
FANTETTI RAFFAELE	C	C	C	F	C	C	C	F
FASANO VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	F	C	C	C	F
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	C	C	C	F	F
FERRARA MARIO	C	C	C	F	C	C	C	F
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	F	C	C	C	F
FILIPPI MARCO	F	F	F	C	C	C	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	C	C	A	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	C	C	C	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	C	C		F	F

Seduta N. 0368 del 28/04/2010 15.14.37 Pagina 4

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000008							
	001	002	003	004	005	006	007	008
FLERES SALVO	C	C	C	F	C	C	C	F
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	F	C	C	C	F
FOLLINI MARCO	F	F	A	C	C	C	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	C	C	C	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	C	C	C	F	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	F	C	C	C	F
FRANCO VITTORIA	F			C	C	C	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	F
GALLO COSIMO	C	C	C	F	C	C	C	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	F	C	C	C	F
GALPERTI GUIDO	F	F	A	C	C	C	C	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	F	C		C	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	C	C	C		F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	F	C	C	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	C	C	C	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	C	C	A	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	F	C	C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	F	C		C	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C	F	C	C		F
GHEDINI RITA	F	F	F	C	C		F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	F	C	C	C	F
GIAI MIRELLA	M	M	M	M	M	M	M	M
GIAMBRONE FABIO								
GIARETTA PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M
GIORDANO BASILIO	C	C	C	F	C	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	F	C	C	C	
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	F	C	C	C	A
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	F	C	C	C	F
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	C	C	C	F	F
GRILLO LUIGI	C	C	C	F	C	C	C	F
GUSTAVINO CLAUDIO								
ICHINO PIETRO	F	F	F	C	C	C	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	C	C	C	C	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	F	C		C	F
LANNUTTI ELIO	F	C	F	C	C	C	C	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	C	C	C	F	
LATRONICO COSIMO	C	C	C	F	C	C	C	F
LAURO RAFFAELE	C	C	C	F	C	C	C	F
LEDDI MARIA	F	F	F	C	C	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	C	F	C	F	F
LENNA VANNI	C	C	C	F	C	C	C	F
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	F
LEVI MONTALCINI RITA								
LI GOTTI LUIGI	F	C	A	C	C	C	C	F

Seduta N. 0368 del 28/04/2010 15.14.37 Pagina 5

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000008							
	001	002	003	004	005	006	007	008
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	F	C	C	C	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	C	C	A	F	F
LONGO PIERO	C	C	C	F	C	C	C	F
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	C	C	C	F	
LUSI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	C	C	C	C	
MALAN LUCIO	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	F	C	C	C	F
MARCENARO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M
MARCUCCI ANDREA		F	F	C	A	A	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	C	C	C	F	F
MARINI FRANCO				C	C	C	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO				C	C		F	F
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	C	C	C	F	F
MARITATI ALBERTO		F	F	C	C	C	F	F
MASCITELLI ALFONSO								
MASSIDDA PIERGIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA				F	C	C	C	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	F	C	C	C	F
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	F	C	C	C	F
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	C	C	C	F	F
MENARDI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M
MERCATALI VIDMER	F	F	F	C	C	C	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	F	C	C	C	
MICHELONI CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M
MILANA RICCARDO	F	F	F	C	C	C	F	
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	C	C	C	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	C	C	C	F	F
MONTANI ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M
MONTI CESARINO	M	M	M	M	M	M	M	M
MORANDO ENRICO	F	F		C	C	C		F
MORRA CARMELO								
MORRI FABRIZIO	F	F		C	C	C	F	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	F	C	C	C	F
MURA ROBERTO	C	C	C	F	C	C	C	F
MUSI ADRIANO	F	F	F	C	C	C		F
MUSSO ENRICO	C	C	C	F	C	A	A	F
NANIA DOMENICO	P	P	P					
NEGRI MAGDA	F	F	F	C	C	C	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	C	C	C	F	F
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 0368 del 28/04/2010 15.14.37 Pagina 6

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000008							
	001	002	003	004	005	006	007	008
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M
OLIVA VINCENZO	F	F	F	C	F	A	F	
ORSI FRANCO	C	C	C	F	C	C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	F	C	C	C	F
PAPANIA ANTONINO								
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	F
PARDI FRANCESCO	F	C	A					
PASSONI ACHILLE	F	F	F		C	C	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	F	C	C	C	F
PEDICA STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M
PEGORER CARLO	F	F	F	C	C	C	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	A	F	F
PERDUCA MARCO	F	F	F	C	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	C	C	C	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	C	C	C	C	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	F	C	C	C	F
PICCONE FILIPPO	C	C	C	F	C	C	C	F
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	F	C	C	C	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	C	C	C	F	F
PININFARINA SERGIO								
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	C	C	C	F	F
PINZGER MANFRED	F	A	A	C	C	C	F	F
PISANU BEPPE	C	C	C	F	C	C	C	
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	F	C	C	C	F
PISTORIO GIOVANNI	F	F	F	C	F		F	
PITTONI MARIO	C	C	C	F	C	C	C	F
POLI BORTONE ADRIANA		F		C				F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C	F
PORETTI DONATELLA	F	F		C	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	C	F	C	C	C	F
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	C	C	C	F	
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	F	C	C	C	F
RAMPONI LUIGI	C	C	C	F	C	C	C	F
RANDAZZO NINO	F	F	F	C	C	C	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	C	C	C	A	F
RIZZI FABIO	C	C	C	F	C		C	F
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	F	C		C	F
ROILO GIORGIO	F	F	F	C	C	C	F	F
ROSSI NICOLA	F							
ROSSI PAOLO	F	F	F	C	C	C	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	C	C	C	F	F
RUSSO GIACINTO	M	M	M	M	M	M	M	M
RUTELLI FRANCESCO				C	C	C	A	F

Seduta N. 0368 del 28/04/2010 15.14.37 Pagina 7

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000008							
	001	002	003	004	005	006	007	008
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	F	C	C	C	F
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	C	F	C	C	C	F
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	F	C	C	C	F
SANCIU FEDELE	C	C	C	F	C	C	C	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	C	C	C	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	C	C	C	F	F
SANTINI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M
SARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M
SARRO CARLO	C	C	C	F	C	C	C	F
SBARBATI LUCIANA		F	F	C	C	C	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI								
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	C	C	C	F	F
SCARABOSIO ALDO	M	M	M	F	C	C	C	
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	F	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO								
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	F	C	C	C	F
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	C	C	C	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	F	C	C	C	F
SERRA ACHILLE	F	F	F	C	F	C	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C	F	C	C	C	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	C	C	C	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	C	C	C	F	F
SPADONI URBANI ADA	C	C	C	F	C	C	C	F
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	F
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	F	C	C	C	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	F	C	C	C	F
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	C	C	C	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	C	F	C	C	C	F
TEDESCO ALBERTO	F	F	F	C	C	C	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	C	C	C	F	F
TOFANI ORESTE	M	M	M	M	M	M	M	M
TOMASELLI SALVATORE								
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	
TONINI GIORGIO	F	F	F	C	C	C	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	C	F	C	C	C	F
TOTARO ACHILLE	C	C	C	F	C	C	C	F
TREU TIZIANO		F	F	C	C	C	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	F	C	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	F
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	F
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	F	C	C	C	F
VALLI ARMANDO	C	C	C	F	C	C	C	F
VERONESI UMBERTO	F	F	F					

Seduta N. 0368 del 28/04/2010 15.14.37 Pagina 8

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000008							
	001	002	003	004	005	006	007	008
VETRELLA SERGIO	C	C	C	F	C	C	C	F
VICARI SIMONA	C	C	C	F	C	C	C	F
VICECONTE GUIDO	M	M	M	F	C		C	F
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO	F	F	F	C	F	A	F	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	C	C	C	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	C	C	C	F	F
VITALI WALTER								
VIZZINI CARLO	C	C	C	F		C	C	
ZANDA LUIGI	F	F	F	C	C	C	F	
ZANETTA VALTER	C	C	C	F	C	C	C	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	F	A	C	C	F
ZAVOLI SERGIO	F	F	F	C	C			

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Barelli, Caliendo, Caligiuri, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Compagna, Davico, Dell'Utri, Delogu, Giovanardi, Malan, Mantica, Mantovani, Massidda, Menardi, Montani, Palma, Pera, Sanciu, Scarabosio, Viceconte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Amoruso, per attività dell'Unione interparlamentare; Agostini e Asciutti, per attività di rappresentanza del Senato; Coronella, De Angelis, De Luca e Mazzuconi, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Bettamio, Bevilacqua, Firrarello, Giai, Micheloni, Monti e Pedica, per attività dell'Assemblea Plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all'estero; Boldi, Carloni, Chiti, Giaretta, Marcenaro, Nessa, Russo, Santini, Saro e Tofani, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa – UEO.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Zanetta Valter

Disposizioni in materia di agevolazioni per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nonchè disposizioni in materia di esenzione dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente (2137)

(presentato in data 28/4/2010);

senatore Malan Lucio

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (2138)

(presentato in data 28/4/2010);

senatore Marcucci Andrea

Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di disposizioni transitorie per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali (2139)

(presentato in data 28/4/2010);

senatore De Eccher Cristano

Disposizioni in materia di responsabilità personale dei notai per i pagamenti effettuati nell'esercizio della propria attività professionale (2140)

(presentato in data 28/4/2010);

senatori Casson Felice, Pegorer Carlo, Adragna Benedetto, Amati Silvana, Antezza Maria, Barbolini Giuliano, Bassoli Fiorenza, Biondelli Franca, Bosone Daniele, Bubbico Filippo, Carloni Anna Maria, Chiaromonte Franca, D'Ambrosio Gerardo, Della Seta Roberto, Donaggio Cecilia, Filippi Marco, Fontana Cinzia Maria, Garraffa Costantino, Lannutti Elio, Lumia Giuseppe, Marcenaro Pietro, Marino Ignazio, Maritati Alberto, Micheloni Claudio, Mongiello Colomba, Musi Adriano, Negri Magda, Nerozzi Paolo, Pardi Francesco, Roilo Giorgio, Stradiotto Marco, Vimercati Luigi
Disposizioni per la tutela e il riconoscimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto (2141)
(presentato in data 28/4/2010);

senatrice Negri Magda
Disposizioni per il riconoscimento giuridico delle unioni civili tra coppie omosessuali (2142)
(presentato in data 28/4/2010).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. D'Alia Gianpiero
Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale (2100)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 28/04/2010)

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Pinzger Manfred
Modifica dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di registrazione delle persone alloggiate (2107)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 28/04/2010)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Poretti Donatella ed altri
Abolizione dell'Ordine dei giornalisti e istituzione della carta d'identità professionale del giornalista professionista (1676)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 28/04/2010)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Lannutti Elio ed altri
Disposizioni in materia di incompatibilità funzionali dei magistrati, con particolare riferimento all'assunzione degli incarichi arbitrali (2081)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa)
(assegnato in data 28/04/2010)

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Morando Enrico ed altri
Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne (2102)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 28/04/2010)

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Poretti Donatella ed altri
Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di svolgimento di mansioni usuranti e di ammmortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito (1681)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 28/04/2010)

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Nerozzi Paolo
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori (1963)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 28/04/2010)

12ª Commissione permanente Igiene e sanità
Sen. Fleres Salvo
Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie (2079)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo),
Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/04/2010)

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. De Feo Diana ed altri
Istituzione del Garante per i diritti degli animali domestici (1398)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/04/2010)

Commissioni 2ª e 13ª riunite
Sen. Spadoni Urbani Ada
Disposizioni in materia di costruzione e messa in sicurezza di balconi e di altre strutture sporgenti situate in condomini ed in abitazioni plurifamiliari (2103)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 28/04/2010)

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 aprile 2010, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (n. 207).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 maggio 2010. Le Commissioni 1ª, 5ª, 8ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 18 maggio 2010.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 aprile 2010, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le Agenzie per le imprese (n. 208).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 maggio 2010. Le Commissioni 1ª, 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 18 maggio 2010.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Bricolo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00272 dei senatori Mura ed altri.

Interpellanze

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

la decisione di Standard & Poor's di declassare il *rating* della Grecia è, a giudizio dell'interpellante, una manovra speculativa da parte delle principali agenzie di *rating* statunitensi che sono in combutta con le banche d'affari;

le agenzie di *rating*, nate agli inizi del Novecento negli Stati Uniti, analizzano la solidità finanziaria di soggetti quali Stati, enti, governi, imprese, banche, assicurazioni;

le principali agenzie sono tutte statunitensi: Moodys, Standard & Poors e Fitch;

il *rating*, che valuta l'entità del rischio di credito, si divide in due principali categorie: il rischio commerciale ed il rischio paese, ma non misura altri tipi di rischi, quali il rischio di tasso o di cambio, eccetera. La valutazione della capacità del debitore di far fronte al rimborso del proprio debito finanziario viene fornita ricorrendo ad una scala alfabetica, che va da un valore massimo ad uno minimo;

un monitoraggio effettato dall'Associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari ed assicurativi (Adusbef) su oltre 1.000 «*report*» (consigli per gli acquisti o per le vendite su titoli e/o azioni) emessi a pagamento (quindi con un potenziale conflitto di interessi, a volte anche quando non è stato richiesto) dalle maggiori agenzie di *rating*, anche di origine bancaria, ha provato che tali rapporti sono risultati errati nel 91 per cento dei casi, efficaci nel 9 per cento;

a giudizio dell'interpellante, quando le agenzie diffondono su *Internet*, tramite lettere finanziarie o stampa specializzata, i loro *reports* su società quotate, i consigli (ad acquistare: *buy*; vendere: *sell*; o tenere: *hold)* 9 volte su 10 si rivelano non veritieri a danno dei risparmiatori i quali, seguendo quei non proprio disinteressati consigli, hanno messo a repentaglio il frutto del loro sudato risparmio, con perdite maggiori rispetto alla loro normale capacità di investimento;

in data 19 ottobre 2006, due delle tre agenzie di *rating* internazionali che agiscono in regime di oligopolio, avevano deciso di declassare l'Italia, dando un voto negativo alla capacità dell'Italia di gestire la sua economia;

considerato che:

non era la prima volta che questo accadeva, anche in presenza di governi di differente orientamento politico e le motivazioni della «pagella» sono sempre di una ripetitività e di una banalità quasi disarmanti: i tagli nelle spese di bilancio non sono sufficienti e la «riforma delle pensioni» (leggi privatizzazione delle pensioni) va troppo a rilento. Sono giudizi, ripetuti in salse un po' diverse, che sono stati emessi per tutti, siano questi paesi industrializzati o nazioni in via di sviluppo;

l'effetto immediato del voto negativo è un aumento dei tassi di interesse per «ricomprare» la fiducia dei sottoscrittori di obbligazioni e di altre forme di credito, per cui tutto il debito pubblico e privato di una nazione costa subito di più (la stima del declassamento italiano, calcolata da Adusbef, è pari a circa 3,3 miliardi di euro), con ricadute negative sul bilancio statale e con l'aggiunta di ulteriori tagli alla spesa sociale;

per le nazioni più deboli, queste decisioni provocano anche una caduta del valore di scambio della moneta, con effetti devastanti sulle importazioni (che costano di più), sulle esportazioni (che valgono di meno) del paese, sul suo bilancio statale e sui livelli di vita della popolazione;

con la deregolamentazione dell'economia, soprattutto dall'inizio degli anni Novanta, queste agenzie sono diventate il «grande fratello» finanziario e hanno progressivamente accumulato un potere immenso, superiore a quello degli stati e delle banche centrali, sia nella valutazione delle politiche dei governi che dell'andamento economico di qualsiasi entità privata, determinando le decisioni di tutti gli attori economici;

all'inizio le agenzie offrivano, a pagamento, ai detentori di titoli di credito i loro giudizi sul comportamento dei debitori. Adesso persino i debitori pagano per avere un «voto» prima di emettere un'obbligazione o attingere a qualsiasi altra forma di credito. Senza il voto delle agenzie, economicamente non si esiste più. Per poter comprare o vendere, per prendere o dare a prestito, bisogna pagare il «pizzo» per ricevere la protezione o il semplice riconoscimento da parte di questi nuovi potentati;

va sottolineato che le tre maggiori agenzie di *rating* sono delle entità private strutturate come società per azioni e quindi parte della logica di mercato e sottoposte al principio del massimo profitto possibile;

inoltre le agenzie in questione hanno partecipazioni dirette, anche attraverso i membri dei loro consigli direttivi, *board of directors*, nelle più grandi *corporation* internazionali e delle più grandi banche internazionali, pesantemente coinvolte nelle operazioni di finanza derivata, cioè in quelle speculazioni finanziarie principalmente responsabili delle bolle speculative e dell'attuale crisi finanziaria sistemica globale;

a conferma si riporta un'analisi del 2005 relativa delle tre agenzie di *rating* dirigenziali:

1) la Standard & Poor's (S&P) è sussidiaria della multinazionale McGraw-Hill Companies, con sede centrale a New York, colosso delle comunicazioni, dell'editoria, delle costruzioni e presente in quasi tutti i settori economici. La multinazionale, proprietaria anche di Business Week, nel 2005 vantava un fatturato di 6 miliardi e un profitto di 844 milioni di dollari. Il presidente di McGraw-Hill è Harold McGraw III, che è, tra le altre cose, contemporaneamente membro del Board of Directors della United Technology (multinazionale degli armamenti) e della ConocoPhillips (petrolio ed energia). È stato anche membro del «Transition Advisory Committe on Trade» del presidente George W. Bush, padre dell'ex capo della Casa Bianca. Tra i membri del Board of Directors della McGraw-Hill, che decidono quindi anche dell'attività della S&P, figurano:

sir Winfried Bishoff, presidente della Citigroup Europa e uomo di punta della Henry Schroder Bank di Londra; Dougals N. Daft, presidente della Coca Cola Co.; Hilde Ochoa-Brillenmbourg, alto responsabile della Credit Union del FMI-World Bank; James H. Ross, della British Petroleum; Edward B. Rust Jr., presidente della'assicurazione State Farm Insurance Company (gigante del settore assicurativo, bancario e immobiliare, sotto scrutinio per le politiche troppo disinvolte dopo l'urgano Katrina), direttore della Helmyck & Payne, colosso del settore petrolifero e già membro del Transition Advisory Team Committee on Education della presidenza di George W. Bush (padre); Sidney Taurel, presidente della farmaceutica Eli Lilly (che in passato ha vantato tra i suoi dirigenti anche Kenneth Lay, condannato per la bancarotta della Enron) e direttore dell'IBM, già membro nel 2002 dell'Homeland Security Advisory Council (l'apparato dell'antiterrorismo);

2) l'agenzia di *rating* Fitch di New York è sussidiaria della multinazionale dei servizi finanziari Fimalac, con sede centrale a Parigi. Nel 2005 la multinazionle americana delle comunicazioni Hearst Corporation ha rilevato il 20 per cento del pacchetto azionario. Il suo presidente è Marc Ladreit de Lacharriere, uomo della Renault e della Banque Suez. Tra i membri del Board of Directors figurano: David Dautresme della banca Lazard Freres; Philippe Lagayette della JPMorgan & Cie; Bernard Mirat della Cholet-Dupont (finanza); Bernard Pierre della Fremapi (metalli preziosi). La Fimalac vanta anche un International Advisory Board per dare più lustro e potere alla multinazionale, che nel 2002 annoverava tra gli altri: Felix Rohatyn della Lazard Freres, l'uomo che ha recentemente smantellato l'industria americana dell'auto, Sholley della UBS Warburg, Reimnits della Kommerz Bank, Peberan della Parisbas, rappresentanti della Nestlè, della Bentelsmann e anche l'ex presidente della Federal Reserve americana Paul Volker e l'italiano Lamberto Dini;

3) l'agenzia di *rating* Moody's è sussidiaria della Moody's Corporation, con sede centrale a New York. Il presidente è Raymond W. McDaniel Jr. Tra i membri del Board of Directors figurano: Basil L. Anderson della Stables Inc. e della Hasbro Inc (due giganti del settore vendite e servizi); Robert Glauber della ING Group (settore bancario e assicurativo con base in Olanda), già sottosegretario del ministero delle finanze americano nel periodo 1989-92; Henry Mc Kinnell, della multinazionale farmaceutica Pfizer e della Exxon Mobil (petrolio); Nancy S. Newcomb della Citigroup e della Sysco Corporation (settore alimentare); John K. Wulff, della multinazionale chimica Herculer, della KPMG (la multinazionale di consulenza finanziaria e di certificazione dei bilanci), della Sunoco (petrolio) e della Fannie Mae (che, insieme alla Freddie Mac, detiene quasi per intero il pacchetto ipotecario immobiliare americano);

a giudizio dell'interpellante, le suddette tre agenzie americane di *rating* non sono solamente l'espressione dell'intreccio dominante delle multinazionali, ma in particolar modo sono una struttura organizzata delle principali banche del pianeta che controllano il sistema finanziario e debi-

torio delle nazioni e di tutti i settori dell'economia sia privata che pubblica. Ma la cosa che si vuole con precisione sottolineare è l'influenza determinante esercitata sulle «tre sorelle» da quella finanza altamente speculativa che è responsabile della gigantesca bolla in derivati finanziari che ha precipitato il mondo intero in un processo di crisi sistemica;

quanto sopra esposto porta a concludere che le tre agenzie in questione non solo non sono qualificate nella pretesa di valutare la solidità economica e finanziaria degli stati e delle imprese, ma sono parte integrante del problema sta portando il mondo economico verso il *crack* e la crisi sistemica con conseguenze devastanti per l'intera vita economica, sociale e politica del pianeta;

il 24 febbraio 2009 in Senato, in sede di esame delle mozioni sulla crisi dei mercati finanziari, veniva approvata la mozione n. 33 (testo 2), che impegnava il Governo a lavorare con urgenza, insieme al Parlamento e alle altre istituzioni competenti a livello nazionale, europeo e internazionale, affinché la riforma della Nuova Bretton Woods, cioè la riorganizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale in crisi di collasso, forse messa come primo punto dell'agenda al *summit* del G8 programmato all'Isola della Maddalena in Sardegna nel luglio 2009 (e poi svoltosi in Abruzzo);

il premio Nobel Paul Krugman, con un articolo pubblicato dal «New York Times», ha preso di petto gli imbrogli delle società di *rating*. Secondo l'economista, le agenzie di *rating* avrebbero «elargito valutazioni di triplice AAA» (il massimo possibile) ad *asset* di dubbio valore per miliardi di dollari e quasi tutti si sono rivelati tossici;.

Krugman afferma che il *rating* del 93 per cento delle obbligazioni garantite da mutui *subprime* emesse nel 2006 è stato successivamente tagliato a *junk*, cioè spazzatura. Le *e-mail* relative a queste transazioni «rivelano un sistema profondamente corrotto, un sistema che la riforma finanziaria, nella forma attualmente proposta, non potrà aggiustare», scrive Krugman , secondo cui le agenzie di *rating* - nate come mezzo per dare valutazioni e indicazioni su cosa comprare – si sono trasformate in qualcosa di diverso. Ovvero «società assunte da chi vende debito per dare a quel debito un sigillo di approvazione»;

Krugman inoltre sottolinea che questo sistema ha dato vita a «un sistema in superficie dignitoso e rispettabile, ma che ha prodotto enormi conflitti di interesse»,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che le società di *rating*, poiché sono pagate dai committenti e non dagli investitori, sono portatrici di un conflitto di interessi, che ha mostrato tutta la sua evidenza negli scandali finanziari mondiali che hanno riguardato società come Enron, Worldcom e Parmalat;

se il Governo non ritenga, inoltre, che le agenzie di *rating*, Moody's, Standard & Poor's e Fitch abbiano rapporti di puro interesse con alcune banche d'affari e quindi stiano tentando di riprodurre quello che già sta accadendo, cioè abbattere la solvibilità degli Stati per finalità prettamente speculative;

se non ritenga che sia arrivato il momento di una riforma finanziaria che regoli un sistema profondamente corrotto, anche rendendo più facile intentare causa contro le agenzie che agiscono in modo scorretto;

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere al fine di sollecitare un'azione, coordinata internazionalmente, per ridefinire le regole e i progetti per un nuovo sistema monetario e finanziario internazionale, per una nuova Bretton Woods capace di promuovere un nuovo ordine economico mondiale più giusto;

se non ritenga, inoltre, necessario arrivare ad un coordinamento internazionale e promuovere nelle sedi competenti una conferenza di Capi di Stato e di governo che rimetta l'economia sui binari dello sviluppo reale, che restituisca al credito il suo ruolo produttivo, mettendo la speculazione e la deregolamentazione in condizione di non nuocere.

(2-00198)

Interrogazioni

RUSCONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

nella provincia di Como sta emergendo una grave e preoccupante situazione di difficoltà finanziaria degli istituti scolastici che rischia di compromettere e portare alla paralisi la normale attività didattica;

i dirigenti scolastici dei maggiori istituti della provincia di Como hanno recentemente denunciato pubblicamente, anche attraverso la stesura di un documento formale indirizzato al prefetto, la gravissima situazione di difficoltà gestionale in cui versano le scuole comasche a causa della insufficienza delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero, insufficienza che va ad incidere pesantemente sulla funzionalità e sulla regolarità del servizio scolastico;

le situazioni più critiche e fortemente penalizzanti per gli istituti comaschi che hanno di fatto portato ad uno stato di vera e propria emergenza scolastica riguardano principalmente:

a) la mancata erogazione da parte del Ministero delle somme dovute a diverso titolo a partire dall'anno 2002. Tali somme non erogate costituiscono per i bilanci delle istituzioni scolastiche ingenti residui attivi e si tratta quindi di somme ad oggi non ancora riscosse di cui è persino dubbia la futura riscossione. Non a caso infatti lo spostamento dei suddetti crediti dalla voce «ratei attivi» all'«aggregato Z, disponibilità da programmare» rappresenta una gravissima premessa per la loro cancellazione. Nel territorio comasco l'importo dei crediti pregressi, stimato dai sindacati, che gli istituti scolastici lariani vanterebbero nei confronti dello Stato supera i 14 milioni di euro; si è in presenza di residui attivi accumulati anno dopo anno il cui anticipo per cassa da parte delle scuole comasche ha permesso fino ad ora il corretto svolgimento delle attività didattiche. Inoltre l'ammontare crescente dei residui attivi va erodendo progressivamente le

risorse di cassa delle scuole, giunte ormai ad una situazione molto vicina al collasso finanziario;

b) la mancata erogazione dei fondi straordinari rispetto al *budget* originario assegnato per le supplenze e per le mansioni aggiuntive del personale (commissari di maturità, eccetera) e la conseguente non efficacia del meccanismo introdotto con l'allegato 1 al comunicato del 22 febbraio 2010, meccanismo che mostra tutti i suoi limiti assegnando integrazioni finanziarie per supplenze del tutto insufficienti rispetto alle reali spese sostenute dagli istituti scolastici. In particolare la spesa per le supplenze brevi e saltuarie, data la sua natura scontatamente imprevedibile, non può essere programmata e nemmeno soddisfatta da un sistema procedurale che prevede l'applicazione un *budget* fisso iniziale, ricavato all'interno della risorsa complessiva finanziaria assegnata con la nota n. 9537 del 14 dicembre 2009 sul programma annuale 2010, integrato da successivi finanziamenti sulla base di periodici monitoraggi degli impegni di spesa effettivi attraverso l'applicazione di «flussi finanziari» mensili. In un sistema così definito, l'alternativa alla maggiore spesa per supplenze brevi, una volta esauriti il *budget* ordinario e l'integrazione dei successivi finanziamenti di fatto insufficienti alla copertura del reale fabbisogno di spesa, rimarrebbe l'interruzione del servizio didattico con conseguente grave danno per l'attività scolastica medesima;

in molti istituti scolastici di Como sono decine gli insegnanti impegnati come supplenti che da settimane, e in alcuni casi anche da due o tre mesi, non vengono retribuiti a causa della mancanza di risorse finanziarie e che, nonostante non percepiscano lo stipendio, continuano a lavorare per non privare gli studenti del diritto all'istruzione;

negli ultimi mesi si assiste ad un costante aumento del numero delle vertenze sindacali aperte, segnalando di fatto la crescita del contenzioso tra gli insegnanti e gli istituti scolastici lariani con il rischio di un aggravio a carico dell'amministrazione statale dovuto a interessi e spese legali;

la mancanza di risorse finanziarie per il settore scolastico imputabile allo Stato rischia di tradursi in un aggravio dei contributi richiesti direttamente alle famiglie e agli studenti, i cui redditi risultano ormai pesantemente colpiti dalla situazione di crisi economica in atto, e in pesanti ricadute nei confronti degli enti locali, già in forte difficoltà nel garantire adeguati livelli ai servizi di propria competenza;

l'inadeguatezza delle risorse trasferite dallo Stato sta pregiudicando il regolare e ordinario funzionamento delle attività didattiche, facendo intravedere un vero e proprio collasso finanziario del sistema educativo comasco,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda affrontare le criticità finanziarie in materia di supplenze brevi, al fine di evitare dispendiosi contenziosi o interruzioni dell'attività didattica, garantendo finanziamenti utili per la sostituzione del personale assente e per le spese relative al funzionamento

amministrativo e didattico, strumenti essenziali per il pieno esercizio del diritto allo studio, peraltro sancito e protetto dalla Costituzione;

come intenda procedere per definire urgentemente un piano di recupero dei crediti pregressi spettanti agli istituti scolastici, in modo da consentire agli stessi istituti l'accertamento formale dei relativi residui attivi e la regolarizzazione dei bilanci;

quali iniziative intenda mettere in atto per garantire agli istituti scolastici comaschi la certezza di risorse finanziarie, in modo da poter sanare la situazione di emergenza scolastica venutasi a creare a causa dei pesanti «tagli» imposti dal Governo e che rischia di compromettere pesantemente la funzionalità e la regolarità del servizio scolastico.

(3-01290)

MARCUCCI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

il decreto-legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche, deliberato il 16 aprile 2010 dal Consiglio dei Ministri, ha riscontrato un diffuso dissenso e provocato forti reazioni, anche in seguito alle quali, rispetto al testo inizialmente diffuso, sono state apportate modifiche;

le modifiche eliminano i riferimenti diretti alla Scala di Milano e all'Accademia di Santa Cecilia, ma pare prevedano comunque l'adozione di un decreto attuativo che reintrodurrà l'autonomia per le sole due fondazioni citate, penalizzando così il Maggio Musicale Fiorentino e le altre undici fondazioni;

la scarsa considerazione riservata al Maggio Musicale Fiorentino in questa sede appare peraltro del tutto incongruente con l'inserimento del progetto del nuovo teatro tra le opere finanziate in occasione del centocinquantenario dell'Unità d'Italia del 2011;

il decreto-legge incide pesantemente in materia di contrattazione collettiva attraverso la riduzione dei costi del personale con il blocco del *turnover* che, ad esempio, come segnalato dal soprintendente del Maggio Musicale Fiorentino Francesco Giambrone in un'intervista al quotidiano «Il Sole 24 Ore» del 28 aprile 2010, impedirà l'assunzione del nuovo primo flauto nell'Orchestra del Maggio ed altre misure quali lo spostamento dell'età pensionabile dei ballerini da 52 a 45 anni e la razionalizzazione del sistema di finanziamento statale rideterminando i criteri selettivi di assegnazione dei contributi,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni di necessità ed urgenza che hanno determinato il Governo ad adottare tale provvedimento, anziché procedere secondo l'ordinario *iter* legislativo che avrebbe garantito il confronto e il dibattito tra tutte le parti interessate;

se e come il Governo intenda mantenere fede all'impegno di non creare sperequazioni tra enti di serie «A» ed enti di serie «B», o se tale impegno sarà disatteso con l'adozione del successivo regolamento di attuazione.

(3-01291)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno*. – Premesso che:

sono arrivate all'interrogante numerose segnalazioni di cittadini che lamentano di essere vittime dell'arbitrario funzionamento dell'apparecchiatura di rilevamento elettronico della velocità – autovelox – posizionata sulla via Aurelia, all'ingresso del piccolo borgo di Torrimpietra, ricadente sotto il Comune di Fiumicino, a pochissima distanza da un semaforo;

in soli 4 mesi dall'attivazione l'*autovelox* in questione è riuscito a far partire circa 40.000 multe, portando alle casse del Comune, in un solo anno, 2 milioni di euro di maggiori entrate;

il Prefetto di Roma, con deroga al decreto prefettizio stesso (Protocollo n. 2024/1218/2002), su indicazione del Comune di Fiumicino, ha definito quel tratto di strada come 'non assoggettabile a contestazione immediata'per gravi motivi di pericolo;

una grande parte delle multe partite per eccesso di velocità hanno rilevato uno scarto di soli 1-3 Km/h in eccesso rispetto al limite di 50 Km/h previsto dalla segnaletica;

un gruppo di cittadini tartassati dalle ripetute multe ha costituito il comitato del patto per Torrimpietra e utilizzando Facebook, ha addirittura deciso di avviare una *class action* contro il Comune guidato dal sindaco Mario Canapini, e di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Civitavecchia e un ricorso al Tar del Lazio contro la vessazione via *autovelox*;

il comitato riferisce che in quel tratto la strada è a 2 carreggiate e a 4 corsie, perfettamente rettilinea, dotata di complanari per l'accesso ai negozi e alle (rare) abitazioni, con 3 benzinai al lato, con ben due semafori pedonali ravvicinati: ovvero non sussiste alcuna reale motivazione per la previsione stessa di un limite di velocità così formalmente ferreo (50 km/h), né può valere il discorso del centro abitato, in quanto la presenza dei semafori e delle complanari fa si che la sicurezza venga garantita;

il Comune di Fiumicino, nelle sue pochissime esternazioni a richiesta sull'argomento, ha affermato il netto calo dell'incidentalità sul tratto, ma gli abitanti di Torrimpietra affermano che non ci sono mai stati problemi neanche prima;

il bando di gara per l'*autovelox* è stato vinto da una Società che fa capo al Comune di Fiumicino per 7 miliardi di vecchie lire e le notifiche delle multe relative passano per due fantomatiche Società esterne facenti capo a Rimini e Bologna, con un sistema informatico che gestisce il tutto non all'altezza delle cifre spese, avendo prodotto in vari casi multe clonate (diversi verbali per la stessa identica infrazione, in termini di giorno, ora, auto) o multe irreali (macchine che non erano lì, ma evidentemente la lettura delle targhe avviene con una certa leggerezza);

il sistema di funzionamento dell'*autovelox* di Torrimpietra è basato su complessi sistemi di spire ad induttanza magnetica ben affossati nell'asfalto che dovrebbero percepire le velocità delle macchine che vi passano sopra;

in particolare il sistema scatta una foto a distanza di alcuni istanti dal teorico passaggio del veicolo, riprende più auto in contemporanea e nulla impedisce che nei metri che separano le due azioni le carte in tavola risultino cambiate tra i due istanti, come dimostrano le foto fatte a macchine ferme nel punto di scatto ma che hanno ricevuto l'input da macchine che stavano transitando dietro di loro, dimostrando una taratura ed un funzionamento dell'*autovelox* poco credibile e affidabile;

inoltre, il sistema di misurazione interno delle spire stesse è suscettibile di una minima approssimazione fisica, che permette uno scarto circa di 2,5 km/h, di fatto alzando il limite della tolleranza per legge a 7,5 km/h, in quanto i 5 km/h previsti sono solo a garanzia dell'automobilista e non già del sistema rilevatore;

il sindaco del comune di Fiumicino, non contento del risultato ottenuto con l'*autovelox* di Torrimpietra, ha deciso di proseguire nell'opera e nel suo Comune, che ospita, tra l'altro il maggiore aeroporto nazionale, cioè il Leonardo da Vinci, e che, con l'Aurelia, è di transito da Roma verso le località del nord Italia, ne ha posizionati, circa due mesi fa, altri due, e proprio sulla strada che conduce all'aeroporto e verso l'autostrada Roma-Fiumicino;

le apparecchiature presenti sul territorio del comune di Fiumicino sono arrivate così a quota 17;

considerato che:

l'articolo 208 del Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni) prevede che i proventi delle multe siano reinvestiti in attività a favore della sicurezza e della prevenzione degli incidenti stradali, prescrizione che viene spesso disattesa:

sono in corso numerose inchieste della magistratura sull'utilizzo degli *autovelox* da parte di comuni che non hanno rispettato la normativa vigente,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intendano assumere i Ministri in indirizzo al fine di verificare che il Comune di Fiumicino rispetti le disposizioni della direttiva del Ministero dell'interno che disciplina l'utilizzo degli strumenti di controllo della velocità, nonché le norme di garanzia disposte in materia dal Codice della strada, predisponendo attività di controllo in modo che gli *autovelox* installati nel territorio del comune in questione rappresentino uno strumento reale di prevenzione e non unicamente un modo per rimpinguare le casse del comune stesso;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto il Prefetto di Roma a dichiarare quel tratto di strada come non assoggettabile a contestazione immediata per gravi motivi di pericolo quando riguarda un tratto rettilineo, con strade collaterali, parcheggi,

uscite, ove il limite è estremamente basso, la visibilità completa e totale e in aggiunta vi sono due semafori uno dietro l'altro;

se non intendano provvedere alla verifica dell'effettiva destinazione, da parte del Comune di Fiumicino, dei proventi delle violazioni al codice della strada prevista dalla normativa vigente;

se non intendano assumere iniziative finalizzate ad assicurare che il numero delle postazioni *autovelox* nel Comune di Fiumicino sia proporzionato alle effettive esigenze di sicurezza della circolazione stradale e che le citate apparecchiature siano conformi alla normativa in materia;

quali iniziative di competenza intendano assumere per far cessare eventuali abusi nell'uso degli *autovelox*;

se non ritengano necessario, infine, intraprendere le opportune iniziative legislative al fine di permettere i necessari controlli sulle decisioni dei Comuni relativamente alle modifiche che questi vogliono attuare riguardo alla segnaletica stradale, ai limiti di velocità e all'installazione di *autovelox* e T-Red rendendo omogenei i criteri d'utilizzo e di installazione di tali apparecchi su tutto il territorio nazionale.

(4-03082)

RUTELLI, QUAGLIARIELLO, ESPOSITO, PASSONI, CAFORIO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

il 2 settembre 1980 sono scomparsi a Beirut due giornalisti italiani: Italo Toni e Graziella De Palo. Dal giorno della loro scomparsa non si sono avute più notizie sul loro possibile destino;

i due giornalisti erano in Libano per documentare la situazione politica, in un momento di particolare tensione regionale e di prolungato conflitto civile, che avrebbe conosciuto di lì a poco punte drammatiche;

partiti da Roma il 22 agosto 1980, le loro tracce si sono perdute la mattina del 2 settembre dopo aver lasciato l'albergo, dove erano ospiti dell'OLP, per recarsi nel sud del Paese accompagnati da miliziani del Fronte popolare democratico;

il 9 gennaio 1985 il sostituto procuratore Giancarlo Armati chiese al consigliere istruttore Renato Squillante l'emissione di un mandato di cattura internazionale contro George Habbash, capo del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp), perché lo riteneva responsabile della morte dei giornalisti;

la capacità di indagine giudiziaria fu indubbiamente limitata dalla apposizione del segreto di Stato da parte dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri Bettino Craxi rispetto alle dichiarazioni che avrebbero dovuto rilasciare al magistrato il generale Santovito, ai tempi Direttore del SISMi e il colonnello Giovannone, capocentro del servizio di *intelligence* a Beirut;

all'approssimarsi del naturale estinguersi del segreto di Stato, che la legge n. 127 del 2007 fissa in 30 anni, i familiari dei due giornalisti hanno presentato formale istanza al Presidente del Consiglio dei ministri di accesso agli atti e alla documentazione relativa alla vicenda, depositati presso gli archivi dell'ex Sismi;

l'attività svolta dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (CoPaSiR) in piena sinergia con il Governo e le strutture preposte alla sicurezza nazionale hanno consentito di garantire ai familiari stessi il pieno godimento del diritto di accesso agli archivi, primo caso nella storia della Repubblica;

in questi trent'anni, i familiari dei due connazionali hanno dovuto sostenere non solo il peso della sofferenza (aggravata dal mancato ritrovamento dei corpi) ma anche rilevanti spese per attività di legale rappresentanza;

la legge 3 agosto 2004, n. 206 contempla e disciplina gli obblighi di risarcimento alle famiglie delle vittime del terrorismo, tanto in Italia quanto per i nostri connazionali colpiti fuori dal territorio nazionale;

l'art. 2 della legge 21 dicembre 2007, n. 244 estende il beneficio del risarcimento anche ai cittadini italiani caduti per atti terroristici fuori dai confini dello Stato e a partire dal 1º gennaio 1961;

a tutti gli effetti, sulla base delle testimonianze storiche, delle relazioni dei servizi di sicurezza nonché delle dichiarazioni politiche, la cornice nella quale i due giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo si trovarono ad operare in Libano era pienamente rapportabile alla fattispecie della guerra civile, della violenza e delle azioni terroristiche indiscriminate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitamente procedere all'inserimento dei congiunti dei due giornalisti italiani tra i beneficiari delle misure risarcitorie dovute dallo Stato ai familiari delle vittime di ogni terrorismo.

(4-03083)

ARMATO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'INPS è il più grande ente previdenziale italiano. la quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato ed alcuni del settore pubblico sono assicurati all'INPS, così come la maggior parte dei lavoratori autonomi;

l'attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni previdenziali e assistenziali, ma anche nella corresponsione di tutte le prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, la disoccupazione, la malattia, la maternità, la cassa integrazione, il trattamento di fine rapporto;

l'INPS fa fronte a tutte le sue prestazioni tramite il prelievo dei contributi;

da servizi resi da trasmissioni come «Annozero», «Ballarò» e «Report», si apprende una situazione di crisi funzionale del sistema previdenziale italiano e una paradossale situazione per cui aziende che lavorano in appalto con l'INPS utilizzerebbero *escamotage* per non pagare i contributi ai dipendenti. In particolare tali aziende assumerebbero ragazzi con contratti a progetto e li farebbero lavorare «a partita Iva»: attraverso decine

di subappalti si arriverebbe a gruppi con dipendenti che figurerebbero come lavoratori autonomi, ma non lo sarebbero realmente;

proprio di fianco alla sede nazionale c'è un altro edificio dell'INPS che ospita gli uffici dei sistemi informatici, ove lavorano «dipendenti» di ditte esterne appaltatrici. Pare che a fronte di 300 dipendenti INPS, ve ne siano almeno altri 1.200 esterni. Si tratta di giovani che lavorano di fatto come dipendenti, con un orario che va dalle 8 del mattino alle 17 e che percepiscono uno stipendio fisso, compreso tra gli ottocento e i mille euro, dietro emissione di fatture finte, e per il quale non si pagano né tasse e né contributi;

da alcune dichiarazioni, rese dai diretti interessati, risulta che le dodici fatture l'anno che vengono emesse con ritenuta d'acconto, siano comprensive del 4 per cento di INPS, che invece dovrebbe essere versato a parte;

in Italia ormai si assiste ad una sconcertante diminuzione delle assunzioni a tempo indeterminato ed ad un aumento di quelle a tempo determinato; il 75 per cento dei contratti a termine dura meno di un anno, il 35 per cento al massimo dura sei mesi. Le drammatiche conseguenze sono l'impossibilità di versare contributi e l'impossibilità di formare famiglie e di fare figli, dato quest'ultimo tanto più grave se si considera che la sostenibilità del sistema di *welfare* è legata alla demografia, non basandosi solo sul tasso di invecchiamento;

il fenomeno allarmante è stato oggetto di attenzione da parte della stessa Corte dei Conti, la quale, nella relazione sul bilancio INPS del 2008, ha parlato di «migrazione di lavoratori subordinati nel cosiddetto popolo delle partite Iva, che può trasformarsi nell'anticamera del lavoro nero e della disoccupazione»;

anche la Corte di cassazione ha avuto modo di affrontare tale delicata questione con la sentenza del 30 giugno 2009 con la quale ha condannato il Coni Servizi SpA al pagamento dei contributi previdenziali all'INPS, per aver assunto alcuni lavoratori come collaboratori esterni, quando erano a tutti gli effetti subordinati;

un tale stato di cose è tanto più grave se si considerano i conti positivi dell'INPS che emergono dall'ultimo bilancio consuntivo del 2008,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali misure intenda adottare per far fronte al gravissimo fenomeno segnalato, affinché lavoratori e contribuenti siano tutelati;

quali misure il Governo ritenga opportuno predisporre al fine di tutelare i giovani e garantire loro il diritto al lavoro ed all'assistenza previdenziale.

(4-03084)

FLERES. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che:

nel 2000, con decreto n. 32220 del 27 giugno, l'Assessorato alla sanità della Regione Sicilia ha bandito un concorso pubblico, per titoli

ed esami, per il conferimento di 53 sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione;

l'articolo 32 (conferimento di sedi farmaceutiche) della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4 prevede che «In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il 10 per cento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è conferito dall'Assessore regionale per la sanità, sulla base di una graduatoria regionale per soli titoli di esercizio professionale riservata ai titolari di farmacia rurale sussidiata delle isole minori con almeno 10 anni di anzianità di servizio. 2. Un'apposita commissione, da nominarsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, valuta i titoli presentati secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e definisce la graduatoria di cui al comma 1 che rimane in vigore fino ad un massimo di tre anni. A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza la minore età anagrafica. 3. Il nuovo conferimento può avvenire solo dopo la rinuncia dei beneficiari alla sede farmaceutica sussidiata.»;

successivamente, con decreto dirigenziale del 12 febbraio 2004 l'Assessorato alla sanità della Regione Sicilia bandisce un concorso per titoli per il conferimento di n. 7 sedi farmaceutiche nella Regione e individua 14 sedi urbane tra le quali i titolari delle farmacie rurali sussidiate delle isole minori possano scegliere;

considerato che:

alcuni farmacisti rurali delle isole minori presentano ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ritenendo che anche le 54 sedi per le quali erano stati banditi i concorsi avrebbero dovuto essere rese disponibili per le loro scelte;

conseguentemente l'Assessorato regionale per la sanità dispone che alle 14 sedi indicate come conferibili ai farmacisti rurali delle isole minori siano aggiunte le altre 54 sedi nei confronti delle quali erano stati indetti i relativi concorsi;

considerato, inoltre, che:

successivamente, i farmacisti che avevano partecipato al concorso bandito nel 2000 e gli ordini dei farmacisti delle province di Agrigento, Palermo, Catania e Ragusa, e, da ultima, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani, ritenendo che l'articolo 32 della legge regionale della Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 fosse incostituzionale, presentano ricorso al TAR della Sicilia, che, a sua volta trasmette gli atti alla Corte costituzionale;

quest'ultima si pronuncia con la sentenza n. 448 nel 2006, che «dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe.»;

la Corte Costituzionale, in particolare, osserva che: «La previsione della «graduatoria riservata per soli titoli» indubbiamente contrasta con il principio fondamentale, valevole anche per la Regione Siciliana, dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche mediante concorso. Essa sottrae al con-

corso un certo numero di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, a beneficio di soggetti – i titolari delle farmacie rurali sussidiate delle isole minori – cui viene consentito, in sostanza, di scegliere una sede farmaceutica fra quelle disponibili, senza partecipare, in condizioni di parità con gli altri farmacisti, ad una selezione concorsuale e, anzi, con preferenza rispetto ai farmacisti che partecipano agli ordinari concorsi.«,

preso atto che le procedure concorsuali sarebbero state riavviate nel 2009,

si chiede di sapere:

se, alla luce di tutto quanto sopra riportato, al Ministro in indirizzo risulti che l'Assessorato competente abbia regolarmente dato seguito a tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del concorso in oggetto e, in caso contrario, se risulti che sia stato nominato un commissario *ad acta* a fronte della perdurante inadempienza dell'Assessorato;

se e quali procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche siano ancora in corso.

(4-03085)

PEDICA, BELISARIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute*. – Premesso che:

secondo quanto riportato dall'articolo «Il virus della cricca», pubblicato sul settimanale «L'Espresso» del 15 aprile 2010, buona parte degli edifici dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, centro di riferimento italiano per le nuove epidemie, la coltivazione di virus letali e le misure contro il bioterrorismo, verrebbe utilizzata da più di cinque anni senza che sia mai stato consegnato il verbale di collaudo definitivo sulle opere in cemento armato e senza la valutazione più generale di collaudo tecnico e amministrativo sugli impianti, sulle procedure eseguite e sulle spese fatturate durante i lavori. In particolare, deficiterebbero dei necessari requisiti antisismici il tunnel sotterraneo ad alto isolamento che collega i laboratori di coltivazione e studio sui virus tra i padiglioni Del Vecchio e Baglivi, la palazzina della direzione generale dell'Azienda regionale emergenza sanitaria che coordina il 118 nella capitale, e il padiglione Del Vecchio che contiene i laboratori a più alto rischio di contaminazione;

sempre secondo il citato articolo, grazie alla realizzazione del padiglione Del Vecchio, che ospita un centro di ricerca di livello di biosicurezza 4 (Bsl4), nonché dei laboratori di livello 4 e 3, si sarebbe potuto avviare l'accordo di collaborazione per le ricerche nel campo dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo fra l'Italia e gli Stati Uniti come da protocollo firmato fra i due Paesi in data 17 aprile 2003;

nell'articolo si afferma che varie opere sono state realizzate negli anni senza che per le stesse si sia provveduto ad adempiere ai controlli antisismici necessari per la sensibilità delle attività in esse contenute, ed

in particolare, risulterebbe che, tra le costruzioni e le ristrutturazioni realizzate dal 1997 in poi, solo il padiglione Baglivi è accompagnato da un verbale di collaudo completo, mentre del padiglione Del Vecchio ci sono solo le relazioni e i disegni dei tre progettisti;

per stessa ammissione della direzione tecnica dello Spallanzani, secondo «L'Espresso», il verbale di collaudo mancherebbe perché non è mai stato compilato, in quanto un'impresa avrebbe fatto causa per un pagamento e conseguentemente la procedura non potrebbe essere chiusa, per cui fra i documenti rinvenibili risulterebbero soltanto relazioni, calcoli e disegni firmati dai progettisti, ma nessuna controverifica al loro lavoro;

per ciò che attiene alle ultime opere realizzate, sempre secondo l'inchiesta de «L'Espresso», queste sarebbero state finanziate con le ordinanze n. 3275 e n. 3285 del 2003 del Presidente del Consiglio dei ministri per il piano di emergenza Sars-bioterrorismo, decretato nella primavera del 2003 e affidato, in qualità di commissario delegato, a Guido Bertolaso;

per la realizzazione delle stesse opere il direttore dei lavori risulta essere stato fin dall'inizio Enrico Bentivoglio, mentre Presidente della commissione di collaudo, cioè controllore di Bentivoglio, è stato Claudio Rinaldi, il quale ha anche ricoperto la carica di provveditore alle opere pubbliche, in ciò ipotizzandosi una concentrazione di funzioni in capo alla medesima figura;

lo Spallanzani avrebbe riferito a «L'Espresso» che per gli appalti gestiti all'interno del piano di emergenza, i documenti in possesso della struttura sanitaria sono tre «verbali di consegna provvisoria» per altrettanti lotti, ossia il padiglione della direzione generale dell'azienda del 118 e il tunnel tra i padiglioni dei laboratori Bsl4 e 3, che riportano la dicitura «Il sottoscritto direttore dei lavori ha espresso il proprio assenso alla consegna (...) nelle more dell'espletamento delle procedure di rito e delle operazioni di collaudo», e che risultano essere a firma di Enrico Bentivoglio;

sempre secondo le informazioni desumibili dall'articolo citato, delle operazioni di collaudo l'ufficio tecnico dello Spallanzani sostiene però di non avere mai avuto traccia, mentre l'unico documento che appare rinvenibile sarebbe il «verbale di collaudo statico provvisorio», sempre a firma di Enrico Bentivoglio e dell'ingegnere-collaudatore Luigi Abate di una delle opere, documento che tuttavia riporta la dicitura «le strutture appaiono eseguite in conformità al progetto», senza riferire di attività di collaudo effettuate realmente né dei risultati delle prove di laboratorio sui prelievi di calcestruzzo, ed è in ogni caso un documento provvisorio, quando secondo la legge n. 1086 del 1971 sul cemento armato non sarebbe possibile presentare documenti caratterizzati da tale provvisorietà;

anche per ciò che concerne gli adempimenti antisismici, sul progetto sismico a firma di Franco Braga, ordinario di tecnica delle costruzioni all'università La Sapienza, di adeguamento del padiglione che ospita la direzione generale del 118, comparirebbe la data dell'11 maggio 2005, mentre il «verbale di consegna provvisoria», firmato da Bentivoglio, cer-

tifica che la palazzina viene data allo Spallanzani completa e funzionante il 22 dicembre 2004, potendosi pertanto delineare una impossibilità temporale per gli operatori tecnici di adeguare alle norme antisismiche l'opera già terminata;

infatti, da quanto risulta ai giornalisti autori dell'inchiesta, i rinforzi antisismici prescritti dal professor Braga non comparirebbero, nonostante l'affidamento dell'appalto chiedesse proprio la «messa in sicurezza dell'edificio»;

sempre secondo l'inchiesta citata sarebbe al momento ancora incompleto l'ospedale per malati infettivi da 20 posti ad alto isolamento situato sulla ferrovia Roma-Fiumicino, ed adiacente alla struttura originaria dell'ospedale Spallanzani, il quale sarebbe costato 30 milioni di euro tra modifiche e perizie di variante;

secondo l'articolo, l'ospedale oggi non è ancora completato, e, da fonti dirette dell'ospedale, si apprenderebbe come le porte siano state realizzate troppo strette per cui le barelle ad alto isolamento e i medici con gli scafandri non ci passano;

il decreto legislativo n. 626 del 1994 all'articolo 75 stabilisce che l'agente biologico del gruppo 4 «può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità. Non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche e terapeutiche»;

l'articolo conclude riportando che, per ciò che riguarda le opere dello Spallanzani e l'allarme Sars, Guido Bertolaso avrebbe ricevuto un compenso mensile del 3,75 per cento calcolato sul suo trattamento economico complessivo,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo siano edotti in merito a quanto sopra esposto, e se quanto riportato dal settimanale «L'Espresso», circa la mancanza dei requisiti tecnici e di sicurezza dell'ospedale Spallanzani, corrisponda al vero;

se non si ritenga, nel caso in cui si accertasse la corrispondenza al vero di quanto riportato dall'articolo citato circa la mancanza di necessari requisiti antisismici per le opere realizzate nell'attuazione dell'emergenza Sars, che si possa ipotizzare, da parte dei responsabili della struttura commissariale (a vario titolo collegati al Dipartimento della protezione civile), una violazione dell'ordinanza n. 3274 che dal 2003 impone l'adeguamento antisismico degli edifici di interesse strategico, come ospedali, presidi sanitari e ambulatori, essendo anche scaduto nel 2008 il termine dei cinque anni per adeguarsi;

se non si ritenga, nel caso in cui si accertasse la corrispondenza al vero dei fatti riportati, che vi sia stata una negligenza da parte del Ministero della salute nell'autorizzare i laboratori di massima sicurezza Bsl4, privi allo stato attuale dei necessari collaudi;

se non si ritenga necessario, alla luce della pericolosità, in caso di incidente, dei virus coltivati o custoditi nel laboratorio di livello 4 del padiglione Del Vecchio, procedere immediatamente ad adeguamento antisismico delle strutture che ospitano la coltivazione dell'agente biologico del gruppo 4;

se non si ritenga, qualora effettivamente l'ospedale per malati infettivi da 20 posti ad alto isolamento non sia stato ancora terminato e non corrisponda agli *standard* tecnici che consentono la piena operatività dello stesso, di procedere quanto più celermente al completamento dello stesso e di aprire un'indagine conoscitiva, anche interna, sulle ragioni che ne hanno ostacolato il completamento;

se non si ritenga necessario, anche tramite indagine interna, evidenziare se effettivamente vi siano state negligenze o comportamenti illeciti da parte dei responsabili della struttura commissariale preposti alla gestione delle opere e, se del caso, procedere a provvedimenti sanzionatori o alla rimozione dall'incarico eventualmente ancora ricoperto;

se, a seguito delle recenti vicende giudiziarie relative ad altre opere gestite da parte del Dipartimento della protezione civile e della vicenda descritta in premessa (in cui sono coinvolti a vario titolo responsabili della medesima struttura), non si consideri opportuno che lo stesso Dipartimento venga gestito con procedure che garantiscano maggiore controllo e trasparenza, nel caso anche operando, per il suddetto risultato, tramite l'adozione di misure di carattere normativo.

(4-03086)

RIZZI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

in sede di rideterminazione nazionale delle piante organiche del personale amministrativo, l'organico del circondario del Tribunale di Tempio Pausania, (Olbia-Tempio), già di per sé gravemente sottodimensionato rispetto al notevole carico di lavoro esistente, è stato ulteriormente ridotto nei profili più importanti;

in particolare, è stato tagliato l'unico posto di direttore di cancelleria C3, nonché due posti di cancelliere C2 su tre in pianta; inoltre, sono stati ridotti ulteriormente a sei unità i posti di cancelliere B3, decapitando di fatto il vertice amministrativo dell'ufficio;

il taglio dell'organico che è stato operato ha ulteriormente aggravato le condizioni funzionali del Tribunale, che ha un tasso di produttività altissima: come confermato dal discorso inaugurale del Presidente della Corte d'appello di Cagliari, dottor Vincenzo Olivieri, nonostante il sottodimensionamento dell'organico di magistratura, il Tribunale di Tempio risulta essere il primo in Sardegna per produttività;

il sottodimensionamento dell'organico costringe il Tribunale a trascurare, se non abbandonare, la regolarizzazione di quei servizi oggetto di contestazione in sede di ispezione amministrativa (quali il recupero crediti, le spese di giustizia, il consegnatario-economo), dedicando integralmente

l'attività dei pochi cancellieri in servizio con funzioni di supporto alla giurisdizione, di cancelleria, di assistenza al magistrato;

la rideterminazione della pianta organica del personale è stata ooperata esclusivamente sulla base del numero delle persone presenti in servizio, senza tenere conto dei notevoli carichi di lavoro del Tribunale, nonché delle due sezioni del relativo circondario e delle statistiche civili e penali che li caratterizzano;

analogamente, risultano sistematicamente ignorate le innumerevoli istanze di mobilità verso il Tribunale di Tempio depositate negli ultimi dieci anni che, laddove accolte, avrebbero consentito di regolarizzare i servizi molto tempo prima;

in data 11 dicembre 2009 il presidente del Tribunale di Tempio Pausania, ha denunciato la situazione di cui sopra in una lettera al Ministero della giustizia, con la quale si chiedeva un riesame della situazione della pianta organica del personale amministrativo delle tre sedi del circondario di Tempio, confidando nell'accoglimento delle istanze di mobilità a suo tempo presentate, al fine di renderla congrua al reale carico di lavoro esistente;

trascorsi oltre quattro mesi dall'invio della lettera, non risulta pervenuto al Tribunale di Tempio Pausania alcun riscontro dal Ministro competente;

l'assoluto silenzio su una questione di così vitale importanza per il corretto funzionamento di un'amministrazione deputata alla giustizia rischia di compromettere seriamente la programmazione delle relative attività, a detrimento di quelle istanze di regolarizzazione delle attività amministrative, nonché di prosecuzione dei tassi di produttività sul piano del contenzioso che sicuramente dovrebbero rappresentare un obiettivo prioritario dello stesso vertice amministrativo,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere entro tempi certi a fornire un riscontro al Tribunale di Tempio Pausania in merito alla richiesta, inoltrata in data 11 dicembre 2009, di un riesame della situazione della pianta organica del personale amministrativo delle sedi del circondario del Tribunale;

quale sia l'orientamento del Ministro in indirizzo in merito alla richiesta del Tribunale di Tempio Pausania di cui in premessa.

(4-03087)

FLERES. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

l'8 aprile 2010 un consigliere comunale della città di San Gregorio, in provincia di Catania, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Catania per segnalare che da oltre tre anni lo stadio comunale è stato interdetto all'uso dei cittadini;

la Questura di Catania avrebbe vietato l'uso del predetto impianto sportivo a causa della mancanza delle condizioni di sicurezza necessarie per la disputa delle partite a porte aperte e lo avrebbe pertanto dichiarato «non agibile»;

considerato che:

per l'ammodernamento della citata struttura sportiva tra il 2002 e il 2004 sarebbero stati spesi circa 460.000 euro;

a febbraio del 2009 sarebbero stati stanziati ulteriori fondi per un importo pari a circa 24.000 euro per l'esecuzione di lavori che avrebbero dovuto ripristinare l'uso del campo sportivo;

considerato, inoltre, che:

all'interrogante risulta che l'amministrazione comunale abbia dato mandato ad una commissione di vigilanza e ai tecnici comunali di accertare l'ordine delle problematiche del sopraccitato impianto e di adoperarsi affinché potesse esserne ripristinata l'agibilità;

dell'esito del lavoro svolto dalla commissione non vi sarebbe alcuna notizia;

allo stato il campo sportivo è ancora inagibile, con grande malcontento delle tifoserie di tutte le squadre del campionato calcistico, che sono private della possibilità di assistere alle partite della squadra del cuore, e degli sportivi che non possono fruire della struttura,

l'interrogante chiede di sapere se risulti al Ministro in indirizzo quanto sopra riportato e, in particolare, se risultino i motivi in base ai quali non siano stati eseguiti i lavori necessari a rendere nuovamente agibile il citato campo sportivo ed, eventualmente, se e in quali modi siano stati impiegati i finanziamenti a ciò preposti.

(4-03088)

GRAMAZIO, CIARRAPICO. – *Ai Ministri della salute e per i rapporti con le Regioni*. – Premesso che il 28 aprile 2010 è apparso su «Ciociaria Oggi» un articolo dal titolo «Il medico non si tocca» a firma di Aldo Affinati, contro il tentativo di escludere la presenza dei medici dal servizio sulle ambulanze dell'ARES 118, dopo le proteste di Sindaci, amministratori locali e cittadini,

gli interroganti chiedono di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, quali interventi intendano compiere affinché l'Agenzia regionale per l'emergenza sanitaria del Lazio ARES 118 mantenga i medici in servizio sulle ambulanze per tutte le richieste d'emergenza che riguardino in particolare i cosiddetti codici rossi.

(4-03089)

FLERES, CONTINI, PISCITELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

il primo degli interroganti in data 21 gennaio 2009 ha già presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-01025 per rappresentare che taluni candidati giudici eletti presso il Consiglio superiore della giustizia tributaria sarebbero incompatibili con tale carica per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

considerato che con sentenza del 31 marzo 2010 il TAR del Lazio, sezione II, ha annullato gli atti di proclamazione degli eletti e di insedia-

mento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'incompatibilità e ineleggibilità di due dei suoi componenti;

considerato, inoltre, che:

a parere degli interroganti la sentenza del TAR costituisce il riconoscimento di una palese violazione dei principi di terzietà e imparzialità;

detta incompatibilità, inoltre, proprio perché riferita ai membri di tale Consiglio di presidenza, nuoce alla credibilità dell'organo di autogoverno che dovrebbe porsi come garante della terzietà dei giudici tributari e, in definitiva, alla credibilità dell'intera giustizia tributaria,

gli interroganti chiedono al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro in indirizzo di sapere se intendano intraprendere iniziative di competenza nell'esercizio delle funzioni di alta sorveglianza sulle commissioni e sui giudici tributari ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

(4-03090)

DI NARDO, BELISARIO, LI GOTTI, DE TONI, CAFORIO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

in data 28-29 marzo 2010 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli);

a seguito dell'efferato omicidio di camorra del consigliere comunale del PD Luigi Tommasino, avvenuto il 3 febbraio 2009 a Castellammare di Stabia, il prefetto di Napoli Alessandro Pansa ha nominato, con proprio decreto, la Commissione di indagine, guidata dal viceprefetto Giovanna Via, che si è insediata in municipio in data 3 novembre 2009;

a tutt'oggi, in assenza di rinnovo del mandato dei commissari e quindi presupponendosi la conclusione dei lavori da parte della suddetta Commissione, i risultati dell'indagine non sono ancora stati resi noti;

più volte, l'allora sindaco di Castellammare di Stabia, Salvatore Vozza, aveva chiesto che i risultati della Commissione di indagine fossero resi noti, per consentire ai cittadini una più compiuta valutazione della situazione determinatasi in città a seguito dell'omicidio del consigliere Tommasino;

le elezioni comunali del 28-29 marzo 2010 si sono svolte in un clima non sereno, come dimostrano le dichiarazioni rese alla stampa, e non smentite, dai candidati Luigi Bobbio (poi eletto sindaco), Antonio Sicignano e Antonio Iovino, che di seguito si riportano:

dal quotidiano «Il mattino» del 30 marzo 2010: «»Tante, troppe irregolarità nel corso delle operazioni di voto. C'erano candidati ovunque: nei seggi e nelle immediate vicinanze, come testimonia una fotografia di cui sono a conoscenza, nella quale si vede un candidato sostare all'ingresso di un seggio elettorale«. È la denuncia del candidato sindaco del centrodestra a Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio. »Ho assistito a ripetute violazioni delle più elementari norme di comportamento, nel disinteresse non solo dei vigili urbani – addirittura un agente della polizia municipale avrebbe fatto campagna elettorale all'interno di una scuola – ma anche di alcuni appartenenti della Polizia di Stato presenti all'interno dei

seggi. I candidati di tutte le liste di centrosinistra e anche di quelle che arbitrariamente si collocano nel centrodestra hanno assunto un atteggiamento di grave arroganza, favorita peraltro da un clima di ingiustificabile lassismo da parte di chi era stato chiamato ad assicurare adeguate forme di controllo durante la due giorni elettorale. Spero che si prendano provvedimenti per garantire la tutela delle sezioni, questa notte, e la regolarità degli scrutini domattina«, ha chiesto il candidato sindaco del centrodestra»;

dal quotidiano «Metropolis» del 30 marzo 2010: «»Tante, troppe irregolarità nelle operazioni di voto.« – lamenta Luigi Bobbio»;

dal quotidiano «Metropolis» del 30 marzo 2010: «»Alcuni miei rappresentanti di lista« – continua Antonio Sicignano – »mi hanno riferito che, in alcune zone della città, nonostante i tanti sforzi delle forze dell'ordine, l'aria che si respira fuori ai seggi non sembrava molto diversa da quella brutta che si respirava alle scorse amministrative.«»;

dal quotidiano «Metropolis» del 30 marzo 2010: «»Sono preoccupatissimo anch'io« – riferisce Antonio Iovino, ex presidente del consiglio comunale – »si rincorrono voci incredibili secondo le quali nei seggi sono accadute cose molto gravi, con tanto di pressioni inaudite su chi si recava a votare. Spero che le Forze dell'ordine facciano il loro lavoro nelle migliori condizioni. Castellammare non può essere abbandonata a se stessa«.»;

il Prefetto di Napoli aveva disposto un monitoraggio del voto nel Comune di Castellammare di Stabia, così come in altri comuni della provincia di Napoli, atteso il paventato rischio di condizionamento dell'esercizio del diritto di voto da parte della criminalità organizzata,

si chiede di sapere:

se siano state effettivamente svolte verifiche e azioni di monitoraggio prima, durante e dopo lo svolgimento delle operazioni di voto nel Comune di Castellammare di Stabia e quali risultati dette verifiche abbiano prodotto;

se siano state ravvisate intimidazioni, condizionamenti, o qualsiasi altra forma di inquinamento del voto, nel corso dell'esercizio del diritto elettorale dei cittadini, nonché nel corso delle operazioni successive di scrutinio, ed eventualmente, nel caso affermativo, da parte di chi;

se risultino essere stati attuati condizionamenti, tentativi o effettivi, della camorra sullo svolgimento delle operazioni di voto per il rinnovo del consiglio comunale di Castellammare di Stabia;

a causa del grave e ingiustificabile ritardo a tutt'oggi registrato in riferimento al mancato accertamento dei fatti citati in premessa che hanno visto tragicamente coinvolto il consigliere comunale Luigi Tommasino, quali urgenti provvedimenti si intendano adottare al fine di rendere noti i risultati della Commissione di indagine nominata dal Prefetto di Napoli in data 3 novembre 2009.

(4-03091)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01290, del senatore Rusconi, sulla carenza di risorse per la scuola, con particolare riguardo agli istituti della provincia di Como;

3-01291, del senatore Marcucci, sul decreto-legge di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche.

€ 8,60